

Falco Giancarlo - Pauselli Fabio

770 / 2017

© Copyright 2017 by Gruppo Euroconference S.p.A.

GRUPPO EUROCONFERENCE S.P.A.

Via E. Fermi, 11

37135 Verona

Tel. 045/8201828 Fax 045/583111

Sito internet: www.euroconference.it

mail: editoria@euroconference.it

Tutti i diritti sono riservati

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo.

Copertina

Progetto grafico: Gruppo Euroconference S.p.A.

Realizzazione editoriale

Grafica e impaginazione: Cooperativa Relè, Trento

Stampa a cura di LegoDigit s.r.l. - via Galileo Galilei 15/1 - 38015 - Lavis (TN)

Gli autori e l'Editore, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei presenti contenuti. Per segnalazioni o suggerimenti relativi a questo libro scrivere al seguente indirizzo: editoria@euroconference.it

III Edizione maggio 2017

Edizione disponibile anche in formato e-book: www.euroconference.it/editoria
o su App Euroconference.

INDICE

MODELLO 770/2017: PREMESSA.....	5
Modello dichiarazione 770	6
Modello dichiarazione 770 - Novità 2017	7
MODELLO 770/2017: ASPETTI GENERALI.....	9
Soggetti obbligati.....	9
Esposizione dei dati	9
Modalità di presentazione.....	10
Termini di presentazione	15
Tipo di dichiarazione.....	15
Sanzioni amministrative.....	19
Sanzioni penali.....	22
Ravvedimento operoso.....	23
Operazioni straordinarie - Casi particolari	40
Frontespizio del modello 770/2017.....	42
PROSPETTI ST, SV, SX E SY	51
Prospetto ST – Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale ed imposte sostitutive	51
Prospetto SV – Trattenute di addizionali comunali all'Irpef	59
Prospetto SX – Riepilogo dei crediti e delle compensazioni	63
Prospetto SY - Somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute operate ai sensi dell'art. 25 del D.L. 78/2010	74
MODELLO 770/2017: QUADRI STACCATI.....	79
Quadro SF – Redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contribuenti degli enti pubblici e privati	79
Compilazione del quadro SF	84
Quadro SG – Somme derivanti da riscatto di assicurazioni sulla vita.....	87
Quadro SH – Redditi di capitale, premi e vincite, proventi delle accettazioni bancarie, proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti	92
Quadro SI – Utili e proventi equiparati pagati nell'anno 2016	95

Quadro SK – Comunicazione degli utili corrisposti da soggetti residenti e non residenti	103
Esempi di compilazione – Quadro SK.....	118
Quadro SL – Proventi derivanti dalla partecipazione ad oicr di diritto italiano e proventi derivanti dalla partecipazione ad oicr di diritto estero - ritenuta a titolo d’acconto	127
Quadro SM – Proventi derivanti dalla partecipazione ad oicr di diritto italiano e proventi derivanti dalla partecipazione ad oicr di diritto estero - ritenuta a titolo d’imposta.....	131
Quadro SO – Comunicazioni e segnalazioni.....	133
Quadro SP – Titoli atipici	144
Quadro SQ – Dati dei versamenti imposta sostitutiva su interessi, premi obbligazioni e titoli similari.....	148
Quadro SS – Dati riassuntivi	154
Quadro DI – Dichiarazione integrativa	155

MODELLO 770/2017: PREMESSA

La dichiarazione dei sostituti d'imposta si compone di due parti in relazione ai dati richiesti in ciascuna di esse: il **Modello 770** e la **Certificazione Unica**.



Tale obbligo è sancito dall'art. 4, D.P.R. 322/1998. Lo stesso art. 4, co. 6-ter, dispone che i sostituti di imposta sono tenuti, altresì, a rilasciare un'apposita certificazione ai vari sostituiti attestante i compensi percepiti, nello speci-

fico:

- Certificazione dei redditi da lavoro dipendente (modello CU)
- Certificazione dei compensi e delle provvigioni (modello CU)
- Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (modello CUPE)



Nonostante gli obblighi di certificazione e di dichiarazione si riferiscano, di fatto, ad elementi univoci, l'impianto normativo presuppone per gli stessi delle scadenze diverse. In particolare l'art. 4, co. 3-bis, D.P.R. 322/1998 ha previsto un termine di presentazione per il Modello 770 che dovrà essere effettuato **entro il 31 luglio**. Pertanto, per l'anno d'imposta 2016 la dichiarazione dovrà essere presentata **entro il 31 luglio 2017**.

Al contrario, le certificazioni attestanti i compensi percepiti dovranno, ai sensi dell'art. 4, co. 6-quater, D.P.R. 322/1998, essere consegnate al percipiente entro il **28 febbraio**. Di conseguenza, le certificazioni dei compensi percepiti nel 2016 dovranno essere rilasciate da parte dei sostituti d'imposta entro il **28 febbraio 2017**.



Si ricorda che dal 2015 i redditi da lavoro dipendente, certificati attraverso il modello CUD, e i redditi di lavoro autonomo e "redditi diversi", devono obbligatoriamente nella "Certificazione Unica" (CU), secondo il modello ministeriale.

Ricapitolando, i sostituti d'imposta sono obbligati a:

- Consegnare a ciascun percipiente le certificazioni dei compensi corrisposti nel 2016 (CU), **entro il 28 febbraio 2017**.
- Trasmettere **telematicamente** il modello di certificazione unica entro il **7 marzo 2017**.
- Inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, **entro il 31 luglio 2017**:
 - Il **Modello 770** relativo alle ritenute operate nel 2016, nonché i versamenti effettuati, le eventuali compensazioni e/o crediti maturati.



Il comma 6-quinques dell'art. 4 del D.P.R. n. 322/1998, modificato dall'art. 1, comma 952, lett. b) della Legge di Stabilità 2016 ha previsto che, a partire dal 2016 nella certificazione unica **devono essere contenuti** *“gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di congruaggio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale”*. La stessa norma prevede poi anche che *“le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione”* del sostituto d'imposta.

Pertanto, a partire dal 2016, la Certificazione Unica **estende il proprio contenuto** anche alle indicazioni che erano inserite nella dichiarazione del sostituto d'imposta.



Nelle risposte fornite nel costo della manifestazione **“Telefisco 2017”** l'Agenzia delle Entrate ha precisato che anche quest'anno (come già accaduto per le dichiarazioni trasmesse nel 2016) l'invio delle Certificazioni uniche che **non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione pre-compilata** può avvenire anche successivamente al 7 marzo senza l'applicazione di sanzioni purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del modello 770.

MODELLO DICHIARAZIONE 770

Il **Modello 770/2017** deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2016, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti.

Deve essere inoltre utilizzato dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su **dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell'anno 2016** od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate ed i crediti d'imposta utilizzati.



È data facoltà ai sostituti d'imposta di suddividere il Mod. 770 inviando, oltre al frontespizio, i prospetti SS, ST, SV, SX ed SY **relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati** separatamente dai relativi prospetti SS, ST, SV, SX, ed SY **relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e in un altro flusso tutti i quadri relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi e redditi di capitale** con i connessi quadri SS, ST, SV, SX e SY **sempreché abbiano trasmesso entro il 7 marzo 2017** sia le Certificazioni Uniche con i dati di lavoro dipendente ed assimilati, sia quelle con i dati di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

La dichiarazione Mod. 770/2017 si compone di un frontespizio e di quadri staccati.

Frontespizio con l'informativa privacy ai sensi del D.Lgs. 19/2003 e con i riquadri tipo di dichiarazione, dati relativi al sostituto, dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, firma della dichiarazione, impegno alla presentazione telematica e visto di conformità.

Quadri staccati

I quadri staccati sono i seguenti:

- **Quadro SF** relativo ai redditi di capitale, ai compensi per avviamento commerciale e ai contributi degli enti pubblici e privati, nonché alla comunicazione dei redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti;
- **Quadro SG** relativo alle somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione nonché rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale;
- **Quadro SH** relativo ai redditi di capitale, ai premi e alle vincite, ai proventi delle accettazioni bancarie, nonché ai proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti;
- **Quadro SI** relativo al riepilogo degli utili e dei proventi equiparati pagati nell'anno 2016;
- **Quadro SK** relativo alla comunicazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti da soggetti residenti e non residenti;
- **Quadro SL** relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo di acconto;
- **Quadro SM** relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo d'imposta;
- **Quadro SO** relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 10, comma 1, del D.Lgs. 461/1997, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni che possono generare plusvalenze a norma dell'art. 67, comma 1, lettere da c) a c-*quinquies*), del Tuir e alla segnalazione da parte delle società fiduciarie dei dati utili alla liquidazione dell'Ivie per i soggetti da essi rappresentati;
- **Quadro SP** relativo alle ritenute operate sui titoli atipici;
- **Quadro SQ** relativo ai dati dei versamenti dell'imposta sostitutiva applicata sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al D.Lgs. 239/1996, nonché di quella applicata sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema del deposito accentrato gestito dalla Monte titoli S.p.A. di cui all'art. 27-ter del D.P.R. 600/1973.

MODELLO DICHIARAZIONE 770 - NOVITÀ 2017

La principale novità del 2017 è che, se fino allo scorso anno si parlava di 770 al plurale, nella duplice veste di modello Semplificato e Ordinario, a partire dal 2017 la dichiarazione diventa unificata e accoglie le diverse tipologie di redditi prima riportate nei due modelli sopra indicati.

Oltre a ciò si aggiunge che è stato inserito il nuovo quadro DI per la gestione dell'eventuale maggior credito derivante da dichiarazioni integrative a favore, presentate in base all'articolo 2, comma 8-*bis* del D.P.R. 322/1998, come modificato dall'articolo 5 del D.L. 193/2016, sono scomparse dalle prime tre sezioni del quadro ST e dal quadro SV le caselle riferite alla compensazione interna degli importi relativi alla eccedenza di versamento, visto che da quest'anno transitano nel mod. F24, infine è stato semplificato il quadro SX di riepilogo dei crediti e delle compensazioni dal quale sono stati depennati alcuni crediti non più attuali.



Nonostante il prospetto sia stato unificato, la sua trasmissione può essere divisa in due: i sostituti di imposta possono inviare, oltre al frontespizio, i prospetti SS, ST, SV, SX, SY riferiti alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, separandoli da quelli relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Inoltre, con un flusso separato, si possono inserire e trasmettere a parte tutti i quadri relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi e redditi di capitale.

L'invio separato, tuttavia, come avveniva anche nella previgente doppia versione, è possibile solo se il sostituto avrà trasmesso, entro il 7 marzo 2017, sia le CU relative al lavoro dipendente (e assimilati), sia quelle riferite al lavoro autonomo.

MODELLO 770/2017: ASPETTI GENERALI

SOGGETTI OBBLIGATI

I sostituti di imposta generalmente tenuti alla presentazione dei suddetti modelli sono:

- **società di capitali** (Spa, Sapa, Srl, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato italiano;
- **enti commerciali** equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato italiano;
- **enti non commerciali** (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche università statali, regioni, province, comuni, ed enti privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato italiano;
- **associazioni non riconosciute, consorzi, aziende speciali** istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 142/1990, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
- **società e gli enti di ogni tipo**, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato italiano;
- **Trust**;
- **condomini**;
- **società di persone** (società semplici, Snc, Sas) residenti nel territorio dello Stato italiano;
- **società di armamento** residenti nel territorio dello Stato italiano;
- **società di fatto o irregolari** residenti nel territorio dello Stato italiano;
- **società o le associazioni senza personalità giuridica** costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato italiano;
- **aziende coniugali**, se l'attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato italiano;
- **gruppi europei d'interesse economico (GEIE)**;
- **persone fisiche** che esercitano imprese commerciali, imprese agricole arti e professioni;
- **amministrazioni dello Stato**, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 600/1973;
- **curatori fallimentari e commissari liquidatori**;
- **eredi** che non proseguono l'attività del *de cuius* sostituto d'imposta.

ESPOSIZIONE DEI DATI

Gli importi presenti nella parte riservata all'indicazione dei dati fiscali vanno esposti in euro mediante **arrotondamento alla seconda cifra decimale**. Anche nelle stampe e nei file telematici dovranno essere riportati gli importi senza effettuare alcun troncamento delle cifre decimali.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del D.P.R. 322/1998, e successive modificazioni, deve essere presentata **esclusivamente per via telematica**, direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del citato D.P.R. 322/1998.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate la quale, come prova della presentazione della dichiarazione, rilascia telematicamente una ricevuta attestante l'avvenuto ricevimento dei dati.



Il servizio telematico restituisce immediatamente, dopo l'invio, un messaggio che conferma solo l'avvenuta trasmissione del file e, in seguito, fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione. Pertanto, soltanto quest'ultima comunicazione costituisce la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

La dichiarazione può essere trasmessa:

- a) direttamente;
- b) tramite intermediari abilitati.

Trasmissione telematica diretta

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell'abilitazione.

I soggetti diversi dalle persone fisiche, ivi comprese le Amministrazioni e gli enti pubblici, effettuano la trasmissione telematica della presente comunicazione tramite i propri gestori incaricati.



I nominativi dei gestori incaricati devono essere comunicati secondo le modalità descritte nella Circolare n. 30/E/2009 e al relativo allegato tecnico.

Trasmissione telematica tramite intermediari

Gli **intermediari** individuati ai sensi dell'art. 3, co. 3, del D.P.R. 322/1998, e successive modificazioni, **sono obbligati a trasmettere**, per via telematica, all'Agenzia delle Entrate, **sia le dichiarazioni da loro predisposte** per conto del dichiarante **sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente** per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione per via telematica avvalendosi del servizio telematico ENTRATEL.

Sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 88/1992;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, co. 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 241/1997;
- le associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnicolinguistiche;
- i Caf – dipendenti;
- i Caf – imprese;
- i notai iscritti nel ruolo indicato nell'art. 24 della L. 89/2013;
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.

Gli intermediari **hanno l'obbligo** di trasmettere all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni da questi **predisposte per conto del contribuente**. Nel caso di dichiarazioni **predisposte dal contribuente**, invece, l'obbligo scatterà soltanto a seguito dell'accettazione da parte dell'intermediario.

In sostanza l'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è **facoltativa** e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

Una volta che entro i termini l'intermediario ha accettato la dichiarazione, egli ha l'obbligo di trasmettere la dichiarazione indipendentemente dal momento in cui la dichiarazione gli è stata consegnata. In tal caso, quindi, l'eventuale tardiva o omessa presentazione della dichiarazione sarà imputabile all'intermediario.

Invece, ove il contribuente si rivolga all'intermediario dopo la scadenza ordinaria per l'invio telematico della dichiarazione, l'intermediario dovrà eseguire l'invio della stessa entro 30 giorni da quando ha assunto l'impegno di inviare la dichiarazione presentatagli; la sanzione per tardiva presentazione, in questo caso, sarà in capo al solo contribuente.



L'intermediario verrà sanzionato soltanto se invierà la dichiarazione dopo che sono trascorsi più di 30 giorni dalla data dell'impegno a trasmetterla.

Dichiarazione trasmessa da società appartenenti a Gruppi

Nell'ambito di **gruppi societari**, come previsto dall'art. 3, co. 2-*bis* del D.P.R. 322/1998 e successive modificazioni, in cui almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica, la trasmissione delle stesse può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel.

Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le Spa, le Sapa, le Srl, le cui azioni o quote

sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50% del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente.

Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato.

La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo dal momento in cui viene assunto l'impegno alla presentazione della dichiarazione.

Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di presentazione per via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.

Per incaricare un'altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione, la società deve consegnare la sua dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest'ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati e descritti nel paragrafo che segue.

Documentazione che l'intermediario deve rilasciare al contribuente

L'incaricato della trasmissione telematica deve:

- **rilasciare** al sostituto d'imposta, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, **l'impegno a trasmettere per via telematica** all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da esso predisposta; detto impegno dovrà essere **datato e sottoscritto** dall'intermediario. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione;
- **rilasciare** al sostituto d'imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione, l'originale della dichiarazione redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente e dall'intermediario, unitamente a copia della comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento.
- **conservare** copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 600/1973 (fino al 31.12.2017 o al 31.12.2018 in caso di omessa dichiarazione) ai fini dell'eventuale esibizione in sede di controllo.

Al contribuente spetta il compito di verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze all'Ufficio competente e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

DATI INTERMEDIARIO	
<i>Cognome e Nome o Denominazione</i>	
<i>Codice fiscale</i>	<i>N° iscrizione Albo dei CAF</i>
<i>Indirizzo residenza (o sede legale)</i>	
<i>Indirizzo domicilio fiscale</i>	
Si impegna a presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, nei termini di legge, i dati contenuti nel Modello	
Modello 770/2017	
La dichiarazione è predisposta da chi effettua l'invio.	

Data dell'impegno	Firma dell'Intermediario

DATI DEL CONTRIBUENTE	
<i>Cognome e Nome o Denominazione</i>	
<i>Codice fiscale</i>	
<i>Indirizzo</i>	
Dati Firmatario (diverso dal Contribuente)	
<i>Cognome e Nome</i>	
<i>Codice fiscale</i>	<i>in qualità di</i>
<i>Indirizzo</i>	

Consenso al trattamento dei dati sensibili

Il sottoscritto Contribuente, acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, e dichiarando di aver avuto conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all'articolo 26 del D.Lgs. citato, vale a dire che i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale", acconsente al trattamento dei propri dati personali. I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte dell'Intermediario, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati esclusivamente per l'evasione della suddetta richiesta. Il conferimento dei dati è facoltativo; l'eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporterà l'impossibilità da parte dell'Intermediario di evadere l'ordine. Ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, è garantito comunque il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione.

Firma del Contribuente (o Firmatario)

Comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione

La comunicazione attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione per via telematica, è trasmessa con lo stesso mezzo all'intermediario che ha effettuato l'invio.

Tale comunicazione, oltre ad essere consultabile nella Sezione "Ricevute" del sito, <http://telematici.agenziaentrate.it>, può essere richiesta senza limiti di tempo, sia dal contribuente che dall'intermediario, a qualunque Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

In relazione alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate per via telematica, si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. 322/1998, e successive modificazioni, ma **scartate dal servizio telematico**, purché **ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi** alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto.



Circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate n. 195/E del 24 Settembre 1999.

In caso di **tardiva od omessa trasmissione** delle dichiarazioni in via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, è applicata a questi ultimi una **sanzione pecuniaria da 516,00 euro a 5.164,00 euro**, prevista dall'art. 7-*bis* del D.Lgs. 241/1997.

È prevista la **revoca dell'abilitazione** quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse **gravi o ripetute irregolarità**, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

Modalità di abilitazione al servizio ENTRATEL

Per ottenere l'abilitazione al servizio telematico ENTRATEL occorre, innanzitutto, richiedere telematicamente, collegandosi al sito dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, il **codice di pre-iscrizione**, il cui esito viene immediatamente comunicato.

Successivamente sarà necessario compilare la domanda di abilitazione in base alla tipologia dell'utente e presentarla, **entro 30 giorni** dalla ricezione del codice di pre-iscrizione, agli uffici dell'Agenzie delle Entrate competenti ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC).



I soggetti diversi dalle persone fisiche, ai fini dell'abilitazione ENTRATEL, oltre ai dati dell'ente o società devono necessariamente nominare dei **"Gestori incaricati"**, ovvero delle persone fisiche preposte ad agire in nome e per conto dell'utente stesso.

Possono essere nominati fino ad un massimo di 4 "Gestori incaricati" per ciascuna sede telematica.

Modalità di abilitazione al servizio FISCONLINE

L'abilitazione al servizio Fisconline può essere richiesta attraverso 3 diverse modalità:

- **online**, sul sito internet dei servizi telematici <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>;
- **telefonicamente** tramite il servizio di assistenza al n. 848.800.444;

- **presso qualsiasi ufficio**, presentando un documento di identità e compilando una domanda di abilitazione.

L'interessato ottiene subito una prima parte del codice Pin ricevendo successivamente, tramite il servizio postale, al domicilio noto all'Agenzia, sia la password (se trattasi di persona fisica) sia la seconda parte del codice Pin utili, rispettivamente, ad accedere al servizio telematico e a garantire la sicurezza del sistema.



Il rilascio del codice Pin non vincola il contribuente all'utilizzo del servizio telematico FISCONLINE, in quanto è sempre possibile presentare la dichiarazione tramite un intermediario abilitato.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

Il modello 770 va obbligatoriamente presentato avvalendosi esclusivamente delle procedure telematiche, ENTRATEL o FISCONLINE.

Pertanto non è consentita la presentazione cartacea del modello tramite banche o uffici postali.

La **scadenza** per la presentazione è fissata al **31 luglio**. Pertanto la presentazione per l'anno 2016 dovrà essere effettuata entro il **31 luglio 2017**.

TIPO DI DICHIARAZIONE

Tipologia sostituto

Il sostituto d'imposta deve utilizzare questa casella per identificarsi. In particolare, il sostituto dovrà compilare la casella utilizzando:

- il **codice 1** se è un sostituto che ha operato solo ritenute da lavoro dipendente e/o ritenute da lavoro autonomo (soggetto che fino allo scorso anno era tenuto alla compilazione del modello 770 Semplificato);

TIPO DI DICHIARAZIONE	Tipologia sostituto	1	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Eventi eccezionali
-----------------------	---------------------	---	------------------------	---------------------------	--------------------

- il **codice 2** se è un sostituto che ha operato sia ritenute da lavoro dipendente e/o ritenute da lavoro autonomo che ritenute da redditi di capitale (soggetto che fino allo scorso anno era tenuto alla compilazione sia del modello 770 Semplificato che del modello 770 Ordinario);

TIPO DI DICHIARAZIONE	Tipologia sostituto	2	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Eventi eccezionali
-----------------------	---------------------	---	------------------------	---------------------------	--------------------

- il **codice 3** se è un sostituto che ha operato solo ritenute da redditi di capitale (soggetto che fino allo scorso anno era tenuto alla compilazione del modello 770 Ordinario).

TIPO DI DICHIARAZIONE	Tipologia sostituto 3	Correttiva nei termini ☐	Dichiarazione integrativa ☐	Eventi eccezionali ☐
------------------------------	------------------------------	---	--	---

Dichiarazione correttiva

Questa dichiarazione andrà presentata nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata. Con riferimento alla dichiarazione relative al 2016, il termine ultimo entro cui è possibile presentare una dichiarazione correttiva è il 31 luglio 2017. In questo caso dovrà compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella "Correttiva nei termini".

TIPO DI DICHIARAZIONE	Tipologia sostituto ☐	Correttiva nei termini X	Dichiarazione integrativa ☐	Eventi eccezionali ☐
------------------------------	--	---------------------------------	--	---

Dichiarazione integrativa

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il sostituto d'imposta può rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella "Dichiarazione integrativa".

TIPO DI DICHIARAZIONE	Tipologia sostituto ☐	Correttiva nei termini ☐	Dichiarazione integrativa X	Eventi eccezionali ☐
------------------------------	--	---	------------------------------------	---

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

In particolare, il sostituto d'imposta può integrare la dichiarazione nei seguenti casi:

- nell'ipotesi prevista dal modificato art. 2, comma 8 del D.P.R. 322/1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d'imposta e fatta salva l'applicazione delle sanzioni, ferma restando l'applicazione del ravvedimento operoso;
- nell'ipotesi prevista dal modificato art. 2, comma 8-bis del D.P.R. 322/1998, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior debito d'imposta o di un minor credito. In tal caso l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa nonché l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.



Dal 2015 con la Legge di Stabilità è stato stravolto l'istituto del ravvedimento operoso, permettendone l'applicazione fino allo **spirare dell'ordinario termine di accertamento** e non più solo fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. In questo modo, quindi, si è voluto concepire lo strumento del ravvedimento non più come mezzo "temporaneo" per l'autocorrezione degli errori commessi dal contribuente, ma come strumento "permanente" fino agli ordinari termini di accertamento.



A seguito delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, un elemento strettamente correlato all'intervento sul ravvedimento operoso è quello relativo alla previsione di un **termine di decadenza allungato** per l'esercizio dell'azione di accertamento nel caso in cui venga presentata una dichiarazione integrativa.

Infatti, nelle ipotesi in cui sia presentata una dichiarazione integrativa a sfavore e siano versate con ravvedimento le imposte dovute, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento derivanti da controllo formale o liquidazione in via informatica, **decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni e limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione**.



Il D.L. 193/2016 ha regolato in modo sistematico la possibilità di correggere un errore presentando una dichiarazione integrativa a proprio favore e/o sfavore.

Pertanto, ora, anche l'integrativa a favore può essere invitata entro i termini previsti per l'accertamento, e dunque la regola generale è che ci si può attivare entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria. Il termine è stato così uniformato a quello previsto per la trasmissione delle dichiarazioni integrative "a sfavore".



Si ricorda che l'art. 1, cc. 130-132 della L. 208/2015 ha modificato la disciplina prevista in materia di termini di accertamento. Pertanto dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2016, la notifica deve essere effettuata entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (7° anno nel caso di dichiarazione omessa).



Il provvedimento, in vigore dal 24.10.2016, nulla dispone in materia di decorrenza. Deve ritenersi, tuttavia, che le disposizioni di favore si rendano applicabili anche agli errori da sanare relativi alle dichiarazioni presentate prima della sua entrata in vigore.

Il credito che dovesse emergere dalla dichiarazione presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo potrà essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata l'integrativa.

**ESEMPIO**

Il credito emergente da un modello 770/2016 integrativo "a favore", presentato entro il termine per la presentazione del mod. 770/2017, potrà essere riportato all'intera di quest'ultima dichiarazione, chiesto a rimborso oppure essere immediatamente compensato.

Viceversa, il credito emergente da un modello 770/2015 integrativo "a favore", presentato entro il termine per la presentazione del mod. 770/2017, potrà essere chiesto a rimborso oppure utilizzato in compensazione ma solo per eseguire versamenti di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta 2018, successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

La dichiarazione integrativa deve essere presentata, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, D.P.R. 322/1998, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini di decadenza dell'accertamento.



La presentazione di tutte le dichiarazioni integrative determina il differimento dei termini di decadenza dell'accertamento e di notifica della cartella di pagamento a partire dal momento di presentazione della dichiarazione integrativa stessa, ma per i soli elementi oggetto dell'integrazione.

Eventi eccezionali

La casella "Eventi eccezionali", posta in alto a destra del frontespizio del presente modello, deve essere compilata dal sostituto d'imposta che si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione prevista al verificarsi di eventi eccezionali. In particolare indicare uno dei seguenti codici:

1 - per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della L. 44/1999, ha disposto la proroga di 3 anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro 1 anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale;

TIPO DI DICHIARAZIONE	Tipologia sostituto	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Eventi eccezionali
				1

3 - Soggetti interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa. Per i soggetti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa, interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa, per

i quali l'OPCM n. 3947 del 16 giugno 2011 ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione è stata ulteriormente prorogata fino al 15 dicembre 2016 dall'art. 1, comma 599, della L. 208/2015;

TIPO DI DICHIARAZIONE	Tipologia sostituto	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Eventi eccezionali
				3

6 - per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali;

TIPO DI DICHIARAZIONE	Tipologia sostituto	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Eventi eccezionali
				6

In caso di contemporanea presenza di più situazioni riguardanti diversi eventi eccezionali, andrà indicato il codice dell'evento che prevede, per gli adempimenti fiscali, un periodo di sospensione più ampio.

SANZIONI AMMINISTRATIVE



Le modifiche operate dal D.Lgs. 158/2015 sul sistema delle sanzioni tributarie amministrative sono state anticipate dalla Legge di Stabilità 2016 al 1° gennaio 2016. Considerando il principio del favor rei, le nuove previsioni trovano applicazione, se più favorevoli, anche per le violazioni commesse anteriormente al 1° gennaio 2016.

Nell'ambito della dichiarazione dei sostituti d'imposta per l'anno 2016, i termini connessi con l'irrogazione di sanzioni si riferiscono alla data di **scadenza del 31 luglio 2017**. Vediamo nel dettaglio le diverse tipologie di sanzioni previste in base alla violazione commessa.

Omessa presentazione della dichiarazione

L'omessa presentazione si realizza nelle seguenti ipotesi:

- **mancata** presentazione;
- presentazione con **ritardo superiore a 90 giorni** dal termine di scadenza;
- dichiarazione redatta su **modelli non conformi** a quelli approvati dall'Agenzia delle Entrate;
- dichiarazione **non sottoscritta** o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale;
- dichiarazione **non regolarizzata entro 30 giorni** dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio.

In tutti questi casi la sanzione applicabile è diversa a seconda che le ritenute siano state interamente versate oppure non versate.

Nel caso di **ritenute non versate**, per l'omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta si applica la **sanzione dal 120% al 240% dell'ammontare delle ritenute non versate**, con un minimo di 250,00 euro.

Nel caso di **ritenute versate**, invece, l'omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta viene sanzionata con un importo che va **da 250,00 euro a 2.000,00 euro**.

Dal 2016 se l'invio della dichiarazione avviene comunque entro il termine per la dichiarazione successiva, e comunque prima dell'inizio di un accertamento, la sanzione è dimezzata dal 60% al 120% delle imposte, con un minimo di 200,00 euro.

Nel caso di ritenute versate, la sanzione varia da 150 euro a 500,00 euro.

La predetta sanzione del 30% è ridotta a:

- **un terzo (10%)** nel caso in cui le somme dovute siano pagate **entro 30 giorni** dal ricevimento della **comunicazione** dell'esito **della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis** del D.P.R. 600/1973;
- **due terzi (20%)** nei casi in cui le somme dovute siano pagate **entro 30 giorni** dal ricevimento della **comunicazione** dell'esito **del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter** del D.P.R. 600/1973.

Inoltre, se i versamenti sono effettuati **con un ritardo non superiore a 15 giorni**, la sanzione del 30% è ulteriormente ridotta ad un importo **pari al 2% (1/15)** per ciascun giorno di ritardo. Tale riduzione della sanzione opera anche in sede di contestazione da parte dell'ufficio. Questo significa che nei casi sopra riportati, ove le somme dovute fossero pagate **entro il quindicesimo giorno**, la sanzione subirebbe un ulteriore sconto pari:

- allo **0,67% giornaliero** in caso di avvisi ex art. 36-bis;
- all' **1,33% giornaliero** in caso di avvisi ex art. 36-ter.



Pertanto le corrispondenti riduzioni previste in termini di ravvedimento operoso prevedono, a decorrere dal 1° gennaio 2016, che:

- per i versamenti effettuati con un ritardo **non superiore a 90 giorni** la sanzione è **ridotta alla metà (15%)**;
- salva l'applicazione del ravvedimento operoso, per i versamenti effettuati con un ritardo **non superiore a 15 giorni**, la sanzione (del 15%) è ulteriormente **ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno** di ritardo (1%).

Tardiva presentazione della dichiarazione

La dichiarazione **presentata entro 90 giorni** dalla scadenza del termine è comunque considerata valida, fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per il ritardo.

La tardiva presentazione è punibile con una **sanzione amministrativa che va da 250,00 euro a 2.000,00 euro**.

Nel caso in cui oltre alla presentazione tardiva della dichiarazione si sia **omesso il versamento delle ritenute** relative ai compensi indicati nella dichiarazione dei sostituti d'imposta senza alcuna regolarizzazione a mezzo di ravvedimento operoso, risulterà applicabile anche la **sanzione del 30%** (più interessi legali) sugli importi dovuti.

Tardiva trasmissione telematica

La sanzione prevista per la tardiva trasmissione della dichiarazione per via telematica da parte degli intermediari abilitati è variabile da un minimo di **516 euro ad un massimo di 5.164,00 euro**.



La L. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha modificato il regime sanzionatorio per gli intermediari abilitati in caso di violazioni relative alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. In particolare tali violazioni sono state fatte rientrare nell'alveo delle **sanzioni tributarie** (e non più amministrative) alle quali, pertanto, risulta applicabile l'istituto del **ravvedimento operoso**.

Mancata indicazione dei percipienti

La **sanzione è di 50,00 euro per ogni percipiente non indicato** nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata e, nel caso di dichiarazione presentata entro il termine di quella successiva, la sanzione si riduce alla metà, 25 euro per ogni percipiente.

Questo significa che tale sanzione è applicabile anche nel caso in cui la dichiarazione non sia stata presentata; in questo caso, oltre alla sanzione per omessa presentazione, sarà calcolata la sanzione per omessa indicazione dei percipienti.



Il Ministero delle Finanze, con la Circolare n. 23/1999, ha specificato che nel caso in cui con l'omessa dichiarazione si commettano anche altre violazioni, è necessario fare riferimento alle regole previste dal D.Lgs. 412/1997 in materia di **concorso formale di violazioni** (art. 12), in base alle quali chi, con una sola azione o omissione, viola diverse disposizioni è punito con la sanzione relativa alla violazione più grave aumentata da un quarto al doppio.

Indicazione errata di compensi e ritenute

Se l'ammontare dei compensi, interessi e altre somme dichiarate è inferiore a quello accertato dall'ufficio, si applica la **sanzione amministrativa dal 90% al 180% delle ritenute versate**, con un minimo di **250,00 euro**. Nel caso in cui le ritenute siano state **regolarmente versate ma non dichiarate**, si rende applicabile la sanzione amministrativa in misura variabile **da 150,00 euro a 500,00 euro**.

Mancata indicazione di dati

In caso di omissione o incompletezza, nella dichiarazione di sostituto di imposta, degli elementi previsti nell'art. 4 del D.P.R. 322/1998, si applica la sanzione pecuniaria **da 500,00 euro a 4.000,00 euro**.

Ritenute non operate

Se il **sostituto non opera in tutto o in parte la ritenuta alla fonte** si applica la **sanzione pari al 20% dell'ammontare non trattenuto**, salva l'applicazione delle disposizioni previste per il caso di omesso versamento.

Ritenute non versate

Al mancato o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate viene applicata la sanzione amministrativa del 30% oltre agli interessi legali.

Se i versamenti sono effettuati **con un ritardo non superiore a 15 giorni**, la sanzione del 30% è ulteriormente ridotta ad un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo.

Dal 2016 per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione è ridotta alla metà (15%).

Fatta salva l'applicazione del ravvedimento operoso, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione (del 15%) è ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo (1%)

Modelli di pagamento: inesattezze

Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione da **103,00 euro a 516,00 euro**.

Omessa comunicazione intermediari finanziari

Nel caso di **omessa comunicazione prevista dall'art. 10, co. 1, del D.Lgs. 461/1997, da parte degli intermediari** e degli altri soggetti che intervengono in operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria (art. 67, co. 1, lettere da c) a *c-quinquies*, del Tuir), da effettuarsi mediante la compilazione del quadro SO, si applica la **sanzione da 516,00 euro a 5.164,00 euro** di cui al citato articolo 10.

SANZIONI PENALI



Il D.Lgs. 158/2015 ha ridisegnato il sistema delle sanzioni penali-tributarie, con effetto dal 22 ottobre 2015.

Omessa dichiarazione

L'omessa dichiarazione costituisce reato ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. 74/2000 ed è punita con la **reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni** per chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro 50.000,00.

Oltre al caso della tardiva presentazione, tale pena **non viene applicata** in caso di dichiarazione non sottoscritta oppure non redatta su stampato non conforme al modello ministeriale.

Omesso versamento di ritenute dovute o certificate

L'omesso versamento di ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti è punito, ai sensi dell'art. 10-*bis*, D.Lgs. 74/2000, con la **reclusione da 6 mesi a 2 anni** nel caso in cui:

- l'importo totale omesso è superiore a 150.000,00 euro;

- l'importo totale non viene versato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta.

Dichiarazione fraudolenta

Il reato di dichiarazione fraudolenta, ai sensi degli artt. 2 e 3, D.Lgs. 74/2000, è punito con la **reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni** nel caso in cui il sostituto d'imposta presenti:

- una dichiarazione contenente l'indicazione di elementi fittizi (ad es. nomi diversi o immaginari da quelli veri, somme diverse da quelle corrisposte, ecc...) **mediante l'uso di fatture o altri documenti inesistenti**;
- una dichiarazione contenente l'indicazione di elementi fittizi mediante **altri artifici**, sempreché l'imposta evasa superi **congiuntamente** le seguenti due soglie:
 - imposta evasa superiore a 30.000,00 euro;
 - imponibile superiore al 5% degli elementi indicati o comunque superiore a 1.500.000,00 euro.

Dichiarazione infedele

Il reato di dichiarazione infedele, ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. 74/2000, è punito con la **reclusione da 1 a 3 anni** nel caso in cui il sostituto d'imposta presenti una dichiarazione con indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo oppure elementi passivi fittizi e se, contestualmente:

- l'imposta evasa è superiore a 50.000,00 euro;
- gli elementi sottratti ad imposizione sono superiori al 10% degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiori a 3.000.000,00 euro.

RAVVEDIMENTO OPEROSO



Le modifiche operate dal D.Lgs. 158/2015 sul sistema delle sanzioni tributarie amministrative hanno efficacia per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2016. Pertanto le corrispondenti riduzioni previste in termini di ravvedimento operoso, potrebbero trovare applicazione anche per sanare eventuale inadempienze compiute nel corso del 2015.

L'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, e successive modificazioni, consente di regolarizzare, mediante l'istituto del ravvedimento operoso, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle ritenute alla fonte dovute.



A seguito delle novità introdotte dalla legge di Stabilità per il 2015 il ravvedimento comporta riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili anche nei casi in cui:

- le violazioni oggetto della regolarizzazione **siano state già constatate**;
- siano **iniziati accessi, ispezioni, verifiche** o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Il ravvedimento rimane precluso in caso di notifica di atti di liquidazione e di accertamento comprese le comunicazioni relative ai controlli formali recanti le somme dovute ex artt. 36-*bis* e 36-*ter* D.P.R. 600/1973 (avvisi bonari).

Nel caso delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, l'istituto del **ravvedimento** può essere applicato nel caso di **mancati o insufficienti versamenti** delle ritenute, negli **errori di compilazione dei modelli dichiarativi**, nella **mancata presentazione della dichiarazione** nei termini oppure nelle **operazioni di conguaglio** relative al modello 730.

Per accedere al ravvedimento operoso è necessario che il contribuente regolarizzi la violazione commessa procedendo a versare la sanzione ridotta mediante il modello F24, assieme alla maggiore imposta e agli interessi legali in caso di omessi o insufficienti versamenti. In particolare la sanzione ridotta andrà versata utilizzando l'apposito codice tributo istituito dall'Agenzia delle Entrate (ad esempio 8906 è il codice per sanare il mancato versamento di ritenute) mentre l'eventuale maggiore imposta da versare e gli interessi maturati andranno versati cumulativamente utilizzando il codice tributo proprio del tributo omesso (1040, 1038, 1001, ecc...)



Con la Risoluzione n. 109/E/2007, l'Agenzia delle Entrate ha istituito degli appositi codici tributo per l'indicazione, nel modello F24, degli interessi dovuti sulle somme dovute a titolo di ravvedimento ai fini Irpef, Ires e Iva. Questa disposizione non ha influenzato minimamente le ritenute dei sostituti d'imposta, per i quali, in caso di ravvedimento, l'importo degli interessi continua a sommarsi all'imposta dovuta.



La **Risoluzione n. 13 del 17 marzo 2016** ha previsto la soppressione di molti codici a partire da domenica 1° gennaio 2017. Con tale risoluzione l'Agenzia delle Entrate, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti posti a carico dei sostituti d'imposta, ha modificato alcuni codici tributo relativi:

- alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 25-*bis*, 29 del D.P.R. 600/1973;
- alle somme trattenute ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 446/1997.

In particolare, sono stati soppressi alcuni codici tributo che sono stati accorpati in altri codici.



In caso di omessi o insufficienti versamenti, si ricorda che oltre alle sanzioni dovranno essere corrisposti gli interessi legali assieme all'imposta dovuta.



A partire dal 1° gennaio 2017 il saggio di interesse legale scende allo 0,1%, è quanto stabilito dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 dicembre 2016, n. 291.

Misura delle sanzioni

Se le ritenute alla fonte operate non sono state versate, in tutto o in parte, nei termini previsti, la violazione può essere regolarizzata **entro 30 giorni** dalle prescritte scadenze con il pagamento di una sanzione pari al **1,5%** (1/10 del 15%). Se i versamenti sono effettuati con un **ritardo non superiore a 15 giorni**, la sanzione è ulteriormente ridotta allo **0,1% per ciascun giorno di ritardo** ($15\% \times 1/10 \times 1/15$).

Se i versamenti sono effettuati **dal 31° al 90° giorno** successivo alla scadenza del versamento, la violazione può essere regolarizzata con il pagamento di una sanzione pari al 1,67% (1/9 del 15%). Dal 91° giorno successivo alla scadenza ed **entro il maggior termine di presentazione della dichiarazione** relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa, è possibile aderire all'istituto del ravvedimento operoso pagando una sanzione ridotta del 3,75% (1/8 del 30%).

Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa, è possibile aderire all'istituto del ravvedimento operoso pagando una sanzione ridotta del 4,29% (1/7 del 30%). **Oltre il termine di presentazione della dichiarazione** relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa e nei limiti degli ordinari termini di accertamento, è possibile aderire all'istituto del ravvedimento operoso pagando una sanzione ridotta del 5% (1/6 del 30%).

In caso di omesso versamento riscontrato in sede di ispezione, verifiche, controllo a cui ha fatto seguito un **processo verbale di constatazione**, è possibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso pagando una sanzione ridotta del 6% (1/5 del 30%).

Entro i 14 giorni successivi alla scadenza del versamento	• 0,1% per ogni giorno di ritardo. • La sanzione varia dallo 0,1% per 1 giorno al 1,40% per 14 giorni.
Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza del versamento	• 1,5% (1/10 del 15%)
Dal 31 al 90 giorno successivo alla scadenza del versamento	• 1,67% (1/9 del 15%)
Dal 91° giorno successivo alla scadenza del versamento ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione	• 3,75% (1/8 del 30%)
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	• 4,29% (1/7 del 30%)
Oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione entro gli ordinari termini di accertamento	• 5% (1/6 del 30%)
Dopo la constatazione di violazioni in caso di processo verbale di constatazione	• 6% (1/5 del 30%)

Ravvedimento “Sprint”

Nel caso in cui il sostituto d'imposta decida di regolarizzare la propria situazione entro il termine di 14 giorni dalla scadenza mediante ravvedimento operoso, potrà versare, unitamente alle ritenute, una sanzione ridotta pari ad 1/10 del minimo.

In questo caso, avendo il D.L. 98/2011 previsto una sanzione ordinaria del 2% giornaliero in caso di versamento effettuato con un ritardo non superiore a 15 giorni, in caso di ravvedimento questa potrà essere ridotta ad 1/10.

- in caso di **sanzione ordinaria** applicata dall'ufficio avremo una sanzione che va da un minimo del 1% (1 giorno) ad un massimo del 14% (14 giorni); dal 15° giorno si applicherebbe la sanzione piena del 30%;
- in caso di **ravvedimento operoso** avremo una sanzione che va da un minimo dello 0,1% (1 giorno) ad un massimo del 1,4% (14 giorni); dal 15° giorno si applicherebbe la sanzione del 3% prevista nel ravvedimento breve.



Un sostituto d'imposta omette di versare delle ritenute su compensi da lavoro autonomo relative al mese di novembre 2016 per 500,00 euro entro la scadenza del 16 dicembre 2016. Il contribuente decide di ravvedersi inembre 2016 usufruendo del ravvedimento "sprint".

Giorni di ritardo: 4

Sanzione da versare: € 2

Interessi da versare: € 0,01 $(500 \times 0,2\% \times 4) / 36500$

SEZIONE ERARIO							
		codice tributo	rateazione/regione/ prov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE – IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		1040	11	2016	500,01	,	
		8906	11	2016	2,00	,	
						,	,
						,	,
						,	,
codice ufficio	codice atto					+/-	
TOTALE				A	502.01 B	SALDO (A-B)	
						502.01	



Nel caso in cui il contribuente avesse versato le ritenute entro 4 giorni dalla scadenza ma senza aderire al ravvedimento operoso, l'Agenzia delle Entrate avrebbe irrogato la “mini” sanzione di cui all'art. 13, D.Lgs. 471/1997, pari al 4% (1% per ogni giorno di ritardo).

Ravvedimento “breve” - entro 30 giorni

Dal 15° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza la violazione può essere sanata con il pagamento di una sanzione pari all'1,5% (1/10 del 15%).

Oltre alla sanzione ridotta, dovranno essere versate le ritenute omesse assieme agli interessi legali con maturazione giornaliera.



Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 il saggio di interesse legale è pari al 2,5% annuo. A partire dal 1° gennaio 2014 il saggio di interesse legale scende all'1% annuo. A partire dal 1° gennaio 2015 il saggio di interesse legale è pari allo 0,5% annuo. Dal 1° gennaio 2016 è sceso allo 0,1% annuo.



Un sostituto d'imposta omette di versare delle ritenute su redditi da lavoro dipendente relative al mese di aprile 2016 per 600,00 euro entro la scadenza del 16 maggio 2016. Il contribuente decide di ravvedersi in data 01/06 usufruendo del ravvedimento breve.

Giorni di ritardo: 30

% sanzione ravvedimento breve: 1,5%

Sanzione da versare: € 9

Interessi da versare: € 0,10 $(600 \times 0,2\% \times 30) / 36500$

SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	rateazione/regione/ prov./ mese rit.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE – IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI	1001	04	2016	600,10	,
	8906	04	2016	9,00	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
codice ufficio	codice atto	TOTALE A		609,10B	SALDO (A-B)
					609,10

Un sostituto d'imposta omette di versare delle ritenute su provvigioni relative al mese di agosto 2016 per 200,00 euro entro la scadenza del 16 settembre 2016. Il contribuente decide di ravvedersi in data 27 settembre 2016 usufruendo del ravvedimento breve.

Ritenute da versare: € 200,00

Giorni di ritardo: 11

% sanzione ravvedimento breve: 1,10%

Sanzione da versare: € 2,20

Interessi da versare: € 0,01 $(200 \times 0,2\% \times 11) / 36500$

SEZIONE ERARIO							
		codice tributo	rateazione/regione/ prov. / mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE – IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		1038	08	2016	200,01		
		8906	08	2016	2,20		
codice ufficio	codice atto						
				TOTALE A	202,21 B		
							SALDO (A-B)
							202,21



Un sostituto d'imposta omette di versare delle ritenute su redditi da lavoro autonomo relative al mese di novembre 2016 per 100,00 euro entro la scadenza del 16 dicembre 2016. Il contribuente decide di ravvedersi in gennaio 2017 usufruendo del ravvedimento breve.

Ritenute da versare: € 100,00

Giorni di ritardo: 30 giorni

% sanzione ravvedimento 1,50%

$$€ 0,00 (100 \times 0,1\% \times 15) / 36500$$
29

Dichiarazione presentata

Dal 2016: notifica, a pena di decadenza, entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Dichiarazione omessa o nulla

Dal 2016: notifica entro il 31.12 del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.



 Un sostituto d'imposta omette di versare delle ritenute su redditi da lavoro autonomo relative al mese di gennaio 2013 per 1.200,00 euro entro la scadenza del 16 febbraio 2013. Il contribuente decide di ravvedersi in data 16 gennaio 2016 usufruendo del ravvedimento lungo.

Interessi 2016 da versare: € 0,11 $(1.200 \times 0,2\% \times 16) / 36500$

SEZIONE ERARIO							
		codice tributo	rateazione/regione/ prov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE – IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		1040	01	2013	1.246,25		,
		8906	01	2013	60,00		,
							,
							,
							,
							,
codice ufficio	codice atto						+/-
				TOTALE A	1.306,25B		
							SALDO (A-B)
							1.306,25



Un sostituto d'imposta omette di versare delle ritenute su redditi da lavoro dipendente relative al mese di febbraio 2014 per 900,00 euro entro la scadenza del 16 marzo 2014. Il contribuente decide di ravvedersi in data 2016 usufruendo del ravvedimento lungo.

Interessi 2016 da versare: € 0,23 (900 x 0,2% x 47) / 36500

SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	ratazione/regione/ prov./ mese rit.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE – IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI	1001	02	2014	911,88	,
	8906	02	2014	38,61	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
codice ufficio	codice atto				+/-
		TOTALE	A	950,49B	SALDO (A-B)
					950,49

Interessi da versare: € 2,00 $(1.200 \times 0,2\% \times 304) / 36500$

SEZIONE ERARIO										
		codice tributo	rateazione/regione/ prov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati				
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		1040	01	2014	1.202,00					
		8906	01	2014	45,00					
codice ufficio	codice atto									
				TOTALE A	1.247,00B					
								SALDO (A-B)	1.247,00	



Un sostituto d'imposta omette di versare delle ritenute su redditi da lavoro autonomo relative al mese di novembre 2016 per 100,00 euro entro la scadenza del 16 dicembre 2016. Il contribuente decide di ravvedersi in gennaio 2017 usufruendo del ravvedimento lungo.

$$\text{€ } 0,01 \text{ (} 100 \times 0,1\% \times 47 \text{) } / 36500$$

SEZIONE ERARIO						
		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rit.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE – IVA		1040		2016	100,00	, --
		8906		2016	1,67	, --
		1040		2016	0,02	, --
						, --
						, --
						, --
RITENUTE ALLA FONTE						, --
						, --
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI						, --
						, --
codice ufficio	codice atto					+/-
				TOTALE A	101.69B	
						SALDO (A-B)
						101.69

Ravvedimento dichiarazione tardiva

Se la dichiarazione originaria o integrativa è presentata con ritardo **non superiore a 90 giorni**, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente, entro lo stesso termine, il pagamento di una sanzione ridotta pari **a 25,00 euro** (1/10 di 250,00 euro), ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi.



Il sostituto d'imposta omette di presentare il modello 770 entro il 31 luglio 2017 ma le ritenute risultano regolarmente versate. Decide di presentarla in data 20 agosto 2017. In questo caso dovrà soltanto versare la somma di 25,00 euro.

codice ufficio		codice atto		codice tributo	rateazione/regione/ prov./ mese rit.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE – IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI				8911		2017	25,00		+/-
									+/-
									+/-
									+/-
									+/-
									+/-
						TOTALE A	25,00B		SALDO (A-B)
									25,00

Il sostituto d'imposta omette di presentare il modello 770 entro il 31 luglio 2017 e dimentica di versare le ritenute per 500,00 euro relative a redditi di lavoro dipendente del mese di giugno 2016. Decide di sanare il tutto in data 20 agosto 2017. In questo caso do-

vrà versare la sanzione ridotta di 25,00 euro e le ritenute relative al mese di giugno 2016 con ravvedimento.

Ritenute da versare: € 500,00

Giorni di ritardo sino al 31.12.2016: 168

Giorni di ritardo dal 2017: 232

% sanzione ravvedimento lungo: 4,29%

Sanzione da versare: € 21,45

Interessi 2016 da versare: € 0,46 ($500 \times 0,5\% \times 168$) / 36500

Interessi 2017 da versare: € 0,32 ($500 \times 0,20\% \times 233$) / 36500

SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI	1001	06	2016	500,78	
	8906	06	2016	21,45	
	8911		2017	25,00	
codice ufficio	codice atto				
			TOTALE A	547,23B	SALDO (A-B)
					548,23

Ravvedimento omessa effettuazione di ritenute

Le violazioni riguardanti il versamento delle ritenute, come abbiamo visto, possono essere sanate per mezzo dell'istituto del ravvedimento operoso.

L'eventuale violazione degli obblighi di esecuzione delle ritenute, che precede il mancato versamento, può essere regolarizzata pagando una sanzione ridotta in base al momento di effettuazione del ravvedimento. La sanzione ordinaria sulla quale applicare il ravvedimento è pari al 20% dell'ammontare non trattenuto.



ESEMPIO

Il sostituto d'imposta omette di effettuare una ritenuta di acconto su di un compenso professionale di 2.000,00 euro pagato nel mese di luglio 2016. Di conseguenza omette anche il versamento della ritenuta in data 20 agosto 2016.

Decide di ravvedersi in data 16 settembre 2016. In questo caso dovrà:

- ravvedere l'omessa effettuazione della ritenuta con la sanzione del 2,22%;
- ravvedere il mancato versamento ricorrendo al ravvedimento "lungo".



Si precisa che ai sensi dell'art. 34, co. 4, della L. 388/2000, qualora le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.Lgs. 461/1997, non siano state operate ovvero non sono stati effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini ivi previsti, la violazione può essere regolarizzata dagli stessi soggetti entro il termine di presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte, con il pagamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali, nonché di un'unica sanzione pari al 3% (1/10 del 30%).

Per violazioni formali s'intendono quelle infrazioni che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, ma ostacolano l'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria.

La sanzione minima su cui applicare il ravvedimento è pari a 500,00 euro.



 In questa sede si parla di violazioni formali che ostacolano l'attività di accertamento, quali l'omessa indicazione dei dati del contribuente, l'inesatta indicazione dei dati del contribuente oppure l'incompleta indicazione dei dati del contribuente. Si ricorda che le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e del versamento del tributo, non sono sanzionabili.

Le violazioni sostanziali sono quelle che incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo. In particolare ci si riferisce alle violazioni di dichiarazione infedele in caso di mancato versamento di ritenute in relazione a somme non dichiarate, alla mancata esposizione di ritenute regolarmente versate oppure all'omessa indicazione di uno o più percipienti.

In caso di ritenute non versate e non dichiarate, è possibile effettuare il ravvedimento pagando una sanzione ridotta del 50% in base al momento di effettuazione dello stesso, presentando una dichiarazione integrativa.



Un sostituto d'imposta nel modello 770/2015 ha ommesso di dichiarare e di versare delle ritenute relative al mese di aprile 2014 per 700,00 euro e riferite a n. 2 percipienti.

Decide di ravvedere la violazione il 16 gennaio 2017.

Ritenute da versare: € 700,00

Interessi dal 16.05.2014 al 31.12.2014: € 4,39

Interessi dal 01.01.2015 al 31.12.2015 € 3,49

Interessi dal 01.01.2016 al 31.12.2016 € 1,4

Interessi dal 01.01.2017 al 16.01.2017: € 0,03

Sanzione del 15% (1/6 del 90%): € 105,00

Sanzione per n. 2 percipienti: € 17,00 (1/6 di € 50 per ogni percipiente)

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazione/regione/ prov./ mese rit.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE – IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		1040	04	2014	709,31		
		8906	04	2014	122,00		
codice ufficio	codice atto						
TOTALE				A	831,31 B		SALDO (A-B)
							831,31

Anche in questo caso, qualora si configuri la violazione inerente la mancata indicazione di un percipiente, questa potrà essere ravveduta con una sanzione ridotta da applicarsi sulla sanzione piena di 51 euro per ogni percipiente.



Sanzione n. 2 percipienti: € 14,00 (1/7 di € 50,00 per ogni percipiente)

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazione/regione/ prov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE – IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		8906	04	2015	50,00	,
					,	,
					,	,
					,	,
					,	,
codice ufficio	codice atto					+/-
		TOTALE		A	50,00	B
						SALDO (A-B)
						50,00



NEW L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 6/E/2015 ha chiarito che la notifica di una **comunicazione riguardante degli esiti del controllo automatizzato** (di cui all'articolo 36-*bis*, D.P.R. 600/1973) o di quello formale (di cui all'articolo 36-*ter*, D.P.R. 600/1973) è **ostativa all'utilizzo del ravvedimento operoso** solo ed esclusivamente per quelle violazioni e irregolarità riscontrabili con la comunicazione notificata, **non precludendo la possibilità di usufruire del nuovo istituto** anche per il medesimo anno d'imposta e **in relazione alla medesima imposta oggetto della comunicazione purché si tratti di violazioni differenti.**



Un contribuente nel corso del 2016 si accorge che nel 2015 ha ommesso di versare delle ritenute regolarmente effettuate e dichiarate nel mod. 770/2016. Contestualmente ha ommesso di effettuare, dichiarare e versare a su di un compenso occasionale erogato sempre nel 2015. Nel corso del un avviso bonario ex art. 36-*bis* in riferimento al mancato versamento te nel 2015. Ciò gli precluderà di ricorrere all'istituto del ravvedimento le ritenute non versate ma non per la presentazione di una dichiarazione per l'anno d'imposta 2015 in merito alla mancata dichiarazione ed effet-lla ritenuta sul compenso occasionale.

Errori concernenti la compilazione del Modello F24

Nell'ipotesi in cui il modello di versamento F24 sia compilato erroneamente in modo da non consentire l'identificazione del soggetto che esegue i versamenti ovvero la corretta imputazione della somma versata, al fine di correggere gli errori commessi, il contribuente può presentare direttamente ad un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate un'istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24. Mediante tale procedura è possibile correggere i dati delle sezioni "Erario" e "Regioni – Enti Locali" relativi al codice fiscale, al periodo di riferimento, al codice tributo, alla suddivisione in più tributi dell'importo versato con un solo codice tributo.



Circolare n. 5/E/2002.



Istanza di correzione F24

All'Agenzia delle Entrate
Ufficio locale di
Via
Cap Città

OGGETTO: Istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24

Il sottoscritto....., nato a....., codice fiscale....., partita Iva.....

comunica che

- in data 06.07.2016 ha effettuato un versamento con il modello F24, per un importo complessivo di € 751,99 riportando erroneamente il codice tributo 4033 in luogo del codice tributo 1840.
- in data 30.11.2016 ha effettuato un versamento con il modello F24, per un importo complessivo di € 440,47, riportando erroneamente il codice tributo 4034 in luogo del codice tributo 1841.

Chiede, pertanto di procedere alla correzione del modello per imputare le somme versate con il modello F24 di cui si allega la copia, secondo le indicazioni sopra comunicate.

FIRMA

.....

Si allega documento tipo..... n. rilasciato il dal.....



Dal 2015, per gli intermediari abilitati ENTRATEL e per gli utenti FISCOnline, è disponibile nella sezione "CIVIS" l'apposita funzione che permette di correggere gli F24 presentando l'istanza direttamente in modalità telematica.

Ravvedimento tardivo invio dichiarazione - intermediario

Gli intermediari abilitati possono avvalersi del ravvedimento operoso in caso di omessa o ritardata trasmissione telematica del modello 770, al pari dei sostituti d'imposta che inviano il proprio modello. Ciò si è reso possibile a seguito dell'equiparazione della sanzione di cui all'art. 7-*bis*, D.Lgs. 241/1997 alle sanzioni tributarie, anziché amministrative.

In particolare si parla di omessa trasmissione telematica se la stessa non è stata effettuata oppure non è andata a buon fine. Viceversa, si parla di tardiva trasmissione telematica se la stessa viene effettuata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione, nonostante l'impegno alla trasmissione sia stato assunto prima della scadenza del suddetto termine.



Circolare n. 52/E/2007

Circolare n. 11/E/2008

Risoluzione n. 338/E/2007

In particolare l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che risultano applicabili le previsioni di cui all'art. 13, co. 1, lett. c), D.Lgs. 472/1997, in quanto la presentazione della dichiarazione risulta omessa. Pertanto l'intermediario abilitato che non provvede alla trasmissione telematica della dichiarazione dei sostituti d'imposta per la quale ha assunto l'impegno a farlo, potrà ravvedersi:

- con l'invio della dichiarazione entro 90 giorni dal termine di scadenza;
- mediante versamento della sanzione ridotta di 51,00 euro (1/10 di 516,00 euro).



La fattispecie di tardiva trasmissione telematica si configura anche per l'intermediario che effettua la trasmissione oltre un mese dall'assunzione dell'impegno, nel caso in cui l'impegno stesso sia stato assunto dopo la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione.

Inoltre alla sanzione per tardiva trasmissione telematica si devono affiancare le sanzioni per la tardiva presentazione della dichiarazione irrogabili a carico del contribuente.



L'intermediario Alfa ha sottoscritto l'impegno di trasmettere telematicamente la dichiarazione modello 770/2017 del sostituto d'imposta Beta.

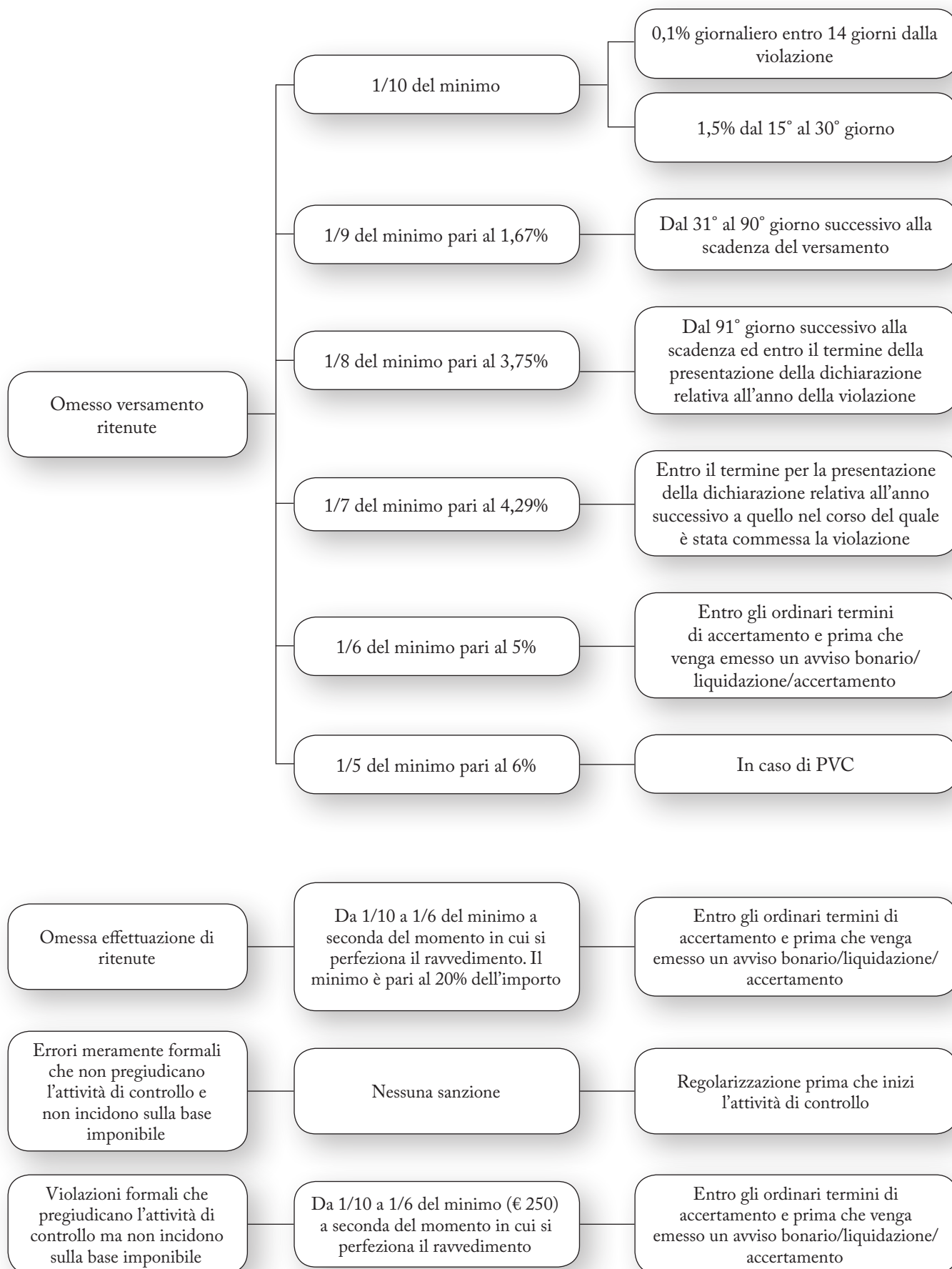
Alfa omette di inviare telematicamente la dichiarazione entro la scadenza
2017, presentandola in data 25 agosto 2017.

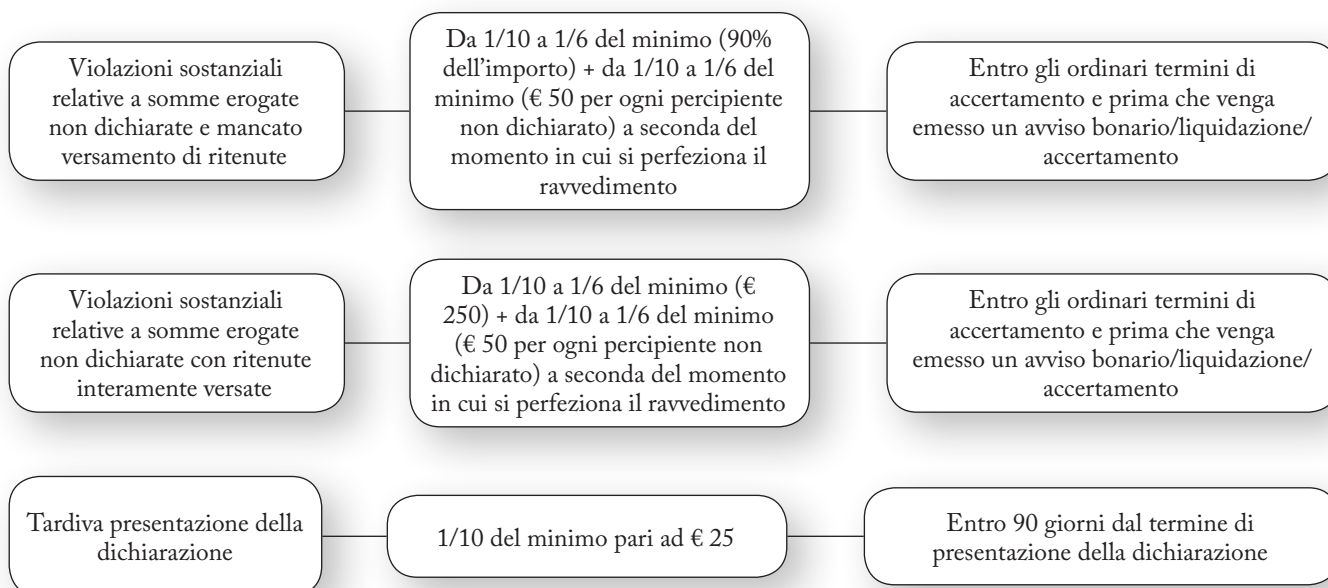
In questo caso l'intermediario Alfa dovrà versare la sanzione ridotta di 51,00 euro per tardiva trasmissione telematica, mentre il contribuente Beta dovrà versare la sanzione ridotta di 25,00 euro per tardiva presentazione della dichiarazione.

SEZIONE ERARIO									
		codice tributo	rateazione/regione/ prov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati			
IMPOSTE DIRETTE – IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		8924		2017	51,00				
codice ufficio	codice atto								
TOTALE A					51,00B			SALDO (A-B)	51,00

SEZIONE ERARIO									
		codice tributo	rateazione/regione/ prov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati			
IMPOSTE DIRETTE – IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		8911		2017	25,00				
codice ufficio	codice atto								
				TOTALE A	25,00B				
								SALDO (A-B)	25,00

Nella seguente tabella sono riepilogate le principali violazioni in materia di adempimenti a carico dei sostituti d'imposta con relative sanzioni e modalità di regolarizzazione.





OPERAZIONI STRAORDINARIE - CASI PARTICOLARI

Di seguito si analizzeranno alcuni casi legati a particolari operazioni societarie per le quali sono previste specifiche modalità di compilazione del modello 770, soprattutto in tutti quei casi in cui occorre effettuare delle operazioni di conguaglio per quei percipienti che nello stesso periodo d'imposta hanno ricevuto compensi da parte di sostituti di imposta succedutesi nel tempo.

In particolare bisogna distinguere, tra le altre situazioni, quelle che determinano l'estinzione o meno del sostituto d'imposta.



Operazioni straordinarie senza estinzione del sostituto

Nel caso di operazioni straordinarie non comportanti l'estinzione di società quali le trasformazioni (ad esempio di società di capitali in società di persone e viceversa), la dichiarazione Mod. 770/2017 deve essere compilata secondo le regole generali poiché tali operazioni, pur potendo determinare la nascita di nuovi soggetti d'imposta, non incidono sull'esistenza del soggetto e sui suoi adempimenti in qualità di sostituto d'imposta.

Operazioni straordinarie con estinzione

Nell'ipotesi di **prosecuzione dell'attività da parte di un altro soggetto** quali, ad esempio:

- fusioni anche per incorporazione;
- scissioni totali;
- scioglimento di una società personale e prosecuzione dell'attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci;
- cessione o conferimento da parte di un imprenditore individuale dell'unica azienda posseduta in una società di persone o di capitali;
- trasferimento di competenze tra amministrazioni pubbliche;

chi succede nei precedenti rapporti è tenuto a presentare un'unica dichiarazione dei sostituti d'imposta che deve essere comprensiva anche dei dati **relativi al periodo dell'anno in cui il soggetto estinto ha operato**.

Nei casi di operazioni societarie straordinarie o successioni avvenute nel corso del 2016 o del 2017, prima della presentazione della dichiarazione Mod. 770/2017, il dichiarante deve procedere alla compilazione dei singoli quadri del modello per esporre distintamente le situazioni riferibili ad esso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti; relativamente a questi ultimi il dichiarante deve indicare, per l'anno d'imposta relativo alla presente dichiarazione, tutti i dati riguardanti il periodo compreso fra il 1° gennaio 2016 e la data, nel corso dell'anno 2016, di effettiva cessazione dell'attività o in cui si è verificato l'evento a prescindere dagli eventuali differenti effetti giuridici delle operazioni.



Si precisa che il quadro SX è unico e deve riguardare sia i dati del dichiarante che dei soggetti estinti.



ESEMPIO

Ad esempio il soggetto A, avendo incorporato il soggetto B il 28 febbraio 2017, sarà tenuto a presentare per l'anno 2016 una sola dichiarazione modello 770/2017 contenente i quadri riferiti ad entrambi i soggetti.

Relativamente alla compilazione dei quadri concernenti i soggetti estinti, il dichiarante deve indicare nello spazio in alto a destra di ciascun quadro, contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", il proprio codice fiscale e, nel rigo "Codice fiscale del sostituto d'imposta", quello del soggetto estinto. Sempre con riferimento ai soggetti estinti, laddove previsto, deve essere indicato nella casella 3, "Eventi eccezionali", l'eventuale codice dell'evento eccezionale relativo a tale sostituto.


QUADRO SF

Redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi degli enti pubblici e privati

Mod. N.

CODICE FISCALE

S O G G E T T O I N C O R P O R A N T E

SF1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA
(da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)

SOGGETTO ESTINTO

Nel caso di successione *mortis causa* avvenuta nel periodo d'imposta 2016, o nel 2017 prima della presentazione della dichiarazione, con prosecuzione dell'attività da parte dell'erede, quest'ultimo ha l'obbligo di presentare un'unica dichiarazione dei sostituti d'imposta anche per la parte dell'anno in cui ha operato il soggetto estinto secondo le modalità di compilazione sopra indicate.

Nell'ipotesi invece di **non prosecuzione dell'attività da parte di un altro soggetto** quali, ad esempio:

- liquidazione;
- fallimento e liquidazione coatta amministrativa,

la dichiarazione deve essere presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto relativamente al periodo dell'anno in cui questi ha effettivamente operato. In particolare, nel frontespizio del modello, nel riquadro **"dati relativi al sostituto"** e nei quadri che compongono la dichiarazione, devono essere indicati **i dati del sostituto d'imposta estinto ed il suo codice fiscale; il liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore** che sottoscrive la dichiarazione, deve invece esporre i propri dati esclusivamente nel riquadro del frontespizio **"dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione"**.

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE		Codice fiscale	Codice carica	Data apertura fallimento	Data carica
				giorno mese anno	giorno mese anno
Cognome		Nome		Sesso (barrare la relativa casella)	
				M F	
Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)	
giorno mese anno					
Codice Stato estero	Stato federato, provincia, contea		Località di residenza		
Indirizzo estero	Telefono o fax		Codice fiscale società o ente dichiarante		
	prefisso numero				

FRONTESPIZIO DEL MODELLO 770/2017

Il frontespizio del modello 770/2017 si compone di tre facciate:

- La prima con l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003;
- La seconda e la terza con i dati relativi alla dichiarazione presentata e quelli inerenti il sostituto d'imposta.

Dati relativi al sostituto

In questo riquadro devono essere indicati i dati del sostituto d'imposta distintamente evidenziati nelle due diverse sezioni, l'una alternativa all'altra: persone fisiche ed altri soggetti.

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO	Cognome o Denominazione		Nome													
	Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)	Data di nascita giorno mese anno												
	Codice fiscale		Codice attività	Telefono o fax prefisso numero												
Indirizzo di posta elettronica																
Codice paese estero		Codice di identificazione fiscale estero														
Stato (tab. SA)		Natura giuridica (tab. SB)	Situazione (tab. SC)	Codice fiscale del dicastero di appartenenza (riservato alle Amministrazioni dello Stato)												
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale		Codice carica	Data apertura fallimento giorno mese anno												
	Cognome		Nome	Sesso (barrare la relativa casella) M F												
	Data di nascita giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)												
Codice Stato estero		Stato federato, provincia, contea	Località di residenza													
Indirizzo estero		Telefono o fax prefisso numero	Codice fiscale società o ente dichiarante													
REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	SF	SG	SH	SI	SK	SL	SM	SO	SP	SQ	SS	DI	ST	SV	SX	SY
	Dipendente		Autonomo		Altre ritenute											
QUADRI COMPILATI E GESTIONE SEPARATA																
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario ☐															
	Attestazione ☐		Situazioni particolari		Codice	FIRMA DEL DICHIARANTE										
	Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e SX ☐		Soggetto		Codice fiscale	FIRMA										
			Soggetto		Codice fiscale	FIRMA										
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato		N. iscrizione all'albo dei C.A.F.													
Riservato all'incaricato	Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione ☐															

Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione					
Data dell'impegno	giorno	me	se	anno	FIRMA DELL'INCARICATO
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.		Codice fiscale del C.A.F.		
	Codice fiscale del professionista	Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA	

Dati identificativi

Il dichiarante deve indicare il codice fiscale e il cognome e nome ovvero la denominazione o ragione sociale risultante dall'atto costitutivo o, in mancanza di quest'ultimo (ad esempio, in caso di società di fatto), quella effettivamente utilizzata, indicandola senza abbreviazioni. I condomini, se privi di denominazione, devono indicare in questo spazio soltanto la dicitura "Condominio".

Codice attività

Deve essere indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente con riferimento al volume d'affari, desunto dalla classificazione delle attività economiche (ATECO) vigente al momento della presentazione del modello.

Numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica

L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è puramente facoltativa.

Dati del soggetto estero

Il campo Stato estero di residenza deve essere compilato soltanto in caso di soggetto sostituto d'imposta e residente all'estero. Il codice Paese estero va desunto dalla tabella che segue:

Nel terzo campo deve essere inserito il codice d'identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa se previsti dalla normativa e dalla prassi del Paese di residenza.

Persone fisiche

Va indicato il comune di nascita, i dati relativi alla residenza anagrafica o al domicilio fiscale con riferimento al momento della presentazione della dichiarazione (in caso di variazione va indicata la data). Nel caso di sostituto nato all'estero si deve indicare, invece del comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.

Altri soggetti

In questo caso andranno indicati i dati relativi al domicilio fiscale ed alla sede legale con riferimento al momento di presentazione della dichiarazione. Se tali dati sono modificati rispetto alla dichiarazione dello scorso anno devono essere indicati negli appositi campi, il mese e l'anno di variazione.

La sede legale va indicata precisando il comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia mediante la sigla (per Roma RM), la frazione, la via, il numero civico e il codice di avviamento postale. Se la sede legale non coincide con il domicilio fiscale, vanno compilati anche gli spazi riferiti a quest'ultimo. La sede amministrativa va indicata nel rigo relativo al domicilio fiscale ove manchi la sede legale.

La stabile organizzazione in Italia, se esistente, deve essere indicata dalle società o enti non residenti, in luogo della sede legale; in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia, va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

Codici statistici (stato, natura e situazione)

Stato: si riferisce allo stato in cui si trova la società o l'ente all'atto della presentazione della dichiarazione il cui codice è rilevabile dalla seguente tabella:

TABELLA SA - STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

- | | |
|--|---|
| 1) Soggetto in normale attività | 3) Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa |
| 2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività | 4) Soggetto estinto |

Natura giuridica: va riportato il codice attestante la natura giuridica della società o dell'ente che presenta la dichiarazione, desumibile dalla seguente tabella:

TABELLA SB - CLASSIFICAZIONE GENERALE NATURA GIURIDICA

Soggetti residenti

1. Società in accomandita per azioni
2. Società a responsabilità limitata
3. Società per azioni
4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5. Altre società cooperative
6. Mutue assicuratrici
7. Consorzi con personalità giuridica
8. Associazioni riconosciute
9. Fondazioni
10. Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11. Consorzi senza personalità giuridica
12. Associazioni non riconosciute e comitati
13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14. Enti pubblici economici
15. Enti pubblici non economici
16. Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17. Opere pie e società di mutuo soccorso
18. Enti ospedalieri
19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23. Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
24. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
25. Società in accomandita semplice
26. Società di armamento
27. Associazione fra artisti e professionisti
28. Aziende coniugali
29. GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
30. Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
31. Condomini
32. Depositi I.V.A.
33. Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
34. Trust
35. Amministrazioni pubbliche
36. Fondazioni bancarie
37. Società europea
38. Società cooperativa europea
39. Rete di imprese

Soggetti non residenti

30. Società semplici, irregolari e di fatto
31. Società in nome collettivo
32. Società in accomandita semplice
33. Società di armamento
34. Associazioni fra professionisti
35. Società in accomandita per azioni
36. Società a responsabilità limitata
37. Società per azioni
38. Consorzi
39. Altri enti ed istituti
40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41. Fondazioni
42. Opere pie e società di mutuo soccorso
43. Altre organizzazioni di persone e di beni
44. Trust
45. GEIE (Gruppi europei di interesse economico)

Situazione: va riportato il codice attestante la situazione della società sostituto d'imposta relativamente al periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, desumibile dalla tabella che segue:

TABELLA SC - SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE

- | | |
|--|--|
| 1) Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa | 5) Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES o viceversa |
| 2) Periodo d'imposta successivo a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione | 6) Periodo normale d'imposta |
| 3) Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa | |

Dati relativi al firmatario

Nel presente riquadro devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale, la carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la dichiarazione.

Nel caso di sostituti d'imposta residenti all'estero vanno indicati, inoltre, lo Stato estero con il relativo codice dello stato e l'indirizzo estero.

Nel caso in cui chi presenta la dichiarazione sia un soggetto diverso da persona fisica, devono essere indicati, negli appositi campi, il codice fiscale della società o ente dichiarante, il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della società o ente dichiarante e il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società o l'ente dichiarante e il sostituto d'imposta cui la dichiarazione si riferisce.



ESEMPIO DI COMPILAZIONE

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale		Codice carica		Data apertura fallimento			Data carica		
	CODICE FISCALE SOSTITUTO D'IMPOSTA				giorno mese anno			giorno mese anno		
	VERDI SRL									
	Cognome		Nome					Sesso (barrare la relativa casella)		
	RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA							M ☐ F ☐		
SOCIETÀ DICHIARANTE ROSSI SRL										
Data di nascita		Codice di carica					Provincia (sigla)			
giorno mese anno		giorno mese anno								
A SUA VOLTA RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ VERDI SRL										
Codice Stato estero		Stato federato, provincia, contea		Località di residenza						
Indirizzo estero		Telefono o fax		Codice fiscale società o ente dichiarante						
		prefisso numero		CODICE FISCALE ROSSI SRL						

Ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione si deve riportare nell'apposita casella uno dei codici risultanti dalla tabella che segue:

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

- 1 - Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
- 2 - Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito ovvero amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire
- 3 - Curatore fallimentare
- 4 - Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
- 5 - Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
- 6 - Rappresentante fiscale di soggetto non residente
- 7 - Erede
- 8 - Liquidatore (liquidazione volontaria)
- 9 - Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
- 10 - Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
- 11 - Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
- 12 - Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
- 13 - Amministratore di condominio
- 14 - Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
- 15 - Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

In caso di curatore fallimentare (codice 3) o commissario liquidatore (codice 4), dovranno essere sempre indicate anche la data di apertura della procedura fallimentare e la data di carica.

Lo spazio riservato alla residenza anagrafica del soggetto firmatario della dichiarazione deve essere compilato tenendo presente che si deve indicare il domicilio fiscale invece della residenza anagrafica, nel caso fossero diversi.

Redazione della dichiarazione

Il riquadro **Redazione della dichiarazione** è composto da due sezioni denominate **Quadri compilati e Gestione separata**.

La sezione **Quadri compilati** deve essere utilizzata per indicare i quadri che compongono la dichiarazione, barrando le relative caselle.

La sezione **Gestione separata**, deve essere compilata dai sostituti d'imposta solo qualora intendano trasmettere separatamente i flussi riferiti al Mod. 770/2017. Al riguardo va precisato che con il presente modello va inviato un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti in esso (redditi di lavoro dipendente, autonomo e redditi di capitale e diversi), tuttavia è data facoltà al sostituto di trasmettere anche i dati separatamente in più flussi. In tal caso dovranno essere barrate le singole caselle **Dipendente**, **Autonomo** e **Altre ritenute** per indicare il flusso che viene inviato all'interno della presente dichiarazione.



ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Il commercialista Rossi predispone il 770/2017 della ditta Verdi s.r.l. per la parte relativa al lavoro autonomo, mentre il consulente del lavoro Bianchi il medesimo modello per la sola parte relativa al lavoro dipendente.

Il commercialista Rossi predisporrà il riquadro "Redazione della dichiarazione" in questo modo:

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	SF	SG	SH	SI	SK	SL	SM	SO	SP	SQ	SS	DI	ST	SV	SX	SY
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐
QUADRI COMPILATI E GESTIONE SEPARATA	Dipendente			Autonomo	Altre ritenute											
	☐			☒	☐											

Il consulente del lavoro Bianchi, invece, lo presenterà in questo modo:

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	SF	SG	SH	SI	SK	SL	SM	SO	SP	SQ	SS	DI	ST	SV	SX	SY
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐
QUADRI COMPILATI E GESTIONE SEPARATA	Dipendente			Autonomo	Altre ritenute											
	☒			☐	☐											

Firma della dichiarazione

Il dichiarante deve barrare le caselle corrispondenti ai quadri compilati relativi alla presente dichiarazione. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante o da chi ne ha la rappresentanza legale, negoziale o di fatto.

La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, ossia:

- dal **revisore legale dei conti** iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, indicando nella casella “Soggetto” il **codice 1**;
- dal **responsabile della revisione** (ad esempio il socio o l'amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, indicando nella casella “Soggetto”, il codice 2. In tal caso andrà compilato anche un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della **società di revisione**, avendo cura di riportare nella casella “Soggetto” il **codice 3** senza compilare il campo firma;
- dal **Collegio sindacale** indicando nella casella “Soggetto” per ciascun membro, il **codice 4**.

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE		Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario ☐	
Attestazione ☐	Situazioni particolari	Codice	FIRMA DEL DICHIARANTE
Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e SX ☐	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA



Come stabilito dall'articolo 1, co. 574, della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2015), i contribuenti che, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, utilizzano in compensazione i crediti per importi superiori a 15.000 EURO annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35, co. 1, lett. a), del citato D.Lgs. 241/1997.

In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, co. 4, del regolamento di cui al D.P.R. 322/1998, dai soggetti di cui all'art. 1, co. 5, del medesimo regolamento relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, co. 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164. A tal fine i soggetti che esercitano il controllo contabile e sottoscrivono il modello 770 anche ai fini dell'attestazione di cui al decreto n. 164/1999, sono tenuti a barrare la relativa casella “Attestazione”. Si ricorda che l'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 39, co. 1, lett. a) primo periodo del D.Lgs. 241/1997. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti.

È prevista la possibilità per il contribuente di evidenziare **particolari condizioni** che riguardano la dichiarazione dei redditi, indicando un apposito codice nella casella “**Situazioni particolari**”. Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del modello di dichiarazione 770/2015, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in relazione a quesiti posti dagli utenti e riferiti a specifiche problematiche. Pertanto, questa casella **può**

essere compilata solo se l'Agenzia delle Entrate comunica, ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa, **uno specifico codice** da utilizzare per indicare la situazione particolare. Con il campo **“Invio avviso telematico all'intermediario”** il contribuente può richiedere che l'eventuale invito dell'Amministrazione Finanziaria a fornire chiarimenti in merito alla dichiarazione, venga inviato direttamente all'intermediario incaricato della trasmissione della dichiarazione, mediante avviso telematico.

L'intermediario, a sua volta, dovrà accettare di ricevere l'avviso telematico, barrando la casella **“Ricezione avviso telematico”** presente nel riquadro **“Impegno alla presentazione telematica”**. Se il contribuente non effettua la scelta per l'avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata con avviso di ricevimento (comunicazione di irregolarità).



Con riferimento alla casella “invio avviso telematico”, il D.L. 159/2007 convertito con modificazioni dalla L. 222/2007, ha modificato l'art. 2-*bis* del D.L. 203/2005, disponendo che l'invito a fornire chiarimenti previsto dall'art. 6, co. 5 della L. 212/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi degli articoli 36-*bis* del D.P.R. 600/1973 e 54-*bis* del D.P.R. 633/1972 emerga un'imposta da versare o un minor rimborso, sia inviato all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione qualora il contribuente ne abbia fatto richiesta (avviso telematico). I suddetti intermediari sono tenuti a portare a conoscenza dei contribuenti interessati tempestivamente e comunque entro i termini previsti dall'art. 2, co. 2, del D.Lgs. 462/1997, gli esiti presenti nella comunicazione di irregolarità ricevuta.

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica. L'intermediario deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero d'iscrizione all'albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione;
- la firma.

Inoltre, nella casella relativa all'impegno a presentare in via telematica la dichiarazione, deve essere indicato il **codice 1** se la dichiarazione è stata **predisposta dal contribuente** ovvero il **codice 2** se la dichiarazione è stata **predisposta da chi effettua l'invio**.

La casella **“Ricezione avviso telematico”**, come abbiamo visto, va barrata dall'intermediario per la ricezione diretta degli esiti di controllo delle dichiarazioni, effettuato ai sensi degli articoli 36-*bis* del D.P.R. 600/1973 e 54-*bis* del D.P.R. 633/72.

Visto di conformità

Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.

Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista.

Il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 241/1997.



da cui il credito emerge.

Ai sensi dell'articolo 1, co. 574, della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), l'utilizzo in compensazione dei crediti per importi superiori a 15.000 € annui è subordinata alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione



della dichiarazione.

Questo quadro non andrà compilato da coloro la cui dichiarazione è sottoscritta anche dai soggetti che esercitano le funzioni di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-*bis* del codice civile. Per questi soggetti è presente l'apposito campo "attestazione" nella sezione riservata alla firma

PROSPETTI ST, SV, SX E SY

PROSPETTO ST - RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE ED IMPOSTE SOSTITUTIVE



Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale, e imposte sostitutive

11

RIGO	DENOMINAZIONE
Rigo ST1	Codice fiscale del sostituto d'imposta
Da Rigo ST2 a Rigo ST13	Sezione I. Erario
Da Rigo ST14 a Rigo ST25	Sezione II. Addizionale regionale
Da Rigo ST26 a Rigo ST37	Sezione III. Ritenute su redditi di capitale
Da Rigo ST38 a Rigo ST49	Sezione IV. Imposta sostitutiva si cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 461/1997 e altre imposte sostitutive applicate

Il prospetto ST si compone:

- del Rigo ST1, da compilarsi esclusivamente nel caso di operazioni societarie straordinarie, ovvero, nel caso di successioni, ed articolato in due soli campi:
 - punto 1: Codice fiscale del sostituto d'imposta;
 - punto 2: Eventi eccezionali;

ST1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)	1		Eventi eccezionali	2
------------	--	---	--	--------------------	---

- di quattro distinte sezioni:
 - la prima, utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute alla fonte operate, alle trattenute assistenziali fiscali effettuate, alle imposte sostitutive prelevate, nonché per esporre tutti i relativi versamenti;

Sezione I Erario		Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato
		1 mese	2 anno			
ST2						
		Interessi	Ravvedimento	Note	Codice tributo/Capitolo	Data di versamento
		8	9	10	11	14 giorno mese anno

- la seconda, utilizzata per indicare i dati relativi alle trattenute di addizionale regionale all'Irpef comprese quelle effettuate in sede di assistenza fiscale, nonché per esporre tutti i relativi versamenti;

Sezione II Addizionale regionale	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato
	1 mese	anno			
	ST14		2	6	7
	8 Interessi	9 Ravvedimento	10 Note	11 Codice tributo/Capitolo	14 Data di versamento giorno mese anno

- la terza, utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute operate e alle imposte sostitutive applicate su redditi di capitale e altri redditi, nonché per esporre tutti i relativi versamenti;

Sezione III Ritenute su redditi di capitale	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato
	1 mese	anno			
	ST26		2	6	7
	8 Interessi	9 Ravvedimento	10 Note	11 Codice tributo/Capitolo	14 Data di versamento giorno mese anno

- la quarta, utilizzata per indicare:
 - le imposte sostitutive di cui agli artt. 6 e 7, del D.Lgs. 461/1997 e all'art. 1, comma 2-bis, del D.L. 12/2002;
 - l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) di cui all'art. 19, commi da 13 a 17 del D.L. 201/2011 versata dalle società fiduciarie per i soggetti da essi rappresentati;
 - le imposte sostitutive di cui all'art. 26-ter;
 - l'imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto di operazioni di emersione;
 - l'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 2, comma 5, del D.L. 133/2013.

Sezione IV Imposta sostitutiva di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 21/11/97, n. 461 e altre imposte sostitutive applicate	DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE						
	1 Codice ABI	2 Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT			3 Codice fiscale		
	4 Denominazione				5 Codice Stato estero		
	ST38						
	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Imposta applicata	Importi utilizzati a scomputo	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato
	1 mese	anno					
	ST39		2	3	4	6	7
	8 Interessi	9 Ravvedimento	10 Note	11 Codice tributo/Capitolo	14 Data di versamento giorno mese anno		



Qualora i righi del prospetto non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori prospetti.

In questo caso va numerata progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra dei singoli prospetti utilizzati.



Il presente prospetto non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, qualora non utilizzano i modelli di pagamento F24 e F24EP per i versamenti delle ritenute.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO ST

Le istruzioni che seguono riguardano le quattro sezioni.

CAMPO 1

Periodo di riferimento

Nel punto 1 deve essere riportato, per ogni importo trattenuto, il periodo di riferimento.

Qualora non diversamente specificato, tale periodo è costituito dal mese e dall'anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo.

La stessa modalità di compilazione deve essere utilizzata anche nel caso di versamento per ravvedimento operoso.

Le istruzioni ministeriali alla compilazione del Modello riportano le seguenti precisazioni:

1. nel caso in cui il sostituto abbia effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. 445/1997, come sostituito dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. 542/1999, deve essere compilato un apposito rigo, riportando i dati desunti dal modello di pagamento F24, indicando:
 - nel punto 1, il periodo convenzionale (12/2016);
 - nel punto 2, l'importo complessivo delle ritenute cui il versamento si riferisce;
 - nel punto 10, il codice "A";
 - nel punto 14 la data di versamento.
2. nel caso di somme corrisposte, entro il 12 gennaio 2017 e riferite all'anno 2016, sulle quali sono state operate ritenute ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/1973, deve essere indicato:
 - nel punto 1, il mese di dicembre 2016;
 - nel punto 10, il codice "B".
3. nell'ipotesi di sostituto d'imposta che abbia effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2016 nei mesi di gennaio o febbraio 2017, dovrà essere indicato:
 - nel punto 1, il periodo convenzionale 12/2016;
 - nel punto 10 rispettivamente il codice "D" per il conguaglio effettuato nel mese di gennaio e il codice "E" per il conguaglio effettuato nel mese di febbraio.
4. per il versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR relativa al 2015 effettuato entro il 17 febbraio 2016 (codice tributo 1713) al punto 1 è necessario indicare sempre il periodo convenzionale 12/2016 (cfr. Circ. 18 aprile 2002, n. 34).
5. per i versamenti trimestrali o semestrali, va indicato l'ultimo mese, rispettivamente, del trimestre o del semestre;
6. nel caso di somme per le quali è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, va indicato il mese di chiusura dell'esercizio;

7. nel caso di somme diverse dalle precedenti per le quali la data di versamento è espressamente prevista dalla norma, va indicato il mese dell'obbligo di effettuazione del versamento.

CAMPO 2*Ritenute operate*

Nel punto 2 deve essere riportato l'importo:

- delle ritenute operate;
- delle addizionali regionali trattenute;
- delle somme e degli interessi (per incapienza della retribuzione, per rettifica o per rateizzazione) trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale;
- dell'imposta sostitutiva operata sulle rivalutazioni TFR, nonché sulla cedolare secca locazioni;
- del contributo di solidarietà operato;
- delle ritenute operate sulle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute operate ai sensi dell'art. 25 del D.L. 78/2010;
- del credito Bonus Irpef che il sostituto ha provveduto a recuperare.

Le istruzioni ministeriali alla compilazione del Modello riportano le seguenti precisazioni:

1. Qualora nel corso delle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente in corso d'anno, il sostituto abbia restituito ritenute operate in eccesso utilizzando il monte ritenute disponibile nel mese sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2016, nel punto 2 deve essere indicata la differenza, pari all'importo da versare. Se, invece, l'importo delle ritenute da restituire è maggiore o uguale al monte ritenute relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, non va fornito alcun dato sul monte ritenute tenuto conto del fatto che, in questo caso, non si effettua il versamento.
2. Qualora invece il sostituto abbia restituito le ritenute operate in eccesso utilizzando in F24 il versamento del monte ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2016, nel punto 2 deve essere indicato l'ammontare del monte ritenute operato. L'importo restituito utilizzando le somme indicate, deve essere esposto unitamente agli altri versamenti in eccesso e restituzioni effettuate, al rigo SX4, colonna 3 del quadro SX mentre l'importo del credito utilizzato nel modello di pagamento F24 deve essere riportato nel punto SX1 colonna 2 del quadro SX.
3. Qualora, entro i termini di consegna delle certificazioni di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. 322/1998, il sostituto d'imposta abbia restituito al sostituto ritenute e trattenute a titolo di addizionali regionale all'Irpef operate nell'anno 2016 e non dovute in tutto o in parte, nel punto 2 deve essere indicato l'importo effettivamente dovuto (importo originariamente prelevato al netto delle restituzioni), risultante dalle predette certificazioni, e, nel punto 7, deve essere riportato l'importo effettivamente versato. In tal modo, il sostituto d'imposta evidenzia direttamente un credito a lui spettante.



Le compensazioni effettuate nel modello di pagamento F24 utilizzando i codici tributo istituiti dalla risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 13 del 10 febbraio 2015 e n. 103 del 9 dicembre 2015 non devono essere riportate nel presente quadro.

CAMPO 6*Crediti di imposta utilizzati a scomputo*

Nel punto 6 va indicato l'importo dei crediti d'imposta utilizzati in diminuzione delle ritenute, esposti nella colonna "Ritenute" del quadro RU dei modelli Unico.



Non devono essere riportati nel presente punto i crediti d'imposta utilizzati mediante il modello di pagamento F24.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 1, commi da 53 a 57, della L. 244/2007, a decorrere dall'anno 2008, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole norme istitutive, in misura non superiore a euro 250.000 annui.

CAMPO 7

Importo versato

Nel punto 7 va indicato l'importo risultante dalla colonna "Importi a debito versati" del modello di pagamento F24 indipendentemente dall'effettuazione di compensazioni esterne.

Tale importo è comprensivo degli eventuali interessi indicati al punto 8.

In caso di versamenti di ritenute Irpef, addizionale regionale all'Irpef, anche per assistenza fiscale, e di imposta sostitutiva effettuati per ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, nel punto 7 va riportato l'importo comprensivo dei relativi interessi da esporre nel punto 8. non deve essere compilato alcun rigo per il versamento della sanzione.

CAMPO 9

Ravvedimento

Nel caso in cui il versamento, evidenziato al punto 7, è stato oggetto di ravvedimento operoso, occorre barrare la casella in corrispondenza del punto 9.

CAMPO 10

Note

Per la compilazione del **punto 10** devono essere utilizzati i seguenti codici:

Codice	Descrizione
A	Se il sostituto ha effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. 445/1997.
B	Se il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/1973, su somme e valori relativi al 2016 erogati entro il 12 gennaio 2017.
C	Nel caso di erogazione di prestazioni in forma di capitale compresa nel maturato al 31/12/2000, erogata al lavoratore autonomo e versata con il codice tributo 1040.
D	Se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2016 nei mesi di gennaio 2017.
E	Se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2016 nei mesi di febbraio 2017.
F	Se il versamento si riferisce alla regolarizzazione delle ritenute e delle trattenute da effettuarsi entro il 31 maggio 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, come disposto dal comma 1 dell'articolo 48 del D.Lgs. 189/2016.

G	Se il versamento si riferisce al ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.Lgs. 461/1997, effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 388/2000.
H	Se il versamento è relativo a: utili in natura di cui all'art. 27, comma 2, del D.P.R. 600/1973 o maggiori ritenute su utili di fonte italiana (codice tributo 1035) e utili pagati a soggetti non residenti (codice tributo 1036), deliberati fino al 30 giugno 1998.
K	Se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel prospetto ST intestato al soggetto che prosegue l'attività.
L	Se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, relativo a ritenute indicate nel prospetto ST intestato al soggetto estinto. Se nel rigo sono riportati, per ciascun periodo di riferimento e tributo, i dati dell'ammontare complessivo delle residue rate di addizionale regionale all'Irpef, nonché del saldo e primo acconto Irpef, delle addizionali regionale all'Irpef, degli acconti a tassazione separata del secondo acconto Irpef, del saldo, della prima e della seconda rata di acconto della cedolare secca locazioni nonché del contributo di solidarietà dovuto a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, prelevato dal sostituto d'imposta per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta.
Q	Se il versamento si riferisce a trattenute versate a seguito della ripresa della riscossione relative agli importi sospesi a causa degli eventi sismici del 6 aprile 2009.
S	Se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle addizionali di competenza dell'anno d'imposta corrente nonché gli importi dovuti a titolo di interessi da rateazione sugli acconti determinati in sede di assistenza fiscale, di competenza dell'anno d'imposta corrente.
Z	Nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte.

CAMPO 11

Codice tributo/Capitolo

Nel punto 11 deve essere indicato il codice tributo.

CAMPO 13

Codice regione

Nel punto 13, presente solo nella seconda sezione del prospetto ST, deve essere indicato il codice della regione.

Tale codice deve essere rilevato dal modello di pagamento ovvero, in caso di assenza di versamento, dalla tabella SF (*Elenco Regioni e Province autonome*), in Appendice alle istruzioni ministeriali per la compilazione del Modello e di seguito riportata.

TABELLA SF - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	09	Liguria	17	Toscana
02	Basilicata	10	Lombardia	18	Trento
03	Bolzano	11	Marche	19	Umbria
04	Calabria	12	Malise	20	Valle d'Aosta
05	Campania	13	Piemonte	21	Veneto
06	Emilia Romagna	14	Puglia	22	Sardegna R.S.S.
07	Friuli Venezia Giulia	15	Sardegna	23	Sicilia R.S.S.
08	Lazio	16	Sicilia	24	Valle d'Aosta R.S.S.

CAMPO 14*Data di versamento*

Nel punto 14 va indicata la data del versamento.



SEZIONE IV. IMPOSTA SOSTITUTIVA DI CUI AGLI ARTT. 6 E 7 DEL D.LGS. 461/1997 E ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE APPLICATE

La presente sezione deve essere compilata dagli intermediari abilitati all'applicazione dell'imposta sostitutiva e al versamento di cui all'art. 6 del D.Lgs. 461/1997 sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi imponibili ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del Tuir.

Gli intermediari tenuti alla compilazione della presente sezione sono:

- banche e società di intermediazione mobiliare residenti in Italia;
- stabili organizzazioni in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti;
- società fiduciarie di cui alla L. 1966/1939, che amministrano beni per conto di terzi;
- la società "Poste Italiane S.p.A." che colloca strumenti finanziari ai sensi dell'art. 13 della L. 537/1993 e dell'art. 2, comma 26, della L. 662/1996;
- gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201 del D.Lgs. 58/1998;
- le società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzate ai sensi del D.Lgs. 58/1998;
- soggetti abilitati all'applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. 461/1997.



La presente sezione deve essere altresì compilata dai soggetti diversi dalle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e d), del Tuir (agenti di cambio) per indicare i dati relativi all'imposta sostitutiva di cui all'art. 7 del D.Lgs. 461/1997.

Le istruzioni ministeriali alla compilazione del modello precisano che nella presente sezione vanno riportati:

1. i dati relativi ai versamenti effettuati nel 2016 dagli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del D.L. 350/2001, delle somme dovute per l'imposta di bollo speciale annuale sulle attività oggetto di emersione delle medesime attività di cui all'articolo 19, commi da 6 a 12, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011 e successive modificazioni;
2. i dati relativi all'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 2, comma 5, del D.L. 133/2013;
3. i versamenti dell'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe) e dell'imposta sostitutiva corrispondente a quella di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 461/1997, effettuati dal rappresentante fiscale di cui all'articolo 2, paragrafo 4 della Convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica Italia in materia fiscale.



Si fa presente che i versamenti relativi all’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria in regime di risparmio amministrato possono essere scomputati dai successivi versamenti relativi all’imposta stessa. Pertanto il sostituto avrà cura di compilare, in presenza di tali compensazioni interne, anche il punto 10 col codice Y. Lo scomputo dell’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria deve essere sempre evidenziato nel quadro ST, anche in presenza di compensazione integrale, ovvero se la differenza tra il dovuto e l’utilizzato a scomputo è a zero.



Nel caso in cui il versamento dell’Imposta sul valore degli immobili situati all’estero venga effettuato alla data di scadenza relativa ai versamenti dell’Irpef applicando la maggiorazione dello 0,40%, nel punto 2 indicare l’importo dell’imposta dovuta e nel punto 8 indicare l’importo della maggiorazione.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL RIGO ST38: “DATI RELATIVI ALL’INTERMEDIDARIO NON RESIDENTE”

All’interno di questa sezione devono essere indicati i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 del D.Lgs. 461/1997. In particolare, con riferimento a ciascun intermediario non residente, devono essere indicati:

- nel **punto 1** il codice ABI ove attribuito;
- nel **punto 2** il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT;
- nel **punto 3** il codice fiscale italiano se attribuito;
- nel **punto 4** la denominazione della società o ente;
- nel **punto 5** il codice dello Stato estero da rilevare dall’apposita tabella SG - Elenco dei Paesi e territori esteri riportata in Appendice.



Per ciascun intermediario non residente devono essere compilate distinte sezioni dei versamenti riferite ai singoli intermediari.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL RIGO ST39

La presente sezione deve essere compilata, indicando:

- nel **punto 1**, il mese ed anno di decorrenza dell’obbligo di effettuazione del prelievo. Per i versamenti di cui all’art. 7, comma 11, del D.Lgs. 461/1997, indicare 12/2016 ovvero il mese in cui è stato revocato il mandato di gestione; nel caso di somme diverse dalle precedenti per le quali la data di versamento è espressamente prevista dalla norma, va indicato il mese dell’obbligo di effettuazione del versamento (ad esempio con il codice 1140 indicare in questo punto 12/2016). Per i versamenti di cui all’articolo 19, comma 13 del D.L. 201/2011 (Ivie) va indicato il mese e l’anno di scadenza del versamento. Istruzioni per la compilazione Modello 770/2017;
- nel **punto 2**, l’ammontare complessivo delle plusvalenze realizzate e degli altri redditi conseguiti nell’anno 2015, al netto delle minusvalenze compensate;

- In particolare, poi, per la compilazione del punto 10 possono essere utilizzati anche i seguenti codici:

Codice	Descrizione
J	in caso in cui il sostituto ha effettuato il versamento alla scadenza prevista dal comma 1 bis dell'art. 14 D.Lgs. 47/2000.
Y	in caso di utilizzo del credito derivante dal versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 2, comma 5, del D.L. 133/2013. Tale compensazione deve essere indicata in un apposito rigo. Se per il versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze di natura finanziaria (c.t. 1102) sono stati utilizzati sia il credito maturato a seguito dei versamenti relativi all'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime di risparmio amministrato (c.t. 1140), sia crediti di altra natura, è necessario compilare 2 righe separati del prospetto ST, ognuno relativo al tipo di scomputo evidenziato.

PROSPETTO SV-TRATTENUTE DI ADDIZIONALI COMUNALI ALL'IRPEF



2017
Agenzia
Entrate

CODICE FISCALE

QUADRO SV

Trattenute di addizionali comunali all'Irpef

Mod. N.				
---------	--	--	--	--

Il prospetto SV deve essere utilizzato per indicare i dati relativi alle trattenute di addizionali comunali all'Irpef, effettuate anche in sede di assistenza fiscale, nonché per esporre tutti i relativi versamenti.



Qualora i righi del prospetto non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori prospetti.

In questo caso va numerata progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra dei singoli prospetti utilizzati.

L'art. 3 del decreto 5 ottobre 2007 del Ministero dell'Economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 1, comma 143 della L. 296/2006, ha previsto che il versamento dell'addizionale comunale all'Irpef sia attribuito direttamente ai comuni di riferimento.

Ciò premesso:

- nel Modello F24, vanno compilati tanti righe quanti sono i comuni interessati al versamento dell'addizionale comunale;
- nel Prospetto SV, l'esposizione dei dati relativi al versamento delle suddette addizionali deve avvenire in forma aggregata, con riferimento alla data di versamento.

Ai fini che qui rilevano – la compilazione del prospetto SV – pertanto, tutte le addizionali comunali versate nella stessa data devono essere riepilogate in un unico rigo ancorché riferibile a diversi comuni.

Vi sono, tuttavia, specifici casi in cui, seppur eseguiti nella stessa data, i versamenti delle addizionali comunali effettuati vanno esposti in più righe.

Quanto suesposto si verifica, in particolare, nelle ipotesi di:

- difformità relativamente al periodo di riferimento e ai codici tributo;
- presenza di versamenti per ravvedimento;
- versamenti codificati con diverse note a PUNTO 10.



Il presente prospetto non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, qualora non utilizzano i modelli di pagamento F24 e F24EP per i versamenti delle ritenute.

In particolare, come chiarito dalle istruzioni alla compilazione del Modello, predisposte dall'Agenzia delle Entrate, i dati da indicare nel prospetto SV devono riferirsi:

- alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali comunali all'Irpef effettuati in forma rateizzata nel corso del 2015 con riferimento all'anno 2015;
- alle trattenute e i relativi versamenti dell'acconto delle addizionali comunali all'Irpef effettuati in forma rateizzata nel corso del 2016 con riferimento all'anno 2016;
- alle trattenute e ai relativi versamenti effettuati a titolo di addizionali comunali all'Irpef effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2016;
- alle trattenute e ai relativi versamenti effettuati a titolo di addizionali comunali all'Irpef a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2016;
- ai dati dei versamenti tardivi delle addizionali comunali all'Irpef, inerenti al periodo d'imposta 2016, effettuati entro la presentazione della dichiarazione.



Non devono essere indicati le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali comunali all'Irpef effettuati in forma rateizzata nell'anno 2017 con riferimento all'anno 2016.



Nelle ipotesi di passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta, il sostituto d'imposta cessionario dovrà riportare per ciascun periodo di riferimento i dati degli importi da esso prelevati per effetto del passaggio di dipendenti con le ordinarie modalità avendo cura però di riportare al punto 10 il codice "N".

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO SV

SV2	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato
	1 mese	anno	2	6	7
	Interessi	Ravvedimento	Note	Codice tributo/Capitolo	Data di versamento
	8	9	10	11	14 giorno mese anno

CAMPO 1

Periodo di riferimento

Nel punto 1 deve essere riportato, per ogni importo trattenuto, il periodo di riferimento.

Qualora non diversamente specificato, tale periodo è costituito dal mese e dall'anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo.

Le istruzioni precisano che la stessa modalità di compilazione va utilizzata anche nel caso di versamento mediante ravvedimento operoso; non rileva, pertanto, ai fini della compilazione del punto in oggetto, l'eventualità che il versamento sia stato effettuato in ritardo.

CAMPO 2

Trattenute effettuate

In corrispondenza del punto 2 va indicato

- l'importo delle addizionali comunali trattenute;
- il totale delle somme e degli interessi (per rettifica o per rateizzazione) trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale.

L'importo restituito con l'utilizzo delle suddette somme indicate va esposto, unitamente agli altri versamenti in eccesso e restituzioni effettuate, al rigo SX4, colonna 3, del prospetto SX, mentre l'importo del credito utilizzato nel modello di pagamento F24 deve essere riportato nel punto SX1 colonna 2 del quadro SX.

Qualora, entro i termini di consegna del Modello CU 2016, il sostituto d'imposta abbia restituito al sostituto trattenute a titolo di addizionali comunali all'Irpef operate nell'anno 2015 e non dovute in tutto o in parte:

- nel punto 2 deve essere indicato l'importo effettivamente dovuto (importo originariamente prelevato al netto delle restituzioni) risultante dalle predette certificazioni;
- nel punto 7, deve essere riportato l'importo effettivamente versato.

In tal modo, il sostituto d'imposta evidenzia direttamente un credito a lui spettante.



Le compensazioni effettuate nel modello di pagamento F24 utilizzando i codici tributo istituiti dalla Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 13 del 10 febbraio 2015, non devono essere riportate nel presente prospetto.

CAMPO 6

Crediti di imposta utilizzati a scomputo

Nel punto 6 va indicato l'importo dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione interna direttamente a scomputo di quanto indicato nel punto 2.

Si precisa che nel presente punto non possono essere indicati i crediti d'imposta da utilizzare esclusivamente nell'ambito del modello di pagamento F24.

CAMPO 7

Importo versato

Nel punto 7 va indicato l'importo risultante dalla colonna "Importi a debito versati" del modello di pagamento F24 indipendentemente dall'effettuazione di compensazioni esterne.

Tale importo, in caso di ravvedimento operoso, è comprensivo degli eventuali interessi indicati al successivo punto 8.

CAMPO 8

Interessi

Al punto 8 va indicato l'importo complessivo degli interessi versati dal sostituto d'imposta in caso di versamenti di addizionali comunali all'Irpef, anche per assistenza fiscale, effettuati mediante ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997.



Non deve essere compilato alcun rigo per il versamento della sanzione.

CAMPO 9

Ravvedimento

Nel caso in cui il versamento, evidenziato al punto 7, è stato oggetto di ravvedimento operoso, occorre barrare la casella corrispondente al punto 9.

CAMPO 10

Note

Ai fini della compilazione del punto 10, devono essere utilizzati specifici codici, indicativi di altrettanto specifiche fattispecie, dettati dalle istruzioni alla compilazione del Modello e di seguito riportati:

Codice	Descrizione
B	Se il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/1973, su somme e valori relativi al 2016 erogati entro il 12 gennaio 2017.
D	Se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2016 nei mesi di gennaio 2017.
E	Se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2016 nei mesi di febbraio 2017.
F	Se il versamento si riferisce alla regolarizzazione delle ritenute e delle trattenute da effettuarsi entro il 31 maggio 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, come disposto dal comma 1 dell'articolo 48 del D.L. 189/2016.
K	Se nel rigo sono riportati i dati delle, trattenute a titolo di addizionale comunale all'Irpef operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel quadro SV intestato al soggetto che prosegue l'attività.
L	Se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, relativo a trattenute a titolo di addizionale comunale all'Irpef indicate nel quadro SV intestato al soggetto estinto.



Il presente prospetto non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO SX

RIGO SX1

SX1	Credito derivante da conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno	Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale	Versamenti 2016 in eccesso	Credito marittimi imbarcati e assimilati
	1	2	3	5
	Credito per famiglie numerose	Credito per canoni di locazione	Credito derivante da conguaglio su somme di cui legge n. 208/2015	Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale
	6	7	8	9

COLONNA 1

Credito derivante da conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno

Nella colonna 1 deve essere indicato:

- l'importo complessivo dei crediti di ritenute derivanti da operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno restituiti utilizzando:
 - somme anticipate dal sostituto stesso;
 - ritenute su redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o assimilati assoggettati a tassazione ordinaria (ad esempio ritenute su redditi lavoro autonomo, ritenute su redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata);
 - trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale all'Irpef effettuate per gli stessi fini e nell'ambito delle medesime operazioni di conguaglio.

Si precisa che in tale punto deve essere compreso anche l'importo rimborsato al dipendente a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei mesi di gennaio o febbraio utilizzando le ritenute operate su somme e valori relativi ai primi due mesi del 2017;

- l'importo complessivo dei crediti di addizionali all'Irpef restituiti ai dipendenti a seguito di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno.

COLONNA 2

Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale

Nel rigo SX1, **colonna 2**, deve essere indicato l'importo del credito derivante da conguaglio di assistenza fiscale da utilizzare in compensazione mediante modello F24.

COLONNA 3

Versamenti 2016 in eccesso

Nel rigo SX1, **colonna 3**, deve essere indicato l'ammontare complessivo dei versamenti in eccesso risultanti dai prospetti ST e SV.

COLONNA 5

Credito marittimi imbarcati e assimilati

Nel rigo SX1, **colonna 5**, deve essere indicato l'importo del credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo

corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, di cui all'art. 4 del D.L. 457/1997, esteso alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, dall'art. 2, comma 2 della L. 203/2008 da utilizzare in compensazione mediante modello F24 (cod. trib. 1634, 164E).

COLONNA 6

Credito per famiglie numerose

Nel rigo SX1, **colonna 6**, deve essere indicato il credito riconosciuto per famiglie numerose di cui all'art. 12, comma 3 del Tuir relativo all'anno di imposta 2016 da utilizzare in compensazione mediante modello F24 (cod. trib. 1632, 162E).

Si precisa che tale ammontare deve essere indicato al netto di quanto eventualmente recuperato in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

COLONNA 7

Credito per canoni di locazione

Nel rigo SX1, **colonna 7**, deve essere indicato il credito per canoni di locazione di cui all'art. 16, comma 1-sexies del Tuir relativo all'anno di imposta 2016 da utilizzare in compensazione mediante modello F24 (cod. trib. 1633, 163E).

Si precisa che tale ammontare deve essere indicato al netto di quanto eventualmente recuperato in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

COLONNA 8

Credito derivante da conguaglio su somme di cui L. 208/2015

Nel rigo SX1, **colonna 8**, deve essere indicato l'importo del credito d'imposta sostitutiva generatosi a seguito di effettuazione di operazione di conguaglio su somme di cui all'art. 1 commi 182-190 della L. 208/2015, assoggettate precedentemente ad imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria da utilizzare in compensazione mediante modello F24 (cod. trib. 1627).

COLONNA 9

Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale

Nel rigo SX1, **colonna 9**, deve essere indicato deve essere indicato l'importo relativo all'eccedenza d'imposta risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitali erogate in anni precedenti da utilizzare in compensazione mediante modello F24 (cod. trib. 1627).

RIGO SX 4

Importo complessivo	SX4	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2015	Crediti maturati nel 2016	Credito risultante dalla dichiarazione relativo al 2015 e crediti maturati nel 2016 utilizzati nel Mod. F24	Credito da DI	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso
		2	3	4	5	6	7

Il **rigo SX4** è strutturato su sei colonne nelle quali devono essere indicati i dati complessivi relativi al credito e alle compensazioni effettuate nell'anno 2016.

In particolare:

COLONNA 2

Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2015

Nella **colonna 2** va indicato l'importo a credito risultante dalla precedente dichiarazione (mod. 770/2016). Le istruzioni alla compilazione del modello precisano che nel caso di presentazione di un unico flusso attinente a tutti i dati dei versamenti, l'ammontare del credito da riportare a colonna 2 si ottiene dalle seguenti colonne del mod. 770/2016:

$$\text{SX32 (colonna 2 – colonna 1)} + \text{SX33 (colonna 2 – colonna 1)} + \text{SX34 (colonna 2 – colonna 1)}$$

Nel caso di presentazione di flussi separati, l'ammontare del credito da riportare nella colonna 1 è invece pari a:

- SX32 (colonna 2 – colonna 1) qualora sia stato inviato solo il flusso relativo ai versamenti di ritenute di reddito dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
- SX33 (colonna 2 – colonna 1) qualora sia stato inviato solo il flusso relativo ai versamenti di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- SX34 (colonna 2 – colonna 1) qualora sia stato solo il flusso relativo ai versamenti da ritenute di capitale.



Nel caso di presentazione di un flusso contenente i versamenti riferiti a due delle tre categorie di ritenute o imposte sostitutiva, dovranno essere riportati nella colonna 2 i residui dell'anno precedente a cui tali crediti si riferiscono.

COLONNA 3

Crediti maturati nel 2016

Nella **colonna 3**, deve essere riportata la somma risultante dalla somma delle colonne 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9 del Rigo SX1.

COLONNA 4

Ammontare utilizzato a scomputo dei versamenti 2016

Nella **colonna 4**, deve essere riportato l'ammontare del credito indicato nella precedente colonna 2, utilizzato in compensazione con modello F24, ai sensi del D.Lgs. 241/1997, entro la data di presentazione di questa dichiarazione; deve essere inoltre indicato l'ammontare del credito indicato nella precedente colonna 3 utilizzato in compensazione con modello F24. Il credito utilizzato in compensazione deve essere esposto al netto degli eventuali riversamenti.

COLONNA 5

Credito risultante dalla dichiarazione 2015 e crediti maturati nel 2016 utilizzati Mod. F24.

Nella colonna 5 deve essere indicato il maggior credito risultante dalla somma della colonna 5 del Quadro DI, ossia il maggior credito che emerge dalla dichiarazione integrativa a favore presentata nel 2016, ai sensi dell'articolo 2 comma 8-bis del D.P.R. 322/1998, come modificato dall'articolo 5 del D.L. 193/2016, convertito, dalla L. 225/2016. In questa casella vanno indicati tutti i maggior crediti individuati con le note Note A, B, C, D, E ed F della colonna 2 del Quadro DI.

COLONNA 6*Codice da utilizzare in compensazione*

Nella **colonna 6** va indicato il credito, pari all'importo di colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4 meno colonna 5, che si intende utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997, avvalendosi del Mod. F24.

COLONNA 7*Credito di cui si chiede il rimborso*

Nella **colonna 7** va indicato l'importo di colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4 meno colonna 5, chiesto a rimborso.

Si ricorda che non può essere richiesta a rimborso la parte di credito indicata nella precedente colonna 6. Qualora nella colonna 6 del rigo SX4 della precedente dichiarazione sia stato indicato l'importo del credito chiesto in compensazione, il sostituto d'imposta dovrà, comunque, presentare il modello 770/2017 semplificato compilando il frontespizio e il riepilogo delle compensazioni (rigo SX4) anche se nel corso dell'anno 2016 non sono state operate ritenute alla fonte, al fine di effettuare la scelta fra la compensazione e il rimborso del residuo credito.



Si precisa che, l'articolo 1, comma 574, della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), subordina l'utilizzo in compensazione dei crediti per importi superiori a 15.000 euro annui alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione da cui il credito emerge. In alternativa all'apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile.

RIGO SX 31

Regioni a statuto speciale SX31

VA¹SA²SI³**Regioni a statuto speciale**

Per la compilazione del rigo SX31 seguire le seguenti istruzioni:

- **Valle d'Aosta:** la **casella 1** deve essere barrata dai sostituti d'imposta tenuti ad effettuare i versamenti separati ovvero le distinte contabilizzazioni, previsti dall'art. 6 della L. 690/1981, relativamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente spettanti alla Regione Valle d'Aosta. In particolare la casella dovrà essere barrata dai sostituti aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale e che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso impianti situati nel territorio della Regione Valle d'Aosta e, che hanno effettuato il versamento di tali ritenute, separatamente, con i codici tributo 1920, 1921, 1914 e 1916. La stessa casella dovrà essere barrata dai sostituti aventi domicilio fiscale nel territorio della Regione Valle d'Aosta che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso impianti ubicati fuori dal territorio regionale, utilizzando per il versamento di tali ritenute, separatamente, i codici tributo 1301, 1302, 1312.
- **Sardegna:** la **casella 2** deve essere barrata dai sostituti d'imposta che sono imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) fuori dal territorio della Regione Sardegna e che hanno operato, ai fini dell'Irpef, ritenute alla fonte, di cui all'art. 23 del D.P.R. 600/1973, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti situati nel territorio della Regione Sardegna e, che hanno effettuato il versamento di tali ritenute, separatamente, con i codici tributo 1901, 1902, 1912 e 1913. La stessa casella dovrà essere barrata dai sostituti d'imposta che sono

imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) nel territorio regionale e che hanno operato ritenute alla fonte, di cui all'art. 23 del D.P.R. 600/1973, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti e impianti situati fuori dal territorio della Regione Sardegna utilizzando per il versamento di tali ritenute, separatamente, i codici tributo 1301, 1302, 1312.

- **Sicilia:** la **casella 3** deve essere barrata dai sostituti d'imposta titolari di imprese industriali e commerciali non domiciliate fiscalmente in Sicilia, ma con stabilimenti e impianti situati nel territorio della predetta regione, che hanno operato ritenute alla fonte di cui all'art. 23 del D.P.R. 600/1973, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti predetti e che hanno effettuato il versamento di tali ritenute, separatamente, con i codici tributo 1601, 1602, 1612 e 1613. La stessa casella dovrà essere barrata dai sostituti d'imposta imprese industriali e commerciali con domicilio fiscale nel territorio regionale e stabilimenti e impianti industriali e commerciali situati nel restante territorio nazionale e che hanno utilizzato per il versamento di tali ritenute, separatamente, i codici tributo 1301, 1302, 1312.

RIGO SX32 – SX34

Riepilogo del credito da utilizzare in compensazione	SX32	Credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale	(di cui trasferito al consolidato	1	)	2
	SX33	Credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi	(di cui trasferito al consolidato		)	
	SX34	Credito scaturito da ritenute di capitale	(di cui trasferito al consolidato		)	

Riepilogo del credito da utilizzare in compensazione

La compilazione di tale sezione è obbligatoria qualora dalla presente dichiarazione risulti un credito richiesto in compensazione (rigo SX4, colonna 6).

La sezione è volta a consentire un corretto utilizzo del suddetto credito qualora nel periodo d'imposta successivo il sostituto intenda avvalersi della facoltà di trasmettere le Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente ed i relativi prospetti SS, ST, SV, SX e SY separatamente dalle Comunicazioni dati lavoro autonomo e dai relativi prospetti SS, ST, SV, SX e SY. In questa ipotesi, infatti, il sostituto potrà effettuare compensazioni all'interno di ciascun prospetto ST e SV ai sensi del D.P.R. 445/1997, utilizzando esclusivamente crediti aventi la stessa natura delle ritenute che si intendono compensare.

Nel **rigo SX32, colonna 2** indicare la quota del credito di cui al rigo SX4 colonna 6, da utilizzare in compensazione, scaturita da ritenute su redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati nonché dall'assistenza fiscale prestata. Tale importo è comprensivo di quello eventualmente esposto a colonna 1.

La **colonna 1** è riservata ai soggetti che hanno optato per il consolidato (artt. 117 e ss. del Tuir). Tali soggetti possono cedere in tutto o in parte il credito evidenziato in colonna 2 ai fini della compensazione dell'Ires dovuta dalla società consolidante per effetto della tassazione di gruppo.

L'importo del credito residuo (SX32 colonna 2 – SX32 colonna 1) dovrà essere utilizzato, nel caso di compensazione tramite modello F24, esclusivamente con il codice tributo 6781.

Qualora il sostituto opti, nel periodo d'imposta successivo, per la trasmissione separata, unitamente al frontespizio, delle Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente e dei relativi prospetti SS, ST, SV, SX e SY potrà utilizzare esclusivamente tale credito residuo per effettuare compensazioni interne con i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati.

Nel **rigo SX33, colonna 2** indicare la quota del credito di cui al rigo SX4 colonna 6, da utilizzare in compensazione, scaturita da ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Tale importo è comprensivo di quello eventualmente esposto a colonna 1.

La **colonna 1** è riservata ai soggetti che hanno optato per il consolidato (artt. 117 e ss. del Tuir). Tali

soggetti possono cedere in tutto o in parte il credito evidenziato in colonna 2 ai fini della compensazione dell'Ires dovuta dalla società consolidante per effetto della tassazione di gruppo.

L'importo del credito residuo (SX33 colonna 2 – SX33 colonna 1) dovrà essere utilizzato, nel caso di compensazione tramite modello F24, esclusivamente con il codice tributo 6782.

Qualora il sostituto opti, nel periodo d'imposta successivo, per la trasmissione separata, unitamente al frontespizio, delle Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo e dei relativi prospetti ST, SV, SX e SY potrà utilizzare esclusivamente tale credito residuo per effettuare compensazioni interne con i versamenti attinenti ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi.

Si ricorda che l'importo del credito complessivamente ceduto non può superare euro 516.456,90 in quanto opera il limite di cui all'art. 25 del D.Lgs. 241/1997.

Si precisa inoltre che anche per i crediti ceduti dovranno essere utilizzati nel modello di pagamento F24 esclusivamente i codici tributo 116E, 167E, 6781 e 6782 sopra indicati secondo la provenienza del credito.

Nel **rigo SX34, colonna 2** indicare la quota del credito di cui al rigo SX4 colonna 6, da utilizzare in compensazione, scaturita da ritenute su redditi di capitale e dalle imposte su redditi diversi di natura finanziaria. Tale importo è comprensivo di quello eventualmente esposto a colonna 1.

La colonna 1 è riservata ai soggetti che hanno optato per il consolidato (artt. 117 e ss. del Tuir). Tali soggetti possono cedere in tutto o in parte il credito evidenziato in colonna 2 ai fini della compensazione dell'Ires dovuta dalla società consolidante per effetto della tassazione di gruppo.

L'importo del credito residuo (SX34 colonna 2 – SX34 colonna 1) dovrà essere utilizzato, nel caso di compensazione nel modello F24, con il codice tributo 6783 e nel modello F24EP con il codice tributo 168E. Si ricorda che l'importo del credito complessivamente ceduto non può superare 700.000 euro, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 9, comma 2, del D.L. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 64/2013.

Riepilogo altri crediti

Riepilogo altri crediti				
SX35	Credito di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 143/2005 (canoni)	credito maturato nel 2016 1	credito utilizzato in F24 2	ammontare credito residuo 3
SX36	Credito di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 143/2005 (interessi)	credito maturato nel 2016 1	credito utilizzato in F24 2	ammontare credito residuo 3
SX37	Credito per anticipo sul TFR versato negli anni 1997 e 1998	credito spettante nel 2016 1	credito acquisito 2	credito ceduto 3
		credito utilizzato a scomputo 5	ammontare credito residuo 6	credito utilizzato in F24 4
SX40	Credito d'imposta delle riserve matematiche di rami vita	credito residuo anno precedente 1	credito maturato nell'anno 2	credito utilizzato in F24 3
		credito ulteriore maturato per il 2011 5	ammontare credito residuo 6	credito maturato per il 2011 4
SX41	Ulteriore credito su imposta riserve matematiche	credito spettante 1	credito acquisito 2	codice fiscale cedente 3
			codice fiscale cessionario 5	credito ceduto 4
SX42	Credito di cui all'Art.1 comma 2 sexies D.L. 209 del 2002	credito spettante 1	credito acquisito 2	codice fiscale cedente 3
			codice fiscale cessionario 5	credito ceduto 4
SX44	Risparmio di imposta degli organismi di investimento collettivo	Risparmio spettante 1	Risparmio utilizzato 2	Importo utilizzato a scomputo ritenute art. 10-ter L. n. 77/83 3
			Risparmio ceduto 5	Risparmio certificato ai partecipanti 4
				Risparmio residuo 7

SX46	Credito per acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato	Credito spettante	Credito acquisito	Codice fiscale cedente	
		1	2	3	
		Credito ceduto	Codice fiscale cessionario	Credito maturato	
		4	5	6	
		Credito utilizzato	Credito residuo		
		7	8		
SX47	Credito bonus riconosciuto	Credito residuo anno precedente	Anno 2016	Credito recuperato	Credito utilizzato in F24
		1	2	3	4
		Credito residuo			
		5			

Nel **rigo SX35**, indicare il credito corrispondente alle ritenute di cui all'art. 25, ultimo comma del D.P.R. 600/1973, restituite ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 143/2005, da utilizzare in compensazione esclusivamente mediante il modello di pagamento F24 (codice tributo 6788). In particolare indicare:

- nella **colonna 1**, va indicato l'importo a credito risultante dalla colonna 3 del rigo SX35 della precedente dichiarazione nonché il credito maturato nel 2016 a seguito del rimborso, in tale anno, delle ritenute operate dal 1° gennaio 2004 al 26 luglio 2005, a società o stabili organizzazioni di società situate in altro stato membro dell'Unione Europea, e non dovute ai sensi dell'art. 26-quater, del D.P.R. 600/1973;
- nella **colonna 2**, il credito utilizzato in compensazione nell'anno 2016 mediante modello F24 (codice tributo 6788);
- nella **colonna 3**, il credito residuo risultante dalla differenza tra la colonna 1 e la colonna 2, compreso dell'eventuale importo dichiarato in quadro DI con Nota G.

Nel **rigo SX36**, indicare il credito corrispondente alle ritenute di cui all'art. 26, ultimo comma del D.P.R. 600/1973, restituite ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 143/2005, da utilizzare in compensazione esclusivamente mediante il modello di pagamento F24 (cod. trib. 6787). In particolare indicare:

- nella **colonna 1**, va indicato l'importo a credito risultante dalla colonna 3 del rigo SX36 della precedente dichiarazione nonché il credito maturato nel 2015, a seguito del rimborso delle ritenute operate dal 1° gennaio 2004 al 26 luglio 2005, a società o stabili organizzazioni di società situate in altro stato membro dell'Unione Europea, e non dovute ai sensi dell'art. 26-quater, del D.P.R. 600/1973;
- nella **colonna 2**, il credito utilizzato in compensazione nell'anno 2016 mediante modello F24;
- nella **colonna 3**, il credito residuo risultante dalla differenza tra la colonna 1 e la colonna 2, compreso dell'eventuale importo dichiarato in quadro DI con Nota H.

Nel **rigo SX37** devono essere forniti i dati relativi al credito d'imposta derivante dal versamento negli anni 1997 e 1998, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 211, 212 e 213 della L. 662/1996, dell'anticipo delle imposte da trattenere ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione dei trattamenti di fine rapporto. In particolare indicare:

- nella **colonna 1**, l'importo del credito residuo rivalutato utilizzabile alla data del 1 gennaio 2016 (credito risultante dal rigo SX37 col. 6 della precedente dichiarazione aumentato della rivalutazione);
- nella **colonna 2**, l'importo del credito acquisito per effetto di operazioni straordinarie verificatesi nel corso del 2016 che non comportino estinzione del sostituto d'imposta (es. cessione di azienda);
- nella **colonna 3**, l'importo del credito ceduto per effetto di operazioni straordinarie verificatesi nel corso del 2016 che non comportino estinzione del sostituto d'imposta (es. cessione di azienda);
- nella **colonna 4**, l'ammontare del credito indicato nelle precedenti colonne 1 e 2 utilizzato nel mod. F24 (codice tributo 1250) dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 a compensazione delle ritenute operate nell'anno sul TFR a qualunque titolo erogato o della imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR come previsto dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 29 del 20/03/2001;

- nella **colonna 5**, l'importo del credito indicato nelle precedenti colonne 1 e 2 utilizzato nel punto 6 dei quadri ST (prima sezione) della presente dichiarazione a scomputo delle ritenute operate nell'anno sul TFR erogato;
- nella **colonna 6**, l'importo del credito residuo risultante alla data del 31 dicembre 2016 dalla seguente operazione: colonna 1 + colonna 2 – colonna 3 – colonna 4 – colonna 5. Si ricorda che il suddetto credito non può essere utilizzato ai fini della compensazione di imposte diverse da quelle indicate e che tale importo deve essere compreso dell'eventuale importo dichiarato in quadro DI con Nota I.

Il **rigo SX40** deve essere compilato dalle società di assicurazione che hanno applicato sulle riserve matematiche dei rami vita l'imposta di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 209/2002, convertito dalla L. 265/2002 e successive modificazioni per indicare il recupero delle relative somme versate. Tali somme costituiscono credito da utilizzare per il versamento delle ritenute di cui all'art. 6 della L. 482/1985 e delle imposte sostitutive di cui all'art. 26-ter del D.P.R. 600/1973, applicate sui rendimenti dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita indicati nell'art. 44, comma 1, lett. g-quater) e g-quinquies), del Tuir.

A tal fine nel modello di versamento F24 va utilizzato il codice tributo 6780. Si ricorda che a decorrere dal 2007, se l'ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno è inferiore all'imposta versata per il quinto anno precedente, la differenza costituisce un credito ulteriore che può essere computato, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, anche oltre il limite previsto dall'art. 34, comma 1, della L. 388/2000, ovvero ceduto a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'art. 43-ter del D.P.R. 602/1973. Per l'utilizzo di tale ulteriore credito, si rinvia alle istruzioni per la compilazione del rigo SX41 del quadro SX.

In **colonna 1** va indicato il credito residuo dell'anno precedente, corrispondente all'importo del rigo SG22 del modello 770/2016 Ordinario.

In **colonna 2** va indicato il credito maturato per l'anno 2015, corrispondente all'importo di rigo RQ53 colonna 2, del quadro RQ del modello Unico 2016 Società di Capitali ovvero l'importo indicato nel rigo SG14, colonna 3, per le imprese di assicurazione estere che operano in regime di LPS.

In **colonna 3** va indicato il credito utilizzato in compensazione nel corso del 2016, ai sensi del D.Lgs. 241/1997, tramite il codice tributo 6780.

In **colonna 4** va indicato il credito maturato per l'anno 2011, corrispondente all'importo indicato nel rigo RQ49, colonna 2, del quadro RQ del modello Unico 2012 Società di capitali e in **colonna 5** il credito ulteriore maturato con riferimento all'anno 2011, corrispondente alla differenza tra l'imposta sulle riserve matematiche relativa all'anno 2011 riportata in colonna 4 e l'ammontare complessivo delle ritenute e imposte sostitutive dovute per l'anno 2016, indicate nei primi tre prospetti del Quadro SG. Tale importo deve essere riportato nel rigo SX41, colonna 1.

In **colonna 6** va indicato il credito residuo risultante dalla seguente operazione: col. 1 + col. 2 – col. 3 – col. 5

Nel **rigo SX41** devono essere forniti i dati relativi al credito maturato a seguito dei versamenti dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita di cui al D.L. 209/2002, effettuati con i codici tributo 1681 e 1682, il quale credito, ricorrendo le condizioni previste dal comma 2 dell'art. 1 del citato D.L. 209/2002, potrà essere utilizzato per la compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'art. 17 del citato D.Lgs. 241, anche oltre il limite previsto dall'art. 34, comma 1, della L. 388/2000, ovvero ceduto a società o enti appartenenti al gruppo. In particolare indicare:

- nella **colonna 1**, l'importo del credito utilizzabile alla data del 1° gennaio 2016, evidenziato nel rigo SG21, colonna 2 aumentato del credito residuo risultante dal rigo SX41, colonna 7, del modello 770/2016;

- nella **colonna 2**, l'importo del credito acquisito per effetto di cessioni infragruppo avvenute con le modalità previste dall'art. 43-ter del D.P.R. 602/1973;
- nella **colonna 3**, il codice fiscale del soggetto cedente del credito ceduto;
- nella **colonna 4**, l'importo del credito ceduto per effetto di cessioni infragruppo avvenute con le modalità previste dall'art. 43-ter del D.P.R. 602/1973;
- nella **colonna 5**, il codice fiscale del soggetto cessionario del credito;
- nella **colonna 6**, l'ammontare del credito utilizzato nel mod. F24 (codice tributo 6780) dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, a compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, anche oltre il limite previsto dall'art. 34, comma 1, della L. 388/2000;
- nella **colonna 7**, l'importo del credito residuo alla data del 31 dicembre 2016 risultante dalla seguente operazione: colonna 1 + colonna 2 – colonna 4 – colonna 6 tale importo deve essere comprensivo dell'eventuale importo dichiarato in quadro DI con Nota J.

Nel **rigo SX42** devono essere forniti i dati relativi al credito maturato a seguito dei versamenti dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi esteri di cui all'art. 1 comma 2-sexies D.L. 209/2002, effettuati con il codice tributo 1695 il quale credito, potrà essere utilizzato per la compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'art. 17 del citato D.Lgs. 241, ovvero ceduto a società o enti appartenenti al gruppo.

In particolare indicare:

- nella **colonna 1**, l'importo del credito utilizzabile alla data del 1° gennaio 2016, evidenziato nel rigo SG23, colonna 2 aumentato del credito residuo risultante dal modello 770/2016;
- nella **colonna 2**, l'importo del credito acquisito per effetto di cessioni avvenute infragruppo o per effetto di operazioni straordinarie (quali fusioni, scissioni, conferimenti o cessioni di rami di azienda) dall'art. 43-ter del D.P.R. 602/1973;
- nella **colonna 3**, il codice fiscale del soggetto cedente del credito ceduto;
- nella **colonna 4**, l'importo del credito ceduto per effetto di cessioni avvenute infragruppo o per effetto di operazioni straordinarie (quali fusioni, scissioni, conferimenti o cessioni di rami di azienda);
- nella **colonna 5**, il codice fiscale del soggetto cessionario del credito;
- nella **colonna 6**, l'ammontare del credito utilizzato nel mod. F24 (codice tributo 6780) dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; Istruzioni per la compilazione Modello 770/2017;
- nella **colonna 7**, l'importo del credito residuo alla data del 31 dicembre 2016 risultante dalla seguente operazione: colonna 1 + colonna 2 – colonna 4 – colonna 6 tale importo deve essere comprensivo dell'eventuale importo dichiarato in quadro DI con Nota J;
- nella **colonna 8**, l'importo del credito chiesto a rimborso.

Il **rigo SX44** va compilato dalle società di gestione del risparmio, dalle SICAV di diritto italiano e dai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni dei fondi lussemburghesi storici ai fini della indicazione dei dati riepilogativi delle compensazioni effettuate tra i risultati negativi di gestione accumulati dagli organismi di investimento alla data del 30 giugno 2011 e i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento di diritto italiano assoggettati a ritenuta di cui all'art. 26-quinquies del D.P.R. 600/1973 e i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento in valori mobiliari di diritto estero assoggettati a ritenuta di cui all'art. 10-ter, commi 1e 2, della L. 77/1983. In particolare, ai sensi dell'art. 2, comma 71, del D.L. 225/2010, la società di gestione del risparmio, la SICAV ovvero i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di fondi lussemburghesi storici accreditano al fondo o al comparto al quale è imputabile il risultato negativo compensato il 26% dell'ammontare dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento.

Al riguardo si ricorda che le predette operazioni di compensazione non sono assoggettate ai limiti e agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 241/1997 (v. circolare n. 33/E/2011). Pertanto, le operazioni in commento non devono essere evidenziate nel modello F24 e possono essere effettuate senza tener conto del

limite di 700.000 euro, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 9, comma 2, del D.L. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 64/2013. Tali compensazioni non devono essere riportate nel quadro ST. In particolare, nel **rigo SX44** va indicato:

- nella **colonna 1**, l'importo totale del risparmio d'imposta non utilizzati in compensazione come risultante dal quadro SX del modello 770/2016;
- nella **colonna 2**, l'importo del risparmio d'imposta indicato nella colonna 1 utilizzato in compensazione nell'anno 2016 con le ritenute di cui all'art. 26-quinquies del D.P.R. 600/1973;
- nella **colonna 3**, l'importo del risparmio d'imposta indicato nella colonna 1 utilizzato in compensazione nell'anno 2016 con le ritenute di cui all'art. 10-ter, commi 1 e 2, della L. 77/1983;
- nella **colonna 4**, l'importo del risparmio d'imposta indicato nella colonna 1 oggetto di certificazione ai partecipanti a seguito della cessazione dell'organismo di investimento;
- nella **colonna 5**, l'importo del risparmio d'imposta indicato nella colonna 1 oggetto di trasferimento a seguito di operazioni straordinarie (cessioni di ramo d'azienda, operazioni di fusione, ecc.);
- nella **colonna 6**, l'importo del risparmio d'imposta acquisito a seguito di operazioni straordinarie (acquisto di rami di azienda, operazioni di fusione, ecc.);
- nella **colonna 7**, l'importo del risparmio d'imposta residuo, compreso dell'eventuale importo dichiarato in quadro DI con nota K.

Nel **rigo SX46** devono essere forniti i dati relativi al credito maturato a seguito dei versamenti relativi all'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 2, comma 5, del D.L. 133/2013. In particolare indicare:

- nella **colonna 1**, l'importo del credito utilizzabile alla data del 1° gennaio 2016 risultante dal versamento relativo all'acconto dell'imposta sostitutiva dei redditi di natura finanziaria in regime di risparmio amministrato versato nel 2015 al netto di quanto già compensato con i versamenti dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime di risparmio amministrato, già evidenziati nel modello 770/2016;
- nella **colonna 2**, l'importo del credito acquisito per effetto di cessioni infragruppo avvenute con le modalità previste dall'art. 43-ter del D.P.R. 602/1973 o per effetto di operazioni straordinarie (quali fusioni, scissioni, conferimenti o cessioni di rami di azienda);
- nella **colonna 3**, il codice fiscale del soggetto cedente del credito ceduto o trasferente (società incorporata, scissa, conferente ecc.);
- nella **colonna 4**, l'importo del credito ceduto per effetto di cessioni infragruppo avvenute con le modalità previste dall'art. 43-ter del D.P.R. 602/1973 o per effetto di operazioni straordinarie (quali fusioni, scissioni, conferimenti o cessioni di rami di azienda);
- nella **colonna 5**, il codice fiscale del soggetto cessionario del credito o beneficiario (società incorporante o risultante dalla fusione, società beneficiaria della scissione, conferitaria ecc.);
- nella **colonna 6**, l'importo del credito maturato nell'anno 2016 a seguito del versamento relativo all'acconto effettuato entro il 16 dicembre 2016, a lordo dello scomputo dell'eventuale eccedenza del credito per il versamento dell'acconto dell'anno precedente;
- nella **colonna 7**, deve essere indicato l'importo del credito di cui alle precedenti colonne utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 445/1997, limitatamente alla parte utilizzata a scomputo dei versamenti relativi al periodo di imposta della presente dichiarazione e per l'eventuale eccedenza del versamento dell'acconto da eseguire nel medesimo periodo;
- nella **colonna 8**, l'importo del credito residuo risultante dalla seguente operazione colonna 1 + colonna 2 – colonna 4 + colonna 6 – colonna 7 tale importo deve essere maggiorato dell'eventuale importo dichiarato in quadro DI con nota L.

- nella **colonna 1**, il credito residuo dell'anno precedente;
- nella **colonna 2**, l'ammontare del credito bonus Irpef riconosciuto dal sostituto d'imposta nell'anno 2016. Si precisa che tale ammontare deve essere indicato al lordo di quanto eventualmente recuperato;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del credito bonus Irpef riconosciuto e successivamente recuperato dal sostituto d'imposta in sede di effettuazione delle operazioni di congruaggio, da esporre anche nella prima sezione del Quadro ST. Si precisa che detto credito recuperato non è quello utilizzato in compensazione bensì quello recuperato dal sostituto in quanto non spettante e può riferirsi anche a crediti bonus Irpef riconosciuti da precedenti sostituti d'imposta;
- nella **colonna 4** l'ammontare del credito bonus Irpef utilizzato nel modello di pagamento F24 (cod. trib.1655 e 165E) fino al 16 marzo 2017;
- nella **colonna 5** il credito bonus Irpef che residua e che può essere utilizzato l'anno successivo, compreso dell'eventuale importo dichiarato in quadro DI con Nota M.



Somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da art. 25 del D.L. n. 78/2010, somme corrisposte a percipienti esteri privi di codice fiscale

Mod. N.

11



 Nell'ipotesi di pignoramento presso terzi dell'assegno periodico di mantenimento del coniuge qualora il terzo erogatore conosca la natura delle somme erogate (ad esempio in quanto datore di lavoro del coniuge obbligato), quest'ultimo applicherà le ordinarie ritenute previste per tale tipologia di reddito. In tal caso non dovrà essere riportato nel presente prospetto alcun importo in quanto tutti i dati riferiti alla suddetta tassazione sono indicati all'interno della comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati intestati al coniuge nella quale si dovrà riportare nel punto 10 della parte A il codice Z2.

Il prospetto in esame si compone di quattro sezioni:

- la prima sezione deve essere compilata dal debitore principale;
- la seconda sezione deve essere compilata dal soggetto erogatore delle somme;
- la terza sezione deve essere compilata dalla banche e dalle Poste Italiane S.p.a.;
- la quarta sezione deve essere compilata per indicare le somme corrisposte ai percipienti esteri privi di codice fiscale.

Qualora i righi del prospetto non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori prospetti. In questo caso va numerata progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra dei singoli prospetti utilizzati.

SEZIONE I: RISERVATA AL DEBITORE PRINCIPALE

Sezione I		Codice fiscale creditore pignoratizio		Somme erogate		Tipologia		Somme erogate		Tipologia	
Riservata al debitore principale	SY2	1		2		3		4		5	
		6		7		8		9		10	
SY3		1		2		3		4		5	
		6		7		8		9		10	
SY4		1		2		3		4		5	
		6		7		8		9		10	
SY5		1		2		3		4		5	
		6		7		8		9		10	
SY6		1		2		3		4		5	
		6		7		8		9		10	



Con riferimento alle somme indicate nel presente prospetto in quanto erogate nell'ambito delle procedure di pignoramento presso terzi, si precisa che non devono essere compilate le ordinarie comunicazioni contenute nella dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Nel **riga SY2** bisogna indicare:

- nel **punto 1** il codice fiscale del creditore pignoratizio;
- nei **punti 2, 4, 6, 8 e 10** le somme erogate;
- nei **punti 3, 5, 7, 9 e 11** la tipologia delle somme liquidate.

In particolare va indicato uno dei seguenti codici:

- 1 – reddito di terreni;
- 2 – reddito di fabbricati;
- 3 – reddito di lavoro dipendente;
- 4 – reddito di pensione;
- 5 – redditi di capitale;

- 6 – redditi diversi;
- 7 – redditi di lavoro autonomo;
- 8 – redditi di impresa;
- 9 – redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente assoggettati a ritenuta a titolo di imposta;
- 10 – compensi relativi agli anni precedenti soggetti a tassazione separata;
- 11 – trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale;
- 12 – altri redditi.

SEZIONE II: RISERVATA AL SOGGETTO EROGATORE DELLE SOMME

Sezione II		Codice fiscale debitore principale	Codice fiscale creditore pignoratizio	Somme erogate
Riservata al soggetto erogatore delle somme	SY7	1	2	3
	SY8	1	2	3
	SY9	1	2	3
	SY10	1	2	3
	SY11	1	2	3

La presente sezione deve essere compilata nell'ipotesi in cui il creditore pignoratizio sia una persona giuridica. In particolare nei righi da SY7 a SY11 indicare:

- nel **punto 1** il codice fiscale del debitore principale;
- nel **punto 2** il codice fiscale del creditore pignoratizio;
- nel **punto 3** le somme erogate.

SEZIONE III: DATI RELATIVI ALLE RITENUTE DA ART. 25 DEL D.L. 78/2010

Sezione III		Codice fiscale beneficiario	Ammontare del bonifico	Ritenute effettuate
Ritenute da art. 25, del D.L. n. 78/2010	SY12	1	2	3
	SY13	1	2	3
	SY14	1	2	3
	SY15	1	2	3

Questa sezione deve essere compilata dalle banche e dalle Poste Italiane Spa per l'indicazione della ritenuta operata a titolo di acconto dell'imposta sul reddito nella misura dell'8 per cento all'atto dell'accredito dei pagamenti dovuta dai beneficiari per i bonifici disposti dai contribuenti per usufruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta (art. 25 del D.L. 78/2010).

Si precisa che, in caso di più bonifici allo stesso beneficiario, l'intermediario può compilare un rigo per ciascun codice fiscale beneficiario del bonifico. Pertanto, nei rigi da SY12 a SY15 devono essere indicati in:

- **colonna 1** il codice fiscale del beneficiario cui si riferisce il bonifico;
- **colonna 2** l'ammontare del bonifico;
- **colonna 3** le ritenute operate.

SEZIONE IV: RISERVATA AL PERCIPIENTE ESTERO PRIVO DI CODICE FISCALE

Sezione IV

Riservata
al percipiente
estero privo
di codice fiscale

Cognome o denominazione 1		Nome 2		Sesso (barrare la relativa casella) 3 ☐ M ☐ F		Data di nascita 4 giorno mese anno	
Codice di identificazione fiscale estero 5		Località di residenza estera 6					
SY16 Via e numero civico 7		Codice Stato estero 8					
Causale 9	Ammontare lordo corrisposto 10	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale 11		Altre somme non soggette a ritenuta 12		Imponibile 13	
Ritenute a titolo d'imposta 14		Ritenute sospese 15					

La presente sezione è riservata ai percipienti esteri privi di codice fiscale ai quali il sostituto d'imposta abbia erogato somme relative a redditi di lavoro autonomo.

Per ciascun percipiente devono essere riportati i dati anagrafici, la residenza estera e i dati fiscali. Per la compilazione dei dati fiscali si rimanda alle istruzioni presenti nella Certificazione Unica 2017 al capitolo 7 relativo alle istruzioni per il sostituto d'imposta per la compilazione dei dati fiscali, previdenziali e assistenziali relativi alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

MODELLO 770/2017: QUADRI STACCATI

QUADRO SF – REDDITI DI CAPITALE, COMPENSI PER AVVIAMENTO COMMERCIALE, CONTRIBUENTI DEGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Nel quadro SF, con riferimento a quanto corrisposto nel 2016, il sostituto d'imposta deve indicare i dati identificativi dei percipienti ai quali ha erogato:

- redditi di capitale assoggettati a **ritenuta a titolo d'acconto**, quali i redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti non esercenti attività d'impresa;
- i proventi corrisposti a **stabili organizzazioni estere** di imprese residenti;
- i compensi per **avviamento commerciale**;
- i **contributi degli enti pubblici e privati**.

Questo quadro deve essere altresì utilizzato ai fini della comunicazione che i soggetti e gli intermediari devono effettuare ai sensi del co. 2, art. 10 del D.Lgs. 461/1997 relativamente a:

- **redditi di capitale** di cui all'articolo 26-bis del D.P.R. 600/1973 corrisposti a soggetti residenti in Paesi che con sentono un adeguato scambio di informazioni, individuati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare ai sensi dell'art. 168-bis del Tuir. In attesa dell'emanazione del suddetto decreto si deve fare riferimento al D.M. 4 settembre 1996 in merito all'elenco degli Stati convenzionati che consentono scambi di informazioni (white list), come risultante da successive modifiche o integrazioni;
- **interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali**, compresi i buoni fruttiferi e certificati di deposito emessi dalle banche dal 1° luglio 1998, corrisposti a tutti i soggetti non residenti nel territorio dello Stato (art. 23, co. 1, lett. b), del Tuir);
- **interessi e altri proventi dei certificati di deposito e buoni fruttiferi** emessi dalle banche fino al 30 giugno 1998;
- **redditi di capitale** per i quali è stata applicata **un'aliquota di ritenuta ridotta** o pari a zero per effetto di convenzioni bilaterali per evitare la doppia imposizione.



Si precisa che per i proventi derivanti dalle operazioni di pronti contro termine, di riporto e di mutuo di titoli garantito, qualora abbiano ad oggetto azioni o titoli similari, l'esenzione non spetta alla quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto. In tal caso i proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta devono essere riportati nel prospetto D del quadro SH.

Si ricorda, inoltre, che in caso d'interessi esenti da ritenuta in base alle disposizioni contenute nell'art. 26-quater del D.P.R. 600/1973 ovvero all'Accordo tra la comunità europea e la Confederazione Svizzera del 26 ottobre 2004, percepiti tramite società fiduciarie, il soggetto erogante dovrà indicare nella propria dichiarazione i dati della società fiduciaria, mentre quest'ultima indicherà nella propria dichiarazione i dati del fiduciante, percettore effettivo degli interessi.

La comunicazione dei dati relativi ai soggetti non residenti che hanno percepito utili ovvero altri proventi equiparati di cui agli articoli 27, 27-bis e 27-ter del D.P.R. 600/1973 deve essere effettuata nel **quadro SK**.

I redditi di capitale corrisposti a non residenti e soggetti a ritenuta a titolo d'imposta, di cui all'art. 26, ultimo comma del citato D.P.R. 600/1973, anche per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non devono essere inseriti nel presente quadro, bensì nel corrispondente quadro della dichiarazione dei redditi:

- Redditi SC 2017 per le società di capitali e soggetti equiparati;
- Redditi ENC 2017 per gli enti non commerciali ed equiparati;
- Mod. 770/2017, quadro SH, prospetto B, per gli altri soggetti.



Non sono soggetti a comunicazione gli interessi di qualunque tipo e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche estere o a filiali estere di banche italiane.



A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 66/2014, convertito con la L. 89/2014, a decorrere dal 1° luglio 2014 è stato previsto l'incremento dal 20% al 26% dell'aliquota delle ritenute e imposte sostitutive applicabili ai redditi di capitale e ai redditi diversi di natura finanziaria. Una deroga all'applicazione della predetta aliquota del 26% è prevista per i redditi derivanti dai titoli di stato e assimilabili italiani e di paesi "white list", ai quali continua ad applicarsi l'aliquota del 12,50%, anche nel caso in cui l'investimento sia effettuato indirettamente per il tramite di OICR italiani o di OICVM esteri.

DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE	SF1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)				
	SF2	CASI DI MANDATO FIDUCIARIO				
ELenco DEI PERCIPIENTI	SF3	Codice ABI 1	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT 2	Codice fiscale 3		
		Denominazione 4		Cod. Stato estero 5		
ELenco DEI PERCIPIENTI	SF4	DATI DEL PERCIPIENTE				
		Codice fiscale 1	Cognome ovvero Denominazione 2			
		Nome (solo per le persone fisiche) 3	Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita 6	Prov. nasc. (sigla) 7
		Comune del domicilio fiscale 8	Provincia 9 (sigla)	Via e numero civico 10		
		Codice Stato estero 11	Codice di identificazione estero 12			
		Causale 13	Ammontare lordo corrisposto 14	Somme non soggette a ritenuta 15		
		Aliquota 16	Ritenute 17	Ritenute sospese 18	Rimborsi 19	
		DATI DEL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ESTERA				
		Codice fiscale 20	Cognome ovvero Denominazione 21			
		Nome (solo per le persone fisiche) 22	Sesso (M o F) 23	Data di nascita 24 giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita 25	Prov. nasc. (sigla) 26
		Comune del domicilio fiscale 27	Provincia 28 (sigla)	Via e numero civico 29		
					Codice Stato estero 30	



RIGO SF2

Il rigo SF2 “Casi di mandato fiduciario” va compilato, solo se ricorrono i seguenti casi specifici, indicando i seguenti codici:

- **A** qualora il quadro è compilato dal soggetto intermediario individuato dalla normativa quale sostituto d'imposta in relazione ai proventi corrisposti;
- **B** qualora il quadro è compilato dalla società fiduciaria o da altro soggetto di cui all'art. 21, comma 2 del D.Lgs. 58/1998 che, per effetto di mandato fiduciario o analogo contratto, opera in nome proprio e per conto dei percettori effettivi dei proventi. In tal caso la fiduciaria o altro soggetto dovrà indicare l'elenco completo dei soggetti percipienti e dei relativi proventi.

In questo quadro, oltre ai dati del percipiente da inserire nei **punti da 1 a 12 della parte SF4**, assumono una particolare rilevanza le diverse causali corrispondenti al **punto 13** della medesima parte e relative alle diverse fattispecie reddituali erogate dal sostituto d'imposta. Vediamole nel dettaglio.

- **Causale A: Redditi di capitale corrisposti a residenti non esercenti attività d'impresa commerciale.**
In particolare ci si riferisce ai redditi di capitale corrisposti a **soggetti residenti non esercenti attività d'impresa commerciale**, assoggettati alla ritenuta a titolo d'acconto del 26%, di cui all'art. 26, comma 5, del D.P.R. 600/1973, diversi dagli interessi sui titoli obbligazionari, sui depositi e conti correnti bancari/postali e dai dividendi societari.
- **Causale B: Proventi a stabili organizzazioni estere**
Con questo codice si indicano i **proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere d'impresa residenti**, non appartenenti all'impresa erogante e assoggettati alla ritenuta a titolo di acconto del 26% ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D.P.R. 600/1973.
- **Causale C: Compensi per avviamento commerciale**
Si tratta dei compensi per avviamento commerciale assoggettati alla ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 28, primo comma, del D.P.R. 600/1973.
- **Causale D: Contributi degli enti pubblici e privati**
Devono essere indicati i contributi erogati da enti pubblici e privati. In particolare andranno indicati anche i premi corrisposti dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) e dalla Federazione italiana sport equestri (FISE), assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto di cui all'art. 28, secondo comma, del D.P.R. 600/1973.
- **Causale E: Redditi di capitale percepiti da soggetti non esercenti attività d'impresa**
Si tratta dei proventi di cui all'art. 44, co. 1, lettere g-bis) e g-ter), del Tuir, derivanti da riporti e pronti **contro termine su titoli e valute nonché da mutui di titoli garantiti**, assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto o non assoggettati a ritenuta, **percepiti da soggetti non esercenti attività di impresa**, ai sensi dell'art. 26, co. 3-bis, del D.P.R. 600/1973.

In caso di **comunicazione di cui all'art. 10, co. 2, del D.Lgs. 461/1997**, andranno indicate le seguenti causali:

- **Causale F:** proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali, ad eccezione dei proventi derivanti da prestiti di denaro.
- **Causale G:** interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali.
- **Causale H:** rendite perpetue e prestazioni annue perpetue.
- **Causale I:** prestazioni di fidejussioni e di ogni altra garanzia.
- **Causale J:** interessi ed altri proventi non imponibili derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine erogati ad imprese italiane dagli enti creditizi e dalle imprese di assicurazione europee e dagli altri soggetti indicati nell'art. 26, comma 5 bis del D.P.R. 600/1973.
- **Causale L:** proventi derivanti da operazioni di pronti contro termine e di riporto su titoli e valute.
- **Causale M:** proventi derivanti da operazioni di mutuo di titoli garantito.
- **Causale N:** certificati di deposito emessi da banche a decorrere dal 1° luglio 1998.
- **Certificati P:** certificati di deposito e buoni fruttiferi emessi da banche fino al 30 giugno 1998 (art. 6 della L. 26 aprile 1982, n. 181; art. 4 del D.M. n. 494).
- **Certificati Q:** altri redditi di capitale, diversi da quelli individuati nei codici da F a P, per i quali è stata applicata un'aliquota ridotta o pari a zero in applicazione di accordi internazionali e di convenzioni bilaterali per evitare la doppia imposizione (ad esempio: interessi, premi e altri frutti di obbligazioni e titoli similari diversi da quelli soggetti alla disciplina del D.Lgs. 239/1996, interessi, premi ed altri frutti dei titoli atipici di cui al D.L. 512/83 emessi da soggetti residenti, proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare di cui al D.L. 351/2001).
- **Causale R:** somme di cui all'art. 9, co. 1, del D.Lgs. 461/1997 corrisposte da organismi collettivi di investimento mobiliare italiani aperti o chiusi a soggetti non residenti con riferimento alle quote o azioni possedute alla data del 30 giugno 2011.

- **Causale S:** interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti effettuati da soggetti non residenti e raccolti dalle società costituite ai sensi dell'art. 13 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, per la cartolarizzazione dei crediti INPS e INAIL, nonché quelli raccolti dalla società costituita ai sensi dell'art. 15 della medesima legge per la cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contributivi.
- **Causale T:** proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e a quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'art. 11-bis del D.L. 512/1983 (cosiddetti fondi lussemburghesi storici) realizzati da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 26-quinquies, co. 5, del D.P.R. 600/1973 attraverso la distribuzione periodica, il rimborso, la cessione o la liquidazione delle quote o azioni. Si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza. Si considera rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo. I soggetti non residenti interessati da tali disposizioni sono gli stessi cui si applicano le disposizioni dell'art. 6 del D.Lgs. 239/1996 con riferimento ai proventi maturati nel periodo di possesso delle quote o azioni. Il predetto possesso è attestato dal deposito dei titoli presso un intermediario residente in Italia (v. circolare n. 19/E/2013).
- **Causale U:** i proventi derivanti dalla partecipazione a fondi di investimento immobiliare realizzati da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 7 del D.L. 351/2001 attraverso la distribuzione periodica, il rimborso o la liquidazione delle quote riferibili a periodi di attività del fondo successivi al 31 dicembre 2003. I soggetti non residenti interessati da tali disposizioni sono gli stessi cui si applicano le disposizioni dell'art. 26-bis del D.P.R. 600/1973. Tuttavia, a seguito delle modifiche apportate all'art. 7 del D.L. 351/2001 dall'art. 32 del D.L. 78/2010, tale disposizione si applica limitatamente ai fondi pensione e agli organi d'investimento collettivo del risparmio esteri, sempreché istituiti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al D.M. emanato ai sensi dell'art. 168-bis del Tuir (white list), nonché agli enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e alle banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato con riferimento ai proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2010 e riferiti a periodi di attività del fondo successivi al 31 dicembre 2009.
- **Causale V:** interessi esenti corrisposti nel 2016 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-quater, del D.P.R. 600/1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell'Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del D.P.R. 600/1973 ovvero a società svizzere o stabili organizzazioni di società svizzere che possiedono i requisiti di cui all'art. 15, co. 2, dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 26 ottobre 2004 (pubblicato in G.U.C.E. del 29 dicembre 2004 L. 385/1930).
- **Causale W:** interessi esenti corrisposti dal 1° gennaio 2005 al 26 luglio 2005 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-quater, del D.P.R. 600/1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell'Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater del D.P.R. 600/1973, per i quali è stato effettuato nel 2013 il rimborso della ritenuta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 143/2005.
- **Causale Y:** interessi corrisposti nel 2016 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-quater, co. 8-bis del D.P.R. 600/1973, (introdotto dall'art. 23 commi da 1 a 4 del D.L. 98/2011) dalla società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell'Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato comma dell'art. 26-quater, del D.P.R. 600/1973.

COMPILAZIONE DEL QUADRO SF

ELENCO DEI
PERCIPIENTI

DATI DEL PERCIPIENTE						
Codice fiscale 1		Cognome ovvero Denominazione 2				
Nome (solo per le persone fisiche) 3	Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita 6		Prov. nasc. (sigla) 7
Comune del domicilio fiscale 8			Provincia Via e numero civico 9 (sigla) 10			
Codice Stato estero 11	Codice di identificazione estero 12					

Nei **punti da 1 a 10** andranno indicati i dati dei percipienti persone fisiche e dei percipienti diversi dalle persone fisiche. In particolare, in corrispondenza del **punto 11** andrà riportato il codice Stato estero di residenza desumibile dalla seguente tabella.

TABELLA SG - ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI

ABU DHABI.....	238	COREA DEL SUD	084	LIBERIA.....	044	SAINT BARTHELEMY.....	293
AFGHANISTAN.....	002	COSTA D'AVORIO	146	LIBIA.....	045	SAINT KITTS E NEVIS.....	195
AJMAN.....	239	COSTA RICA.....	019	LIECHTENSTEIN.....	090	SAINT LUCIA.....	199
ALAND ISOLE.....	292	CROAZIA.....	261	LITUANIA.....	259	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE.....	222
ALBANIA.....	087	CUBA.....	020	LUSSEMBURGO.....	092	SAINTPIERRE E MIQUELON.....	248
ALGERIA.....	003	CURACAO.....	296	MACAO.....	059	SALOMONE ISOLE.....	191
AMERICAN SAMOA.....	148	DANIMARCA.....	021	MACEDONIA.....	278	SALVADOR.....	064
ANDORRA.....	004	DOMINICA.....	192	MADAGASCAR.....	104	SAMOA.....	131
ANGOLA.....	133	DOMINICANA (REPUBBLICA).....	063	MADEIRA.....	235	SAN MARINO.....	037
ANGUILLA.....	209	DUBAI.....	240	MALAWI.....	056	SAO TOME E PRINCIPE.....	187
ANTARTIDE.....	180	ECUADOR.....	024	MALAYSIA.....	106	SENEGAL.....	152
ANTIGUA E BARBUDA.....	197	EGITTO.....	023	MALDIVE.....	127	SEYCHELLES.....	189
ARABIA SAUDITA.....	005	ERITREA.....	277	MALI.....	149	SERBIA.....	289
ARGENTINA.....	006	ESTONIA.....	257	MALTA.....	105	SHARJAH.....	243
ARMENIA.....	266	ETIOPIA.....	026	MAN ISOLA.....	203	SIERRA LEONE.....	153
ARUBA.....	212	FAEROER (ISOLE).....	204	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE).....	219	SINGAPORE.....	147
ASCENSION.....	227	FALKLAND (ISOLE).....	190	MAROCCO.....	107	SAINT MAARTEN (DUTHC PART).....	294
AUSTRALIA.....	007	FII, ISOLE.....	161	MARSHALL (ISOLE).....	217	SIRIA.....	065
AUSTRIA.....	008	FILIPPINE.....	027	MARTINICA.....	213	SLOVACCA REPUBBLICA.....	276
AZERBAIGIAN.....	268	FINLANDIA.....	028	MAURITANIA.....	141	SLOVENIA.....	260
AZZORRE ISOLE.....	234	FRANCIA.....	029	MAURITIUS.....	128	SOMALIA.....	066
BAHAMAS.....	160	FUJJAYRAH.....	241	MAYOTTE.....	226	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH.....	283
BAHRAIN.....	169	GABON.....	157	MELILLA.....	231	SUD SUDAN.....	297
BANGLADESH.....	130	GAMBIA.....	164	MESSICO.....	046	SPAGNA.....	067
BARBADOS.....	118	GEORGIA.....	267	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI).....	215	SRI LANKA.....	085
BELGIO.....	009	GERMANIA.....	094	MIDWAY ISOLE.....	177	ST. HELENA.....	254
BEIJE.....	198	GHANA.....	112	MOLDOVIA.....	265	ST. VINCENTE E LE GRENADINE.....	196
BENIN.....	158	GIAMAICA.....	082	MONGOLIA.....	110	STATI UNITI D'AMERICA.....	069
BERMUDA.....	207	GIAPPONE.....	088	MONTENEGRO.....	290	SUDAFRICANA REPUBBLICA.....	078
BHUTAN.....	097	GIBILTERRA.....	102	MONTserrat.....	208	SUDAN.....	070
BIELORUSSIA.....	264	GIBUTI.....	113	MOZAMBICO.....	134	SURINAM.....	124
BOLIVIA.....	010	GIORDANIA.....	122	MYANMAR.....	083	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS.....	286
BONAIRE SAINT EUSTATIUS AND SABA.....	295	GOUGH.....	228	NAMIBIA.....	206	SVEZIA.....	068
BOSNIA-ERZEGOVINA.....	274	GRECIA.....	032	NAURU.....	109	SVIZZERA.....	071
BOTSWANA.....	098	GRENADA.....	156	NEPAL.....	115	SWAZILAND.....	138
BOUVET ISLAND.....	280	GROENLANDIA.....	200	NICARAGUA.....	047	TAGIKISTAN.....	272
BRAZILE.....	011	GUADALUPA.....	214	NIGER.....	150	TAIWAN.....	072
BRUNEI DARUSSALAM.....	125	GUAM.....	154	NIGERIA.....	117	TANZANIA.....	057
BULGARIA.....	012	GUATEMALA.....	033	NIUE.....	205	TERRITORI FRANCESI DEL SUD.....	183
BURKINA FASO.....	142	GUAYANA FRANCESE.....	123	NORFOLK ISLAND.....	285	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO.....	245
BURUNDI.....	025	GUERNSEY.....	201	NORVEGIA.....	048	THAILANDIA.....	072
CAMBODIA.....	135	GUINEA.....	137	NUOVA CALEDONIA.....	253	TIMOR EST.....	287
CAMERUN.....	119	GUINEA BISSAU.....	185	NUOVA ZELANDA.....	049	TOGO.....	155
CAMPIONE D'ITALIA.....	139	GUINEA EQUATORIALE.....	167	OMAN.....	163	TOKEIAU.....	236
CANADA.....	013	GUYANA.....	159	PAESI BASSI.....	050	TONGA.....	162
CANARIE ISOLE.....	100	HAITI.....	034	PAKISTAN.....	036	TRINIDAD E TOBAGO.....	120
CAPO VERDE.....	188	HEARD AND McDONALD ISLAND.....	284	PALAU.....	216	TRISTAN DA CUNHA.....	229

CAROLINE ISOLE.....	256	HONDURAS.....	035	PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI).....	279	TUNISIA.....	075
CAYMAN (ISOLE).....	211	HONG KONG.....	103	PANAMA.....	051	TURCHIA.....	076
CECA (REPUBBLICA).....	275	INDIA.....	114	PAPUA NUOVA GUINEA.....	186	TURKMENISTAN.....	273
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA).....	143	INDONESIA.....	129	PARAGUAY.....	052	TURKS E CAICOS (ISOLE).....	210
CEUTA.....	246	IRAN.....	039	PENON DE ALHUCEMAS.....	232	TUVALU.....	193
CHAFARINAS.....	230	IRAQ.....	038	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA.....	233	UCRAINA.....	263
CHAGOS ISOLE.....	255	IRLANDA.....	040	PERÙ.....	053	UGANDA.....	132
CHRISTMAS ISLAND.....	282	ISLANDA.....	041	PITCAIRN.....	175	UMM AL QAIWAIN.....	244
CIAD.....	144	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO.....	252	POLINESIA FRANCESE.....	225	UNGHERIA.....	077
CILE.....	015	ISRAELE.....	182	POLONIA.....	054	URUGUAY.....	080
CINA.....	016	JERSEY C.I.....	202	PORTOGALLO.....	055	UZBEKISTAN.....	271
CIPRO.....	101	KAZAKISTAN.....	269	PORTORICO.....	220	VANUATU.....	121
CITTÀ DEL VATICANO.....	093	KENYA.....	116	PRINCIPATO DI MONACO.....	091	VENEZUELA.....	081
CLIPPERTON.....	223	KIRGHIZISTAN.....	270	QATAR.....	168	VERGINI AMERICANE (ISOLE).....	221
COCOS (KEELING) ISLAND.....	281	KIRIBATI.....	194	RAS EL KAIMAH.....	242	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE).....	249
COLOMBIA.....	017	KOSOVO.....	291	REGNO UNITO.....	031	VIETNAM.....	062
COMORE, ISOLE.....	176	KUWAIT.....	126	REUNION.....	247	WAKE ISOLE.....	178
CONGO.....	145	LAOS.....	136	ROMANIA.....	061	WALLIS E FUTUNA.....	218
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL).....	018	LESOTHO.....	089	RUANDA.....	151	YEMEN.....	042
COOK ISOLE.....	237	LETONIA.....	258	RUSSIA (FEDERAZIONE DI).....	262	ZAMBIA.....	058
COREA DEL NORD.....	074	LIBANO.....	095	SAHARA OCCIDENTALE.....	166	ZIMBABWE.....	073

Nel punto 12 andrà riportato il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa se previsti dalla normativa e dalla prassi del Paese di residenza.

In caso di percipiente non residente diverso da persona fisica al quale non risulti già attribuito il codice fiscale italiano, devono essere indicati anche i dati relativi al legale rappresentante nell'apposita sezione, avendo cura di inserire nei **punti 27, 29 e 30**, la località di residenza estera, il relativo indirizzo e il codice dello stato estero, ovvero, se residente, nei **punti 27, 28 e 29**, il comune del domicilio fiscale ed il relativo indirizzo.

Codice fiscale 20		Cognome ovvero Denominazione 21			
Nome (solo per le persone fisiche) 22	Sesso (M o F) 23	Data di nascita 24 giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita 25	Prov. nasc. (sigla) 26
Comune del domicilio fiscale 27		Provincia 28 (sigla)	Via e numero civico 29		Codice Stato estero 30

Nel **punto 13** andrà riportata la causale del versamento che abbiamo visto poc'anzi.

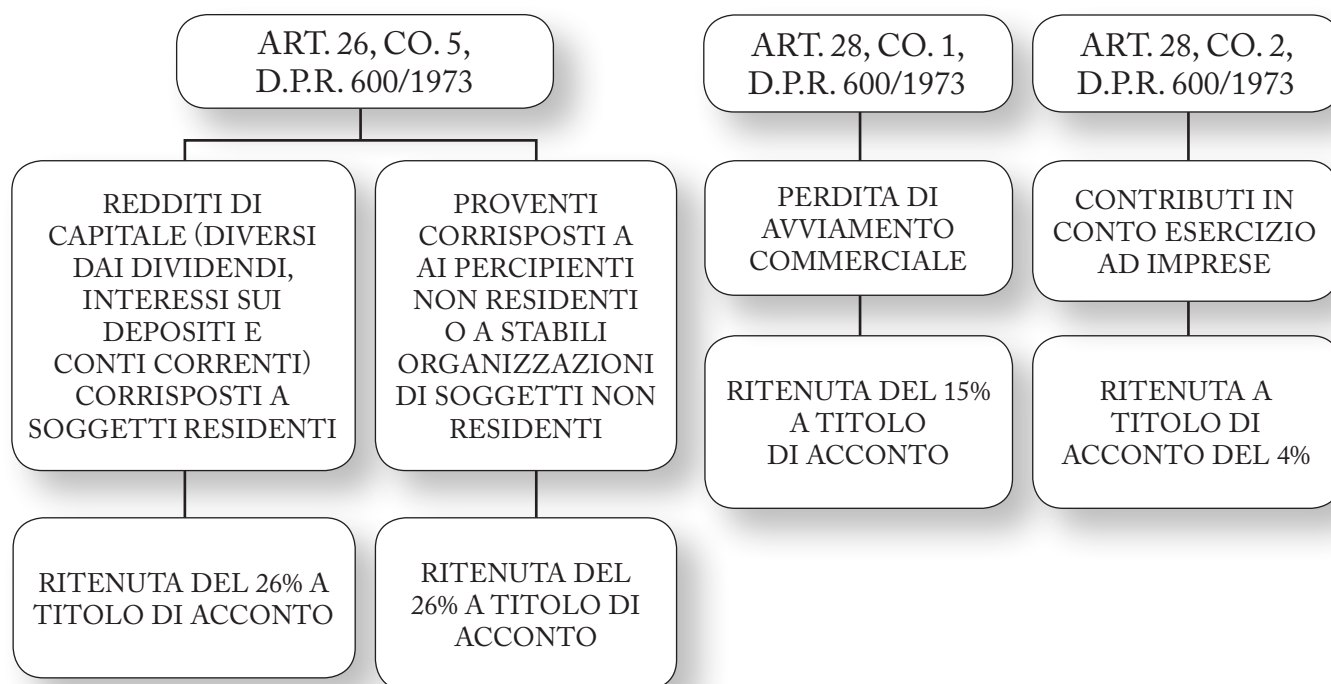
Nel **punto 14** andrà indicato l'ammontare lordo dei proventi e degli altri redditi corrisposti nel 2016. In particolare se nel **punto 13** è stato indicato:

- il **codice R**, nel **punto 14** dovrà essere riportato, da parte della società di gestione del risparmio, l'ammontare netto dei proventi periodici e delle somme erogate a fronte di riscatti per i quali è dovuto il pagamento del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 76, del D.L. 225/2010;
- il **codice U**, nel **punto 14** dovrà essere riportato l'ammontare lordo delle somme corrisposte.

Nel **punto 15** andranno riportate le somme non soggette a ritenuta.

Nel **punto 16** andrà indicata l'aliquota applicata. Nella tabella che segue si riassumono le principali aliquote relative alle tipologie reddituali rientranti nel quadro SF.

Causale 13	Ammontare lordo corrisposto 14	Somme non soggette a ritenuta 15	
Aliquota 16	Ritenute 17	Ritenute sospese 18	Rimborsi 19



Nel **punto 17** occorrerà indicare l'ammontare delle ritenute, comprese quelle eventualmente sospese, e, per il codice R, l'importo del rimborso effettivamente riconosciuto.

Nel **punto 18** andrà indicato l'ammontare delle ritenute non operate per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Il **punto 19** andrà compilato esclusivamente qualora siano state indicate nel punto 13 la causale W; in tal caso andrà indicato l'importo delle ritenute effettivamente rimborsate ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 143/2005.



Si riassumono nella tabella che segue i criteri per applicare la nuova aliquota del 26% o quella del 20%, a seconda della tipologia reddituale e del momento in cui si perfeziona tale erogazione.

Interessi, premi e ogni altro provento	Divenuti esigibili dal 1.07.2014
Redditi diversi	Realizzati a decorrere dal 1. 07.2014
Dividendi e proventi a essi assimilati	Percepiti dal 1.07.2014
Interessi e altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, nonché da obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie	Maturati a decorrere dal 1.07.2014
• Obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 2 c. 1 D.Lgs. 239/1996 • Interessi, premi e ogni altro provesto di cui all'art. 44 Tuir	Maturati dal 1.07.2014
• Redditi derivanti dai riporti e pronti contro termine di cui all'art. 44, c. 1, lett. g-bis) Tuir • Interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli similari di cui al D.Lgs. 239/1996	Dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 1.07.2014 e avente durata non superiore a 12 mesi

Redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e derivanti dalle prestazioni pensionistiche di cui all'art. 44, c. 1, lett. g-quater) e g-quinqies) Tuir	Derivanti da contratti sottoscritti fino al 30.06.2014, sulla parte dei suddetti redditi maturati a decorrere dal 1.07.2014
- Proventi derivanti dalla gestione di masse patrimoniali di cui all'art. 44, c. 1, lett. g) Tuir - Redditi diversi consistenti in plusvalenze di cui all'art. 67, c. 1, lett. c-ter) Tuir riferite a partecipazioni a organismi di investimento collettivo del risparmio	Proventi realizzati a decorrere dal 1.07.2014, in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni
Gestioni individuali di portafoglio di cui all'art. 7 D.Lgs. 461/1997	Risultati maturati a decorrere dal 1.07.2014



ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Il socio Mario Rossi ha ricevuto il 20 settembre 2016 degli interessi per un finanziamento fruttifero concesso, in qualità di socio, alla Beta Srl. L'importo incassato ammonta a 900,00 euro.

DATI DEL PERCIPIENTE					
Codice fiscale 1 RSSMRA61E12H501L		Cognome ovvero Denominazione 2 ROSSI			
Nome (solo per le persone fisiche) 3 MARIO	Sesso (M o F) 4 M	Data di nascita 5 giorno mese anno 12 05 1961	Comune (o Stato estero) di nascita 6 ROMA		Prov. nasc. (sigla) 7 RM
Comune del domicilio fiscale 8 ROMA		Provincia 9 (sigla) RM	Via e numero civico 10 VIA PARIGI, 5		
Codice Stato estero 11	Codice di identificazione estero 12				
SF4					
Causale 13 A	Ammontare lordo corrisposto 14 900,00		Somme non soggette a ritenuta 15		
Aliquota 16 26%	Ritenute 17 234,00		Ritenute sospese 18		Rimborsi 19

QUADRO SG – SOMME DERIVANTI DA RISCATTO DI ASSICURAZIONI SULLA VITA

Nel quadro SG devono essere indicati i dati relativi ai **contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione**, con riferimento a quanto corrisposto nell'anno 2016, per i quali è stata applicata la ritenuta di cui all'art. 6 della L. 482/1985 o all'imposta sostitutiva di cui all'art. 26-ter del D.P.R. 600/1973.

A seguito delle novità introdotte dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014, **a partire dal 1 luglio 2014** e stata modificata anche l'aliquota di tassazione dei redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, **ora stabilita nella misura del 26%**. Tale misura si applica ai redditi di capitale derivanti da contratti sottoscritti dal 1 luglio 2014 ed alle plusvalenze realizzate a decorrere da tale data, indipendentemente dalla data di stipula dei contratti.

Per effetto del regime transitorio contenuto nel comma 11 dell'articolo 3 del D.L. 66/2014, sui redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione di cui alle lettere g-quater) e g-quinqies) dell'articolo 44, comma 1, del Tuir, resta ferma l'aliquota:

- del 12,50% per la parte dei redditi maturati **fino al 31 dicembre 2011**;
- del 20% per la parte dei redditi maturati dal 1° gennaio 2012 **fino al 30 giugno 2014**;
- del 26% sui redditi maturati **a partire dal 1° luglio 2014**.

Anche per tali contratti è riconosciuta una minore tassazione dei redditi, in funzione della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli di cui all'articolo 31 del D.P.R. 601/1973 ed equiparati ed anche ai proventi riferibili a obbligazioni emesse dagli Stati *white list* e dagli enti territoriali di questi, attraverso la riduzione della base imponibile.

In tal modo i beneficiari fruiscono indirettamente della minore tassazione dei proventi di tali titoli (12,50 anziché del 20% ovvero del 26%), analogamente all'investimento diretto negli stessi titoli.


Circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E/2014

Il quadro deve essere compilato dalle imprese di assicurazione e dai soggetti di cui all'art.23 del D.P.R. 600/1973 nei casi previsti dall'art. 68 del D.L. 83/2012, attraverso i quali sono **riscossi i redditi di capitale derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione** stipulati con compagnie di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

Il quadro è suddiviso in cinque distinti prospetti:

1. elenco percipienti somme assoggettate a ritenuta a titolo di acconto.
2. prospetto delle somme assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta.
3. prospetto delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva.
4. prospetto del credito d'imposta delle riserve matematiche di rami vita.
5. prospetto dell'imposta sul valore dei contratti di assicurazione, di cui all'art.1, co. 2-sexies, del D.L. 209/2002.

N. 1 - Percipienti: somme assoggettate a ritenuta d'acconto

Il primo prospetto è formato dai righe che vanno **da SG2 a SG10**, nei quali devono essere riportati i dati relativi ai soggetti che hanno percepito nel 2016 somme assoggettate a ritenuta a titolo di acconto.

**ELENCO
DEI PERCIPIENTI
SOMME
ASSOGGETTATE
A RITENUTA A TITOLO
D'ACCONTO**

Codice fiscale 1		Cognome ovvero Denominazione 2				
Nome (solo per le persone fisiche) 3	Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita 6	Prov. nasc. (sigla) 7	
Comune del domicilio fiscale 8		Provincia (sigla) 9	Via e numero civico 10			
Causale 11	Somme corrisposte 12	Ammontare complessivo dei premi riscossi sui quali le ritenute sono state commisurate 13		Aliquota 14	Ritenute operate 15	

In particolare devono essere indicati:

- Le **generalità** del percipiente:
 - punto 1: codice fiscale
 - punto 2: cognome ovvero denominazione
 - punto 3: nome
 - punto 4: sesso
 - punto 5: data di nascita
 - punto 6: Comune o Stato estero di nascita
 - punto 7: sigla prov. nascita
 - punto 8: Comune del domicilio fiscale
 - punto 9: Provincia
 - punto 10: via e numero civico
- Nel **punto 11**, una delle seguenti causali:
 - **Causale A:** per le somme derivanti dal riscatto anticipato di contratti di assicurazione sulla vita, per i quali continua ad applicarsi la disciplina fiscale prevista per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000 in relazione a versamenti integrativi intervenuti anche dopo tale data.
 - **Causale B:** per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione – stipulati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 – a soggetti che esercitano attività commerciali per i quali la ritenuta, prevista dall'art. 6 della L. 482/1985, si applica a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 3, comma 113, della L. 549/1995.
- Nel **punto 12**, le somme corrisposte nel 2016.
- Nel **punto 13** l'ammontare complessivo dei premi riscossi sul quale sono state commisurate le ritenute operate.
- Nel **punto 14** l'aliquota applicata.
- Nel **punto 15** l'importo delle ritenute operate.

N. 2 - Percipienti: somme assoggettate a ritenuta d'imposta

Il secondo prospetto è formato dai righe che vanno **da SG11 a SG13**, nei quali devono essere indicate le somme corrisposte nell'anno 2016 assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta.

PROSPETTO DELLE SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA	Causale	Ammontare complessivo	Ammontare delle somme sulle quali le ritenute sono state commisurate	Ritenute operate
	1	2	3	4
	SG11			
	SG12			
	SG13			

Vi devono essere indicati i seguenti dati:

- Nel **punto 1**, andrà riportata una delle seguenti causali:
 - **Causale C:** per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, ad esclusione dei capitali corrisposti ai sensi del D.Lgs. 124/1993 (indicati con il codice D).
 - **Causale D:** per i rendimenti relativi a prestazioni in forma di capitale corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione ai sensi del D.Lgs. 124/1993 e dell'art. 1, co. 5, del D.L. 669/1996 a soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 28 aprile 1993.
 - **Causale E:** per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione.

- **Causale F:** per le rendite corrisposte per conto della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) assogget tate a ritenuta unica del 5 per cento ai sensi dell'art. 76 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.
- Nel **punto 2:**
 - con riferimento ai **codici C, D ed E:** l'ammontare complessivo dei capitali (comprensivi dei premi riscossi), corrisposti a qualsiasi titolo e sotto qualunque denominazione, in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita (ad eccezione di quelli corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato) o di capitalizzazione, sui quali si applica la ritenuta a titolo d'imposta prevista dall'art. 6 della L. 482/1985;
 - con riferimento al **codice F:** l'ammontare complessivo delle rendite corrisposte.
- Nel **punto 3,** le somme sulle quali sono state commisurate le ritenute. In riferimento ai **codici C, D ed E** va riportata la differenza tra l'ammontare dei capitali corrisposti e quello dei premi riscossi, al netto, ove spettante, della deduzione del 2% per ogni anno successivo al decimo; si precisa che l'ammontare su cui è applicata la ritenuta è al netto della quota dei proventi riferibili a obbligazioni e titoli pubblici.
- Nel **punto 4,** l'ammontare delle ritenute operate.

N. 3 - Somme assoggettate ad imposta sostitutiva

Il terzo prospetto è formato dai righi che vanno **da SG15 a SG17**, nei quali devono essere indicate le somme corrisposte nell'anno 2016 assoggettate all'imposta sostitutiva.

PROSPETTO DELLE SOMME CORRISPOSTE NEL 2015 ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA	SG14	Riservato alle compagnie di assicurazioni estere	Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva				
			Data			2	3
			1 giorno	mese	anno		
	Causale		Ammontare complessivo		Ammontare delle somme sulle quali le imposte sostitutive sono state commisurate		Imposte sostitutive applicate
	SG15	1	2	3	4		
	SG16						
SG17							

In particolare andranno indicate le somme corrisposte nel 2016:

- **contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione**, di cui all'art. 26-ter, co. 1, del D.P.R. 600/1973, stipulati o rinnovati da imprese di assicurazione residenti a decorrere dal 1° gennaio 2001;
- dalle **imprese di assicurazione estere**, di cui all'art. 26-ter, co. 3, del D.P.R. 600/1973, operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazioni di servizi nonché nei casi previsti dall'art. 68 del D.L. 83/2012, dai soggetti di cui all'art. 23 del D.P.R. 600/1973 attraverso i quali sono riscossi i redditi di capitale derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati con compagnie di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi. A tal fine, le imprese di assicurazione estere che direttamente o tramite rappresentante fiscale hanno assunto gli obblighi del sostituto di imposta comunicano tale opzione specificandone la data di decorrenza, nell'apposito campo del **rigo SG14 colonna 1**. Le imprese di assicurazione estere che operano in regime di libera prestazione di servizio e che hanno assunto gli obblighi di sostituto di imposta devono indicare nel **rigo SG14, colonna 2**, l'importo delle riserve matematiche iscritte nel bilancio relativo al 2014 e in **colonna 3** l'imposta dovuta pari allo 0,45% dell'importo di colonna 2;
- a **titolo di rendimento delle prestazioni pensionistiche**, di cui all'art. 26-ter, co. 2, del D.P.R. 600/1973, di cui alla lett. h-bis) del comma 1, dell'art. 50 del Tuir erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale di cui all'art. 44, co. 1, lett. g-quinquies) del Tuir.

Vi devono essere indicati i seguenti dati:

- Nel **punto 1**, una delle seguenti causali:
 - **Causale G:** per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001.
 - **Causale H:** per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001.
 - **Causale I:** per i rendimenti finanziari delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale in corso di erogazione.
 - **Causale L:** per i rendimenti delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita.
- Nel **punto 2**, in relazione ai **codici G e H**, l'ammontare complessivo dei capitali, comprensivi dei premi riscossi, corrisposti, a qualsiasi titolo e sotto qualunque denominazione, in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita (ad eccezione di quelli corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato) o di capitalizzazione, sui quali si applica l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 26-ter, co. 1, del D.P.R. 600/1973.
- Nel **punto 3**, l'ammontare delle somme sulle quali sono state commisurate le imposte sostitutive. In riferimento:
 - ai **codici G ed H** va riportata la differenza tra l'ammontare dei capitali corrisposti e quello dei premi riscossi;
 - ai **codici I e L** va riportato il totale delle differenze fra l'importo di ciascuna rata di rendita o di prestazione pensionistica erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari.

Si precisa che l'ammontare su cui è applicata l'imposta sostitutiva è al netto della quota dei proventi riferibili a obbligazioni e titoli pubblici.

- Nel punto 4, l'ammontare delle **imposte sostitutive** applicate.

N.4 - Imposta sul valore dei contratti di assicurazione

Nel quarto prospetto deve essere indicata l'imposta sul valore dei contratti di assicurazione stipulati da imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di LPS applicata dai soggetti attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti da tali contratti e che operano quali sostituti di imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera, nel caso in cui la compagnia non si avvalga della facoltà di provvedere agli adempimenti del sostituto d'imposta, ai sensi dell'art. 1, c. 2-sexies, del D.L. 209/2002.

Per la determinazione dell'imposta gli intermediari devono assumere il valore delle polizze alla data del 31 dicembre escludendo le polizze liquidate entro il termine previsto per il versamento dell'imposta; si precisa che l'imposta relativa all'anno 2015 dovrà essere rendicontata nel modello 770 Ordinario 2017.

PROSPETTO DELL'IMPOSTA SUL VALORE DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE ART.1 C2 SEXIES D.L. 209/2002	SG23 Valore contratti	1	Imposta	2

Vi devono essere indicati i seguenti dati nel rigo **SG23**:

- nel **punto 1**, l'ammontare del valore dei contratti di assicurazione risultante alla data del 31 dicembre 2015;
- nel **punto 2**, l'imposta calcolata nella misura dello 0,45% del valore indicato in colonna 1.

QUADRO SH – REDDITI DI CAPITALE, PREMI E VINCITE, PROVENTI DELLE ACCETTAZIONI BANCARIE, PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI

Il quadro SH si compone di n. **7 prospetti** (A, B, C, D, E, F e G) e deve essere compilato esclusivamente dai sostituti d'imposta:

- **persone fisiche;**
- **società di persona** ed enti equiparati ai sensi dell'art. 5 del Tuir;
- dagli **enti non commerciali** non tenuti alla dichiarazione dei redditi;
- dalla **Cassa Depositi e Prestiti Spa** limitatamente all'ipotesi prevista nel **prospetto C**.

Invece per i redditi di capitale o proventi corrisposti a:

- **non residenti soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta** di cui all'art. 26, comma 5, del citato D.P.R. 600/1973;
- **non residenti**, sempreché **soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta, per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti;**
- i **soggetti diversi da quelli obbligati** alla compilazione del presente quadro;

questi devono presentare il corrispondente quadro della dichiarazione dei redditi delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati (Redditi SC) oppure degli enti non commerciali ed equiparati (Redditi ENC).

Le nuove regole dettate dal comma 6 dell'articolo 3 del D.L. 66/2014, convertito dalla L. 89/2014 prevedono che l'aliquota del 26% si applica sugli importi divenuti esigibili a decorrere dal 1° luglio 2015, continuando invece a essere assoggettati alle vecchie aliquote i redditi connessi ad un diritto a percepirla sorto prima della predetta data.

Prospetto A - Proventi derivanti da depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti

Nel presente prospetto devono essere indicati da parte degli intermediari residenti in Italia incaricati da soggetti esteri, gli interessi, i premi e gli altri frutti dei depositi e conti correnti costituiti presso non residenti corrisposti nell'anno 2016.

PROSPETTO A Proventi derivanti da depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti	SH2	1 Somme soggette a ritenuta	2 Ritenute operate
--	------------	-----------------------------	--------------------

Nel **punto 1** andranno riportate le somme soggette a ritenuta e nel **punto 2** le ritenute operate.

Prospetto B - Redditi di capitale di cui all'art. 26, co. 5, D.P.R. 600/1973 corrisposti a non residenti

Nel presente prospetto devono essere indicati i redditi di capitale corrisposti nell'anno a soggetti non residenti. In particolare, andranno indicati:

- gli **interessi e gli altri proventi**, assoggettati alla **ritenuta a titolo d'imposta del 26%** ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D.P.R. 600/1973, ivi compresi gli interessi e gli altri proventi dei prestiti in denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, sempreché detti proventi siano imputabili a soggetti non residenti;

Quadro SH – Redditi di capitale, premi e vincite, proventi delle accettazioni bancarie, proventi derivanti da depositi...

- gli **interessi e gli altri proventi**, assoggettati alla **ritenuta a titolo d'imposta del 26%** (27% per gli importi divenuti esigibili prima del 1° gennaio 2012) ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D.P.R. 600/1973, ivi compresi gli interessi e gli altri proventi dei prestiti in denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, sempreché detti proventi siano imputabili a soggetti non residenti.

PROSPETTO B Redditi di capitale di cui all'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973 corrisposti a non residenti		Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
SH3	1		2	3
			, %	
SH4			, %	

Nel **punto 1** andranno riportate le somme soggette a ritenuta, nel **punto 2** l'aliquota applicata e nel **punto 3** le ritenute operate.

Prospetto C - Proventi delle accettazioni bancarie, cambiali finanziarie, certificati d'investimento e buoni postali fruttiferi

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, corrisposti nell'anno 2016:

- delle **accettazioni bancarie** di cui all'art. 10-bis della tariffa Allegato A, annessa al D.P.R. 642/1972, come disciplinate dall'art. 1, co. 3, del D.L. 546/1981, convertito dalla L. 692/1981;
- delle **cambiali finanziarie** di cui alla L. 43/1994.

In particolare, dovranno essere indicati:

- i proventi delle cambiali finanziarie e dei certificati d'investimento, assoggettati alla **ritenuta del 26%** di cui all'art. 26, primo comma, del D.P.R. 600/1973;
- i proventi delle accettazioni bancarie, assoggettati alla ritenuta ai sensi dell'art. 1, co. 3, del D.L. 546/1981, convertito dalla L. 692/1981.



Nel presente prospetto devono essere, inoltre, indicati gli interessi, i premi e altri frutti dei buoni postali fruttiferi, emessi fino al 31 dicembre 1996, e trasferiti nella titolarità del MEF collocati per conto della Cassa Depositi e Prestiti tramite la Poste italiane Spa, assoggettati alla ritenuta del 6,25% o del 12,50% di cui all'art. 1 del D.L. 556/1986, convertito dalla L. 759/1986, corrisposti nell'anno 2015.

PROSPETTO C Proventi delle accettazioni bancarie, cambiali finanziarie, certificati d'investimento e buoni postali fruttiferi		Proventi soggetti a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
SH5	1		2	3
			, %	
SH6			, %	
SH7			, %	
SH8			, %	
SH9			, %	
SH10			, %	

Nel **punto 1** andranno riportate le somme soggette a ritenuta, nel **punto 2** l'aliquota applicata e nel **punto 3** le ritenute operate.

Prospetto D - Proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantiti

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, corrisposti nell'anno 2016, derivanti dalle operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute, nonché da mutuo di titoli garantito, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, co. 3-bis, del D.P.R. 600/1973.

PROSPETTO D Proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito	Somme soggette a ritenuta		Aliquota		Ritenute operate	
	SH11	1	2	3	4	5
	SH12					

Nel **punto 1** andranno riportate le somme soggette a ritenuta, nel **punto 2** l'aliquota applicata e nel **punto 3** le ritenute operate.

Prospetto E - Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da enti territoriali anteriormente al 1° gennaio 1997

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, i premi e gli altri frutti, corrisposti nell'anno 2016, dei titoli obbligazionari emessi anteriormente al 1° gennaio 1997 da enti territoriali (Regioni, Province e Comuni) assoggettati alla ritenuta a **titolo di imposta** nella misura del **12,5%** e a **titolo di acconto** per i **soggetti Ires**, di cui all'art. 35, co. 6, della L. 724/1994.

PROSPETTO E Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da enti territoriali anteriormente al 1° gennaio 1997	Somme soggette a ritenuta		Aliquota		Ritenute operate	
	SH13	1	2	3	4	5
			12,50%			

Nel **punto 1** andranno riportate le somme soggette a ritenuta e nel **punto 3** le ritenute operate.

Prospetto F - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamento

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, maturati nel corso dell'anno 2016, derivanti da **depositi di denaro, titoli o valori mobiliari** costituiti a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti sui quali è stato operato il **prelievo del 20%** ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del D.L. 323/1996, convertito dalla L. 425/1996.



Circolare del Ministero delle Finanze n. 269/E/1996.

PROSPETTO F Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti	Somme soggette al prelievo		Aliquota		Prelievo operato	
	SH14	1	2	3	4	5
			20%			

Nel **punto 1** andranno riportate le somme soggette a ritenuta e nel **punto 3** le ritenute operate.

Prospetto G - Premi e vincite

Nel presente prospetto devono essere indicati i premi e le vincite, assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta di cui all'art. 30 del D.P.R. 600/1973, divenuti esigibili nell'anno 2016, ancorché non corrisposti.

Le aliquote da applicare sono le seguenti:

- **10%** per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati (**codice tributo 1046**);
- **20%** sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe (**codice tributo 1047**);
- **25%** in ogni altro caso di vincite e/o premi.



Si ricorda che, tale ritenuta non va operata quando il premio è assegnato ad un soggetto in qualità di lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o agente o intermediario di commercio, poiché in questi casi gli artt. 23, 25, 25-bis e 29 del citato D.P.R. 600/1973 prevedono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui redditi corrisposti a tali categorie di percipienti. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto **non supera l'importo di 25,82 euro**; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta.

PROSPETTO G

Premi e vincite

	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
SH15	1	2	3
SH16			
SH17			

Nel **punto 1** andranno riportate le somme soggette a ritenuta, nel **punto 2** l'aliquota applicata e nel **punto 3** le ritenute operate.

QUADRO SI – UTILI E PROVENTI EQUIPARATI PAGATI NELL'ANNO 2016

Il **quadro SI** deve essere utilizzato per indicare **gli utili e dei proventi equiparati agli utili**, pagati nell'anno 2016, derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società:

- Spa (società per azioni).
- Srl (società a responsabilità limitata).
- Sapa (società in accomandita per azioni).
- Scrl (società cooperative a responsabilità limitata).
- Altri enti commerciali.



A seguito delle modifiche intervenute con l'art.2, co. 6, del D.L. 138/2011 convertito con modificazioni dalla L. 148/2011 gli utili devono essere indicati con **esclusivo riferimento alla data di incasso** non rilevando la **data di delibera** dei dividendi.



A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 66/2014, convertito con la L. 89/2014, a decorrere dal 1° luglio 2014 è previsto l'incremento dal 20% al 26% dell'aliquota delle ritenute e imposte sostitutive applicabili ai redditi di capitale e ai redditi diversi di natura finanziaria. Una deroga all'applicazione della predetta aliquota del 26% è prevista per i redditi derivanti dai titoli di stato e assimilabili italiani e di paesi "white list", ai quali continua ad applicarsi l'aliquota del 12,50%, anche nel caso in cui l'investimento sia effettuato indirettamente per il tramite di OICR italiani o di OICVM esteri.

Utili pagati nell'anno 2016 in qualità di emittente (SI2)

**UTILI PAGATI
NELL'ANNO 2016
IN QUALITÀ
DI EMITTENTE**

SI2

In questo prospetto andranno indicati gli utili pagati nell'anno 2016 in qualità di emittente, compresi quelli relativi alle azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa

Utili e proventi equiparati

In questo prospetto devono essere indicati gli utili corrisposti nell'anno 2015 sui quali sono state applicate le ritenute previste dall'art. 27 del D.P.R. 600/1973.

**UTILI E PROVENTI
EQUIPARATI**

	Somme pagate nel 2016	Aliquota	Titolo ritenuta	Ritenute effettuate	Tipo
SI4	1	2	3	4	5
		%			
SI5		%			
SI6		%			
SI7		%			
SI8		%			
SI9		%			
SI10		%			
SI11		%			
SI12		%			
SI13		%			
SI14		non assoggettate			

Sugli utili e proventi equiparati **corrisposti ad enti soggetti ad una imposta sul reddito delle società ed ivi residenti** negli **Stati membri dell'Unione Europea** e negli **Stati aderenti all'Accordo sullo spazio**

economico europeo indicati nella lista di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (da emanarsi ai sensi dell'art. 168-bis del Tuir), è operata una ritenuta nella **misura dell'1,375%**. L'aliquota ridotta si applica agli utili formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. In attesa dell'emanazione del suddetto decreto si deve fare riferimento al D.M. 4 settembre 1996 (si veda tabella SH che segue).

TABELLA SH - ELENCO DEGLI STATI CONVENZIONATI CHE CONSENTONO SCAMBI DI INFORMAZIONI (WHITE LIST) - D.M. 4 SETTEMBRE 1996

ALBANIA ALGERIA ARGENTINA AUSTRALIA AUSTRIA BANGLADESH BELGIO BIELORUSSIA BRASILE BULGARIA CANADA	CINA CIPRO COREA DEL SUD COSTA D'AVORIO CROAZIA DANIMARCA ECUADOR EGITTO EMIRATI ARABI UNITI ESTONIA FEDERAZIONE RUSSA	FILIPPINE FINLANDIA FRANCIA GERMANIA GIAPPONE GRECIA INDIA INDONESIA IRLANDA ISLANDA ISRAELE	YUGOSLAVIA KAZAKISTAN KUWAIT LETTONIA LITUANIA LUSSEMBURGO MACEDONIA MALTA MAROCCO MAURITIUS MESSICO	NORVEGIA NUOVA ZELANDA PAESI BASSI PAKISTAN POLONIA PORTOGALLO QATAR REGNO UNITO REPUBBLICA Ceca REPUBBLICA SLOVACCA ROMANIA	SAN MARINO SINGAPORE SLOVENIA SPAGNA SRI LANKA STATI UNITI SUD AFRICA SVEZIA TANZANIA THAILANDIA TRINIDAD E TOBAGO	TUNISIA TURCHIA UCRAINA UNGHERIA VENEZUELA VIETNAM ZAMBIA
---	--	--	--	--	--	---

Nel presente prospetto devono essere indicati anche gli utili corrisposti dalle società d'investimento immobiliari quotate (SIIQ) e dalle società d'investimento immobiliari non quotate (SIINQ) sui quali è stata applicata la ritenuta del 26%.



In questo prospetto non dovranno essere riportati i dati relativi agli utili ed alle imposte sostitutive derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari simili alle azioni di cui all'art.44 del Tuir, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa I dati relativi all'applicazione dell'imposta sostitutiva sono riportati a cura dell'intermediario nel quadro SQ.

Nei **rigli da SI4 a SI13** andranno indicati:

- nel **punto 1**, l'ammontare complessivo degli utili e dei proventi equiparati pagati nell'anno 2016, compresi quelli di fonte estera al netto delle imposte applicate all'estero (cosiddetto "netto frontiera"), per i quali è stata applicata la ritenuta;
- nel **punto 2**, l'intera aliquota complessivamente applicata;
- nel **punto 3**, il titolo d'applicazione della ritenuta:
 - "A" se la ritenuta è stata applicata a titolo di acconto;
 - "I" se la ritenuta è stata applicata a titolo d'imposta;
- nel **punto 4**, l'ammontare complessivo delle ritenute effettuate.
- nel **punto 5**, andrà indicato:
 - il **codice 1** qualora si tratti di utili da partecipazione e di interessi riqualeficati utili ai sensi dell'art. 98 del Tuir;
 - il **codice 2** qualora si tratti di proventi derivanti da titoli o strumenti finanziari equiparati di cui all'art. 44, co. 2, lett. a) del Tuir;
 - il **codice 3** qualora si tratti di utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, co. 1, lett. f), del Tuir sempreché non dedotti dall'associante in base alle norme del Tuir vigenti anteriormente alla riforma dell'imposizione sul reddito delle società di cui al D.Lgs. 344/2003.

Nel **rigo SI14**, nel **punto 1** andrà indicato l'ammontare degli utili a qualunque titolo non assoggettati a ritenuta.


ESEMPIO DI COMPILAZIONE

La società Alfa Spa nel 2015 ha deliberato l'erogazione di dividendi per 75.000,00 euro. Tali utili sono stati erogati e corrisposti ai soci nel corso del 2016. La compagine societaria è composta da n. 2 soci con partecipazione qualificata al 50% ciascuno. Il quadro SI2 si presenterà così compilato:

UTILI PAGATI NELL'ANNO 2016 IN QUALITÀ DI EMITTENTE		
SI2	1	75.000,00

I righe da SI4 a SI13 non andranno compilati, in quanto trattasi di due partecipazioni qualificate non soggette ad alcun prelievo a titolo di acconto.

SI14	75.000,00	non assoggettate
------	-----------	------------------


ESEMPIO DI COMPILAZIONE

La società Alfa Spa nel 2015 ha deliberato l'erogazione di dividendi per 95.000,00 euro. Tali utili sono stati erogati e corrisposti ai soci il 23 marzo 2016. La compagine societaria è composta da n. 3 soci:

- **Socio A** con **partecipazione qualificata** al 75%;
- **Socio B** con **partecipazione non qualificata** al 12,5%;
- **Socio C** con **partecipazione non qualificata** al 12,5%.

Il rigo SI2 si presenterà così compilato:

UTILI PAGATI NELL'ANNO 2016 IN QUALITÀ DI EMITTENTE		
SI2	1	95.000,00

Il rigo SI4, invece, è così composto:

UTILI E PROVENTI EQUIPARATI					
SI4	Somme pagate nel 2016		Aliquota		Tipo
	1	2	3	4	
	23.750,00	26,00%	I	6.175,00	I

L'importo si riferisce alle somme corrisposte ai due soci (B e C) aventi una partecipazione non qualificata per i quali si rende applicabile la ritenuta a titolo d'imposta del 26%. In particolare, nel **punto 1** si è indicato l'importo corrispondente alle somme erogate ($95.000 \times 12,5\% \times n. 2$ percipienti) e nel **punto 4** le ritenute effettuate ($23.750 \times 26\%$).

Nel rigo SI14, invece, andrà riportata la restante parte erogata e relativa al socio A avente una partecipazione qualificata la quale, quindi, non è soggetta ad alcuna ritenuta.

SI14	71.250,00	non assoggettate
------	-----------	------------------



Si riassumono nella tabella che segue i criteri per applicare la nuova aliquota del 26% o quella del 20%, a seconda della tipologia reddituale e del momento in cui si perfeziona l'erogazione.

Interessi, premi e ogni altro provento	Divenuti esigibili dal 1.07.2014
Redditi diversi	Realizzati a decorrere dal 1.07.2014
Dividendi e proventi a essi assimilati	Percepiti dal 1.07.2014
Interessi e altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, nonché da obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie	Maturati a decorrere dal 1.07.2014
• Obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 2 c. 1 D.Lgs. 239/1996 • Interessi, premi e ogni altro provento di cui all'art. 44 Tuir	Maturati dal 1.07.2014
• Redditi derivanti dai riporti e pronti contro termine di cui all'art. 44, c. 1, lett. g-bis) Tuir • Interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli similari di cui al D.Lgs. 239/1996	Dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 1.07.2014 e avente durata non superiore a 12 mesi
Redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e derivanti dalle prestazioni pensionistiche di cui all'art. 44, c. 1, lett. g-quater) e g-quinqies) Tuir	Derivanti da contratti sottoscritti fino al 30.06.2014, sulla parte dei suddetti redditi maturati a decorrere dal 1.07.2014
• Proventi derivanti dalla gestione di masse patrimoniali di cui all'art. 44, c. 1, lett. g) Tuir • Redditi diversi consistenti in plusvalenze di cui all'art. 67, c. 1, lett. c-ter) Tuir riferite a partecipazioni a organismi di investimento collettivo del risparmio	Proventi realizzati a decorrere dal 1.07.2014, in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni
Gestioni individuali di portafoglio di cui all'art. 7 D.Lgs. 461/1997	Risultati maturati a decorrere dal 1.07.2014



ESEMPIO DI COMPILAZIONE

La società Beta Srl il 6.07.2016 ha deliberato ed erogato la distribuzione di utili per 15.000 euro. La compagine societaria è composta da n. 3 soci:

- **Socio A** con **partecipazione qualificata** al 30%;
- **Socio B** con **partecipazione qualificata** al 60%;
- **Socio C** con **partecipazione non qualificata** al 10%.

Il rigo SI2 si presenterà così compilato:

UTILI PAGATI NELL'ANNO 2016 IN QUALITÀ DI EMITTENTE	
SI2	1 15.000,00

Il rigo SI4, invece, è così composto:

UTILI E PROVENTI EQUIPARATI		Somme pagate nel 2016		Aliquota		Titolo ritenuta		Ritenute effettuate		Tipo	
SI4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.500,00		26,00	%	I		390,00		I	

In particolare si riferisce al socio C avente una partecipazione non qualificata per il quale si rende applicabile la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26%.

Nel rigo SI14, invece, andrà riportata la restante parte erogata e relativa al socio A e al socio B aventi una partecipazione qualificata non soggetta ad alcuna ritenuta.

SI14	13.500,00	non assoggettate
------	-----------	------------------



ESEMPIO DI COMPILAZIONE

La società Beta Srl nel 2016 ha deliberato la distribuzione di utili per 65.000 euro, la cui erogazione è stata effettuata nel 2017.

La compagine societaria è composta da n. 3 soci:

- **Socio A** con **partecipazione qualificata** al 30%;
- **Socio B** con **partecipazione qualificata** al 60%;
- **Socio C** con **partecipazione non qualificata** al 10%.

In questo caso la società Beta Srl non dovrà compilare il quadro SI del modello 770/2017, in quanto la sola delibera non presuppone l'obbligo dichiarativo; questi scatterà nell'anno d'imposta in cui gli utili sono stati effettivamente erogati, quindi nel modello 770/2018.



La misura e le modalità di applicazione delle ritenute sui dividendi, di cui all'art. 27 del D.P.R. 600/1973, ha subito profonde modifiche nel corso del tempo. In particolare l'ultima novità in ordine di tempo l'ha apportata il Decreto L. 66/2014, convertito con la L. 89/2014, **a decorrere dal 1° luglio 2014**

è previsto l'incremento dal 20% al 26% dell'aliquota delle ritenute e imposte sostitutive applicabili ai redditi di capitale e ai redditi diversi di natura finanziaria. Una deroga all'applicazione della predetta aliquota del 26% è prevista per i redditi derivanti dai titoli di stato e assimilabili italiani e di paesi "white list", ai quali continua ad applicarsi l'aliquota del 12,50%, anche nel caso in cui l'investimento sia effettuato indirettamente per il tramite di OICR italiani o di OICVM esteri.

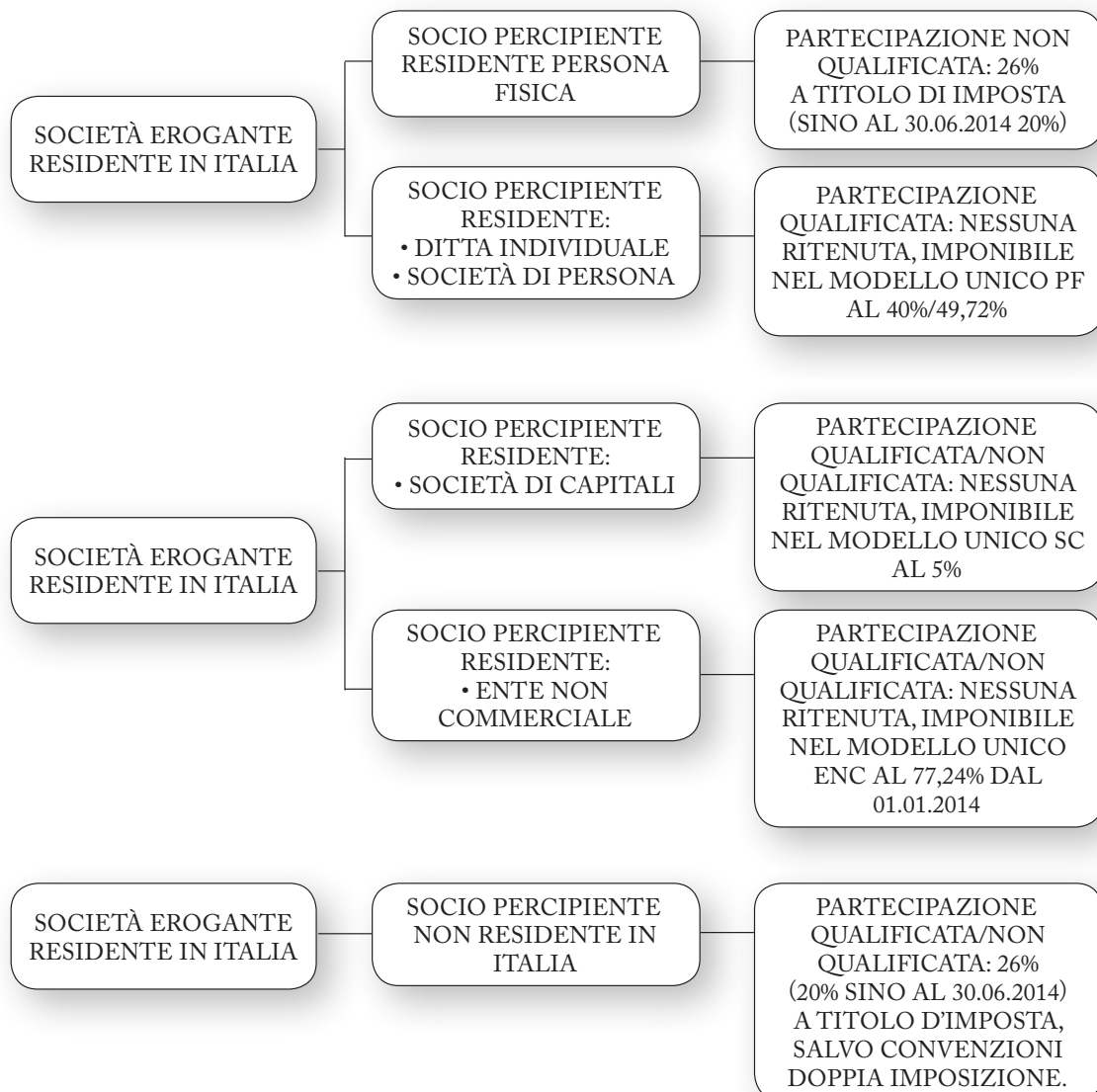
La Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) ha introdotto, inoltre, alcune novità in materia di tassazione degli **utili percepiti dagli enti non commerciali**.

L'articolo 1, commi 655 e 656, L.190/2014, **aumenta retroattivamente la tassazione su utili e dividendi percepiti dagli enti non commerciali a partire dall'1/1/2014**. Viene, infatti, fortemente ridotta l'esenzione d'imposta dalla percentuale del 95% degli utili percepiti al 22,26%; **gli utili distribuiti dal 1/1/2014 diventano, quindi, imponibili al 77,24%**.

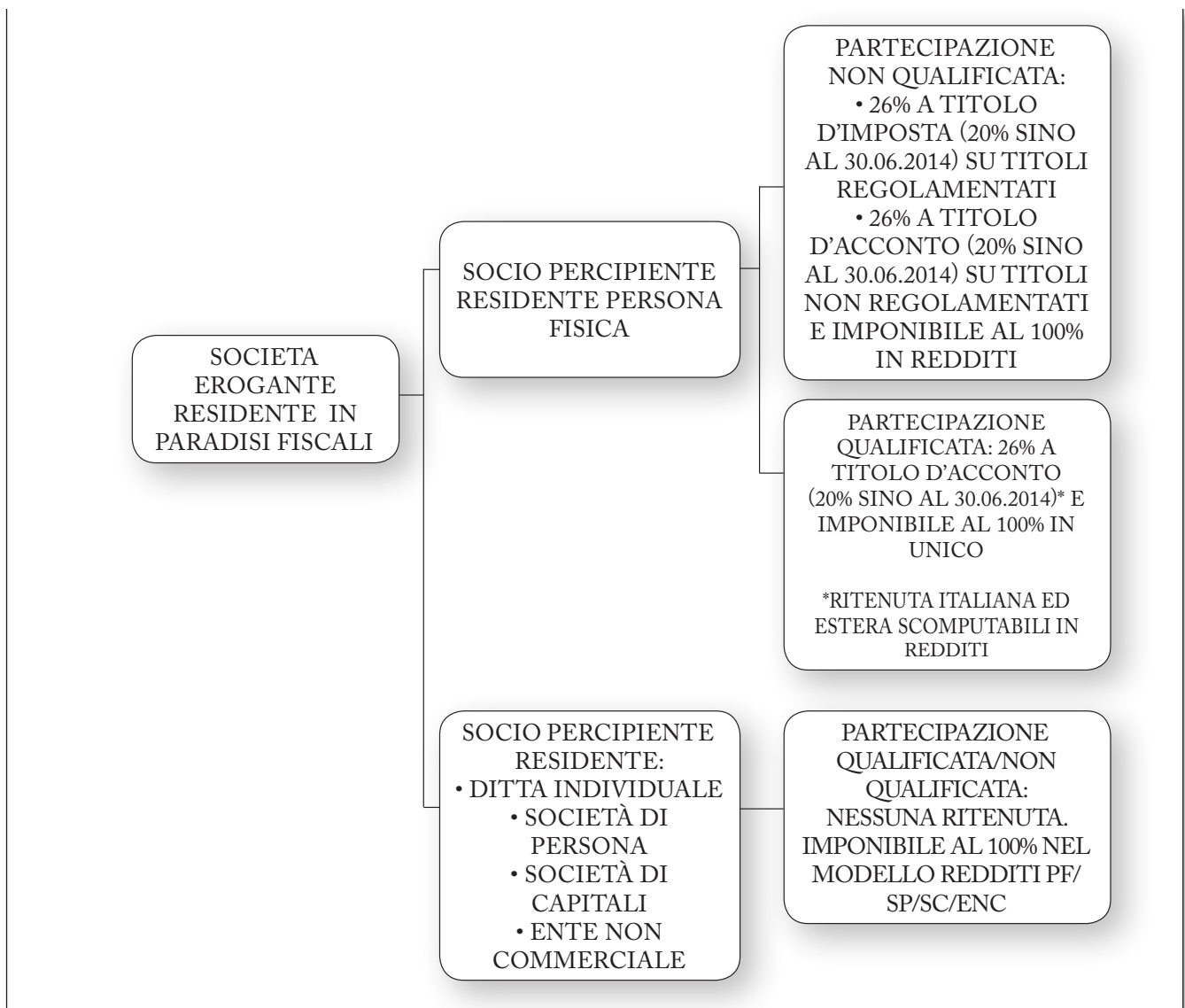
Detta disposizione è diretta ad allineare, in tema di imposizione fiscale sugli utili, il trattamento degli enti non commerciali a quello delle persone fisiche non imprenditrici, proprietarie di una partecipazione qualificata, che devono tassare l'utile con l'aliquota marginale Irpef del 43%.

Viene contestualmente riconosciuto un **credito d'imposta** pari alla maggiore IRES dovuta dagli enti, **nel solo periodo d'imposta in corso al 1/1/2014**, in applicazione della disposizione introdotta retroattivamente. Detto credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, senza altro limite quantitativo, a decorrere dal 1/1/2016, per 3 anni, nella misura del 33,33% annuo.

Si riepilogano brevemente, nella tabella che segue, le principali aliquote e modalità di tassazione in base al soggetto erogante e al soggetto percipiente.







QUADRO SK – COMUNICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI DA SOGGETTI RESIDENTI E NON RESIDENTI

Nel quadro SK trovano spazio i dati identificativi dei soggetti percettori di utili visto nel quadro SI. In particolare devono essere indicati:

- i **dati identificativi dei percettori residenti** nel territorio dello Stato di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti nell'anno 2016, esclusi quelli assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.
- i dati relativi ai **proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari** di cui all'art. 44, co. 2, lett. a);
- i dati da **contratti di associazione in partecipazione** e cointeressenza;
- i dati relativi agli **interessi riquilibrati** ai sensi dell'art. 98 del Tuir;
- i dati relativi agli **utili corrisposti dalle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) e non quotate (SIINQ)** e soggetti alla ritenuta a titolo d'acconto;

- i dati relativi ai **soggetti non residenti** nel territorio dello Stato che hanno **percepito utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva** anche se in misura convenzionale, nonché utili ai quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter del D.P.R. 600/1973 (v. anche art. 10, comma 2, del D.Lgs. 461/1997).



Non devono essere indicati gli utili percepiti dai soggetti di cui all'art. 74 del Tuir (Stato ed enti pubblici).
La comunicazione non deve essere effettuata nel caso di operazioni di trasferimento segnalate ai sensi del D.L. 167/1990, convertito in L. 227/1990 (cd. monitoraggio fiscale).

Soggetti obbligati

I soggetti obbligati alla compilazione del presente quadro sono i seguenti:

- società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative a responsabilità limitata che hanno emesso azioni o quote (art. 73, co. 1, lettere a) e b), del Tuir);
- casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati;
- gli intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa e che applicano le disposizioni dell'art. 27-ter del D.P.R. 600/1973;
- i rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli Spa;
- società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati;
- imprese di investimento e agenti di cambio di cui al D.Lgs. 58/1998;
- ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili o altri proventi equiparati derivanti da azioni o titoli;
- gli associanti in relazione ai proventi erogati all'associato e derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, co. 1, lett. f), del Tuir.



I soggetti che hanno pagato utili in esenzione da ritenuta ovvero applicando un'aliquota di ritenuta o d'imposta sostitutiva inferiore a quella istituzionalmente prevista, anche per effetto di convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, di altri accordi internazionali, di leggi relative ad enti od organismi internazionali, nonché ai sensi degli articoli 27-bis e 27-ter del D.P.R. 600/1973, devono tenere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria:

- il **certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero**, attestante la residenza del percettore;
- la **documentazione comprovante** l'esistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle **esenzioni o riduzioni di aliquota applicata**.

Nel caso in cui esista un modello concordato, tale modello, debitamente compilato, sostituisce la predetta documentazione.



FRONTESPIZIO

Domanda per il rimborso, l'esonero o l'applicazione dell'aliquota ridotta sui redditi corrisposti a soggetti non residenti

Convenzioni contro le doppie imposizioni	☐ dividendi (MODELLO A)	☐ interessi (MODELLO B)	☐ canoni (MODELLO C)	☐ altri redditi (MODELLO D)
Direttive comunitarie	☐ regime madre figlia dir. 90/435/cee (MODELLO E)		☐ regime interessi e canoni dir. 2003/49/ce (MODELLO F)	

☐ **DATI DEL BENEFICIARIO EFFETTIVO**

Persone fisiche	Cognome	Nome	Luogo di Nascita	Data di Nascita
Persone giuridiche ☐ barrare in caso di stabile organizzazione	Denominazione			
TIN Estero	N. _____ ☐ Il mio paese di residenza non rilascia un TIN ai suoi residenti o comunque non sono in grado di procurarmi un TIN dal mio paese di residenza.			
Codice Fiscale italiano (se attribuito)				
Residenza	Stato	Indirizzo completo		
Domicilio (se diverso dalla residenza)	Stato	Indirizzo completo		
Casella Postale (opzionale)				
e-mail (opzionale)				



FRONTESPIZIO

☐ DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Persone fisiche	Cognome	Nome	Luogo di Nascita	Data di Nascita
Persone giuridiche	Denominazione			
TIN Estero	N. _____ ☐ Il mio paese di residenza non rilascia un TIN ai suoi residenti o comunque non sono in grado di procurarmi un TIN dal mio paese di residenza.			
Codice Fiscale italiano (se attribuito)				
Residenza	Stato	Indirizzo completo		
Domicilio (se diverso dalla residenza)	Stato	Indirizzo completo		
Casella Postale (opzionale)				
e-mail (opzionale)				

☐ ALTRI COINTESTATARI DEL REDDITO PER IL QUALE SI CHIEDE IL RIMBORSO

Persone fisiche	Cognome	Nome	Luogo di Nascita	Data di Nascita
Persone giuridiche	Denominazione			
TIN Estero	N. _____ ☐ Il mio paese di residenza non rilascia un TIN ai suoi residenti o comunque non sono in grado di procurarmi un TIN dal mio paese di residenza.			
Codice Fiscale italiano (se attribuito)				
Residenza	Stato	Indirizzo completo		
Domicilio (se diverso dalla residenza)	Stato	Indirizzo completo		
Casella Postale (opzionale)				
e-mail (opzionale)				



FRONTESPIZIO

Domanda per il rimborso, l'esonero o l'applicazione dell'aliquota ridotta sui redditi corrisposti a soggetti non residenti

Convenzioni contro le doppie imposizioni	☐ dividendi (MODELLO A)	☐ interessi (MODELLO B)	☐ canoni (MODELLO C)	☐ altri redditi (MODELLO D)
Direttive comunitarie	☐ regime madre figlia dir. 90/435/cee (MODELLO E)		☐ regime interessi e canoni dir. 2003/49/ce (MODELLO F)	

☐ DATI DEL BENEFICIARIO EFFETTIVO

Persone fisiche	Cognome	Nome	Luogo di Nascita	Data di Nascita
Persone giuridiche ☐ barrare in caso di stabile organizzazione	Denominazione			
TIN Estero	N. _____ ☐ Il mio paese di residenza non rilascia un TIN ai suoi residenti o comunque non sono in grado di procurarmi un TIN dal mio paese di residenza.			
Codice Fiscale italiano (se attribuito)				
Residenza	Stato	Indirizzo completo		
Domicilio (se diverso dalla residenza)	Stato	Indirizzo completo		
Casella Postale (opzionale)				
e-mail (opzionale)				


MODELLO A – DIVIDENDI
☐ **ESONERO/APPLICAZIONE ALIQUOTA CONVENZIONALE** ☐ **RIMBORSO**

Articolo ____ della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e ____

SOGGETTO ITALIANO CHE DISTRIBUISCE I DIVIDENDI

Persona giuridica	Denominazione Sociale
Codice Fiscale	
Residenza	Indirizzo completo

BANCA DEPOSITARIA (CUSTODIA TITOLI)

Denominazione	
Codice Fiscale	
Residenza	Indirizzo completo

DESCRIZIONE DEI DIVIDENDI PERCEPITI

Esercizio sociale	Data pagamento	Numero azioni	Percentuale partecipazione ¹	Dividendi per azione	Ammontare dividendi al lordo dell'imposta italiana	Imposta pagata in Italia	Imposta dovuta	Rimborso richiesto
TOTALE								

¹ La presente colonna va compilata in presenza di una quota di partecipazione per la quale si riconosce in capo al richiedente l'applicazione di un'aliquota diversa da quella generalmente prevista dalla Convenzione.

**MODELLO A – DIVIDENDI****DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO O DEL SUO RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO²**

Il sottoscritto _____ in qualità di _____

Dichiara

- di essere / che l'ente _____ è residente in _____ ai sensi della Convenzione con _____ per il periodo / i periodi di imposta _____ ;
- di essere / che l'ente sopraindicato è il beneficiario effettivo dei dividendi;
- di non avere / che l'ente sopraindicato non ha una stabile organizzazione o una base fissa in Italia cui si ricollegli effettivamente il reddito;
- ☐ di essere / che l'ente sopraindicato è assoggettato a imposta per i redditi in questione nel Paese di residenza;
- ☐ di NON essere / che l'ente sopraindicato NON è assoggettato a imposta per i redditi in questione nel Paese di residenza (spiegare i motivi dell'esenzione) _____ ;
- di possedere ogni altro requisito necessario per usufruire delle agevolazioni previste dalla Convenzione rispetto al reddito percepito;
- che tutte le informazioni contenute nella presente dichiarazione sono corrette e complete e si impegna a comunicare l'eventuale venir meno di uno o più dei requisiti sopradescritti, nonché le eventuali variazioni dei dati e delle informazioni fornite.

Chiede

- ☐ l'esonero dall'imposta italiana o l'applicazione nei limiti previsti dalla richiamata disposizione della Convenzione;
- ☐ il rimborso dell'imposta relativa al reddito sopra specificato;
- che il rimborso sia effettuato secondo le modalità di pagamento specificate nel frontespizio.

Luogo e data _____

Firma _____

ATTESTAZIONE DELL'AUTORITA' FISCALE

L'Autorità fiscale di _____ certifica che per il periodo / i periodi d'imposta _____ il beneficiario sopraindicato risulta residente in _____ ai sensi dell'articolo _____ della Convenzione con l'Italia e che le dichiarazioni del presente modello sono esatte per quanto a conoscenza di questa Amministrazione fiscale.

Data _____

Firma e Timbro dell'Autorità fiscale

² Il rappresentante autorizzato è il soggetto delegato autorizzato a presentare l'istanza e/o a rendere le dichiarazioni richieste dalla Convenzione per conto del beneficiario effettivo (v. frontespizio), sulla base di un atto di conferimento del relativo potere di rappresentanza (atto da allegare in originale alla domanda).

MODELLO 770/2017: QUADRI STACCATI

Quadro SK – Comunicazione degli utili corrisposti da soggetti residenti e non residenti

SK1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)		1				
SK2	TIPO COMUNICAZIONE						
DATI RELATIVI ALL'EMITTENTE	Codice fiscale	ISIN	Cognome Nome ovvero Denominazione	Cod. Stato estero			
	1	2	3	4			
SK3	Comune del domicilio fiscale		Prov. (sigla)	Via e numero civico			
	5	6	7				
DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE	Codice ABI	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT	Codice fiscale				
	1	2	3				
SK4	Denominazione			Cod. Stato estero			
	4	5					
ELENCO DEI PERCIPIENTI	DATI DEL PERCIPIENTE						
	Codice fiscale	Cognome ovvero Denominazione					
	1	2					
	Nome (solo per le persone fisiche)	Sesso (M o F)	Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita			
	3	4	5 giorno mese anno	6			
	Prov. nasc. (sigla)		7				
	Comune del domicilio fiscale		Prov. (sigla)	Via e numero civico			
	8	9	10				
	Codice stato estero	Codice di identificazione estero					
	11	12					
SK5	DATI DEL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ESTERA						
	Codice fiscale	Cognome ovvero Denominazione					
	13	14					
	Nome (solo per le persone fisiche)	Sesso (M o F)	Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita			
	15	16	17 giorno mese anno	18			
	Prov. nasc. (sigla)		19				
	Comune del domicilio fiscale		Provincia	Via e numero civico			
	20	21 (sigla)	22				
	Cod. Stato estero		23				
DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI							
Tipo oggetto	Tipo partic.	Tipo ritenuta	Monte Titoli	Numero azioni o quote	Percentuale contitolarietà	Dividendo unitario	Dividendo da utili ante 31/12/2007
24	25	26	27	28	29	30	31
Dividendo da utili post 31/12/2007		Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007		Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007		Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007	Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007
32		33		34		35	36
Interessi riqualificati dividendi		Netto frontiera		Utili da SIIQ e da SIIINQ		Aliquota	Ritenute
37		38		39		40	41
Imposta sostitutiva		Imposta estera		Utili in trasparenza			
42		43		44			

Modalità di compilazione

Il quadro SK è strutturato come segue:

- **Rigo SK2:** codice del tipo di comunicazione.
- **Rigo SK3:** dati del soggetto emittente.
- **Rigo SK4:** dati degli intermediari non residenti.
- **Rigo SK5 – SK7:** dati dei percipienti.
- **Rigo SK8 e SK9:** dati delle società partecipata (fiduciaria).

SK2 - Tipo di comunicazione

	SK2 TIPO COMUNICAZIONE	1
--	------------------------	---

Nel rigo SK2 occorre indicare il tipo di comunicazione, specificando i seguenti codici:

- A) se la comunicazione è effettuata dalla società o ente che ha emesso i titoli per gli utili o per gli altri proventi equiparati dalla stessa corrisposti. La stessa codifica deve essere utilizzata in caso d'interessi riquadrificati utili ai sensi dell'art. 98 del Tuir.
- B) se la comunicazione è effettuata da una cassa incaricata o da un intermediario residente, aderente, direttamente o indirettamente, al sistema Monte Titoli Spa, presso il quale i titoli sono depositati, indicando nell'apposito riquadro i dati relativi all'emittente.
- C) se la comunicazione è effettuata da un soggetto che comunque interviene nel pagamento di utili o di altri proventi equiparati di fonte estera, indicando nell'apposito riquadro i dati relativi all'emittente.
- D) se la comunicazione è effettuata dal rappresentante fiscale in Italia di un intermediario non residente aderente al sistema Monte Titoli Spa ovvero aderente a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A; in questo caso devono essere indicati negli appositi riquadri i dati relativi all'intermediario non residente ed all'emittente.
- E) se la comunicazione è effettuata da una società fiduciaria o da altri soggetti di cui all'art. 21, co. 2, del D.Lgs. 58/1998, per conto di una emittente residente, indicando nell'apposita sezione i dati relativi all'emittente.
- F) se la comunicazione è effettuata in caso di riporto ai sensi dell'art. 8 della L. 1745/1962, indicando nell'apposita sezione i dati relativi all'emittente.
- G) se la comunicazione è effettuata da persone fisiche e dai soggetti di cui all'art. 5 del Tuir in relazione a proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza in cui l'apporto sia costituito solo da capitale ovvero da capitale, opere e servizi.



Non è richiesta la comunicazione relativa al deposito delle azioni per la partecipazione all'assemblea ordinaria di bilancio delle società azionarie.

SK3 - Dati soggetto emittente

DATI RELATIVI ALL'EMITTENTE	Codice fiscale 1		ISIN 2	Cognome Nome ovvero Denominazione 3		Cod. Stato estero 4
	Comune del domicilio fiscale 5		Prov. (sigla) 6	Via e numero civico 7		

Devono essere indicati i dati del soggetto emittente, in particolare:

- nel **punto 1**, occorre indicare il codice fiscale del soggetto emittente residente. Nel caso di soggetti esteri emittenti devono essere indicati, ove previsti dalla legislazione e dalla prassi vigenti nel Paese di residenza, il codice d'identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del Paese di residenza. Qualora il codice d'identificazione fiscale del soggetto estero non sia noto, dovrà essere indicato nel codice ISIN;
- nel **punto 2**, bisognerà barrare la casella nel caso in cui si è indicato il codice ISIN nel punto 1;
- nel **punto 3**, il cognome e nome o la denominazione del soggetto emittente;
- nel **punto 4**, il codice dello Stato estero (tabella SG Elenco dei Paesi e Territori esteri);
- nei **punti da 5 a 7**, devono essere riportati i dati relativi al domicilio fiscale del soggetto indicato nel punto 3, **soltanto nel caso in cui l'emittente sia un soggetto residente**.

SK4 - Dati relativi agli intermediari non residenti

DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE	Codice ABI 1		Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT 2		Codice fiscale 3	
	Denominazione 4				Cod. Stato estero 5	

Devono essere riportati i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell'applicazione dell'art. 27-ter, co. 8, del D.P.R. 600/1973.

In particolare, con riferimento a ciascun intermediario non residente, dovrà essere indicato:

- nel **punto 1** il codice ABI (ove attribuito);
- nel **punto 2** il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT;
- nel **punto 3** il codice fiscale italiano se attribuito o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'autorità amministrativa del Paese di residenza;
- nel **punto 4** la denominazione della società o ente;
- nel **punto 5** il codice dello Stato estero (tabella SG - Elenco dei Paesi e Territori esteri).

SK5 - SK7 - Dati dei percipienti

ELENCO DEI
PERCIPIENTI

DATI DEL PERCIPIENTE

Codice fiscale 1		Cognome ovvero Denominazione 2				
Nome (solo per le persone fisiche) 3	Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno			Comune (o Stato estero) di nascita 6	Prov. nasc. (sigla) 7
Comune del domicilio fiscale 8		Prov. (sigla) 9	Via e numero civico 10			
Codice stato estero 11	Codice di identificazione estero 12					

DATI DEL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ESTERA

Codice fiscale 13		Cognome ovvero Denominazione 14				
SK5 Nome (solo per le persone fisiche) 15	Sesso (M o F) 16	Data di nascita 17 giorno mese anno			Comune (o Stato estero) di nascita 18	Prov. nasc. (sigla) 19
Comune del domicilio fiscale 20		Provincia 21 (sigla)	Via e numero civico 22			Cod. Stato estero 23

DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI

Tipo oggetto 24	Tipo partic. 25	Tipo ritenuta 26	Monte Titoli 27	Numero azioni o quote 28	Percentuale contitolarietà 29	Dividendo unitario 30	Dividendo da utili ante 31/12/2007 31
Dividendo da utili post 31/12/2007 32			Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007 33	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 34	Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007 35	Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007 36	
Interessi riqualeficati dividendi 37			Netto frontiera 38	Utili da SIQ e da SIINQ 39	Aliquota 40	Ritenute 41	
Imposta sostitutiva 42			Imposta estera 43	Utili in trasparenza 44			

ELENCO DEI
PERCIPIENTI

1		2				
3	4	5	6	7		
8		9	10			
11	12					
13		14				
SK6 15	16	17 giorno	mese	anno	18	19
20		21 (sigla)	22			23
24	25	26	27	28	29	30
32	33	34	35	36		
37	38	39	40	41		
42	43	44				

1				2											
3				4	5		6		7						
8								9	10						
11		12													
13				14											
SK7	15				16	17 giorno	17 mese	17 anno	18						19
	20				21 (siglo)		22						23		
	24	25	26	27	28		29		30		31				
	32		33		34		35		36						
37		38		39		40		41							
42		43		44											

Devono essere indicati i dati relativi ai percipienti. In particolare, nei punti da 1 a 12 devono essere indicati il codice fiscale ed i dati anagrafici dei percipienti. In particolare, se il percipiente è un non residente, devono essere indicati:

- nei **punti 8 e 10**, la località di residenza estera e il relativo indirizzo;
- nel **punto 11**, il codice dello Stato estero di residenza (tabella SG);
- nel **punto 12**, in caso di percipiente al quale non risulti già attribuito il codice fiscale italiano va indicato, se previsto dalla normativa e dalla prassi del Paese di residenza, il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa.

In caso di **percipiente non residente diverso da persona fisica** al quale non risulti già attribuito il codice fiscale italiano, devono essere indicati anche i dati relativi al legale rappresentante, avendo cura di inserire:

- nei **punti da 13 a 19**, il codice fiscale e i dati anagrafici del legale rappresentante della società estera;
- nei **punti 20, 22 e 23**, la località di residenza estera, il relativo indirizzo e il codice dello Stato estero, ovvero, se residente, nei **punti 20, 21 e 22**, il comune del domicilio fiscale ed il relativo indirizzo.

Nei punti che seguono devono essere indicati i dati sugli **utili e sugli altri utili di cui all'art. 44, co. 1, lett. e) del Tuir** e sugli **altri proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, co. 2, lett. a)**, e sugli **utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza**, in qualunque forma corrisposti, corrisposti da soggetti Ires, residenti o non residenti, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva nei confronti di soggetti residenti.



Gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires e i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, formati con **utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007**, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del **49,72%**. In caso di **utili prodotti sino al 31 dicembre 2007**, questi concorrono nella misura del **40%**.

- Nel **punto 24**, deve essere indicato l'oggetto della comunicazione, utilizzando:
 - il **codice 1** se si tratta di pagamento di dividendi ed altri proventi equiparati;
 - il **codice 2** se si tratta di pagamento di dividendi ed altri proventi equiparati a società fiduciarie o ad altri soggetti di cui all'art. 21, co. 2, del D.Lgs. 58/1998.
- Nel **punto 25**, deve essere indicato il tipo di partecipazione, utilizzando:
 - il **codice 1** se si tratta di azioni ordinarie;
 - il **codice 2** se si tratta di azioni privilegiate;
 - il **codice 3** se si tratta di azioni di risparmio;
 - il **codice 4** per le quote di società non azionarie.
- Nel **punto 26**, in relazione agli utili ed ai proventi equiparati pagati nell'anno 2015, deve essere indicato il tipo corrispondente alla base imponibile determinata per il calcolo della ritenuta applicata, utilizzando:
 - il **codice 1** qualora la ritenuta è stata operata sul 40% del "netto frontiera";
 - il **codice 2** qualora la ritenuta è stata operata sul 100% dell'importo del netto frontiera;
 - il **codice 3** nel caso in cui il percettore sia un soggetto non residente (redditi non imponibili, redditi sui quali è stata applicata l'imposta sostitutiva o ritenuta alla fonte a titolo d'imposta imponibili con aliquota piena o convenzionale);
 - il **codice 4** qualora la ritenuta è stata operata sul 100% dell'intero importo;
 - il **codice 5** qualora la ritenuta è stata operata sul 49,72% dell'importo del "netto frontiera".
- Nel **punto 27**, deve essere barrata la casella se si tratta di azioni depositate nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa
- Nel **punto 28**, deve essere indicato il numero delle azioni o quote. In caso di contitolarità indicare il numero complessivo delle azioni o quote; se tale numero è rappresentato da una frazione dell'unità, indicare la cifra approssimata al secondo decimale.
- Nel **punto 29**, deve essere indicata la percentuale di possesso qualora le azioni o quote, gli strumenti finanziari o i contratti siano intestati a più soggetti.
- Nel **punto 30**, deve essere indicato l'ammontare del dividendo unitario senza operare alcun troncamento (non va compilato per i titoli esteri).
- Nel **punto 31**, deve essere indicato l'ammontare del dividendo complessivo lordo corrisposto al percettore formato con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.
- Nel **punto 32**, deve essere indicato l'ammontare del dividendo complessivo lordo corrisposto al percettore formato con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.



e 116 del Tuir.

Gli ammontari indicati nei punti 31 e 32 devono essere indicati al lordo delle ritenute o imposte sostitutive, comprese quelle eventualmente applicate all'estero. Nel punto 32 non vanno indicati gli utili o le riserve di utili formatesi nei periodi in cui è efficace l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'art.115

- Nel **punto 33**, devono essere indicati i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari, emessi da soggetti residenti comunque denominati, la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi per i proventi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.

Nello stesso punto devono essere indicati gli utili derivanti da strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti assimilati alle azioni, verificandosi le condizioni di cui all'art. 44, co. 2, lett. a), del Tuir.

- Nel **punto 34**, devono essere indicati i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari, emessi da soggetti residenti comunque denominati, la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi per i proventi prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Nello stesso punto devono essere indicati gli utili derivanti da strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti assimilati alle azioni, verificandosi le condizioni di cui all'art. 44, co. 2, lett. a), del Tuir.
- Nel **punto 35**, devono essere indicati gli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, co. 1, lett. f), del Tuir formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.
- Nel **punto 36**, devono essere indicati gli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, co. 1, lett. f), del Tuir prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
- Nel **punto 37**, devono essere indicate le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti erogati direttamente dal socio o da sue parti correlate, riqualeficati come utili.



Gli importi dei proventi, utili e remunerazioni indicati nei punti precedenti devono essere riportati al lordo delle ritenute o imposte sostitutive, comprese quelle eventualmente applicate all'estero, avendo cura di indicare il controvalore in euro per le attività finanziarie estere.

- Nel **punto 38**, deve essere indicato l'ammontare dell'importo degli utili o degli altri proventi al netto delle imposte applicate all'estero (cosiddetto "netto frontiera").
- Nel **punto 39**, devono essere indicati gli utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto. Nel **punto 40**, deve essere indicata la misura dell'aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicata sui dividendi.
- Nei **punti 41 e 42**, deve essere indicato rispettivamente, l'importo della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicata al percipiente. Si precisa che i due punti sono alternativi; la compilazione di uno dei due punti esclude la possibilità di compilare l'altro.
- Nel **punto 43**, deve essere indicata l'imposta eventualmente applicata all'estero. Nel **punto 44**, devono essere indicati gli utili e le riserve di utili formatesi nei periodi in cui è efficace l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'art. 115 e 116 del Tuir, che non concorrono a formare il reddito dei soci ai sensi dell'art. 8 del D.M. 23 aprile 2004.



Questo punto non può essere compilato in presenza dei **punti 33, 34, 35, 36 e 37**.

SK8 e SK9 - Dati soci affidanti società trasparente

Società fiduciaria		Codice fiscale socio affidante		Codice fiscale società partecipata		Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdite illimitate	
		1		2		3	4	5	
SK8	Quota ritenute d'acconto	6		Quota altri crediti d'imposta	7	Quota credito imposte estere ante opzione	8	Quota detrazioni	9
	Quota eccedenza	11		Quota acconti	12	Quota credito d'imposta fondi comuni di investimento ordinario	10		
					vedere istruzioni	13			
		1		2		3	4	5	
SK9		6			7		8	9	10
		11			12		13		

Questa sezione deve essere compilata dalle società fiduciarie qualora i soggetti da essa rappresentati abbiano optato per il regime di trasparenza per il tramite della stessa fiduciaria, la quale è tenuta a comunicare le quote di reddito o perdita e gli altri dati richiesti relativi alla società partecipata.

Questa sezione deve essere utilizzata anche da parte delle società fiduciarie al fine di indicare i soggetti fiduciari ai quali devono essere attribuiti redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone. In particolare, deve essere indicato il reddito da imputare ai soci affidanti nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio della società trasparente in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. In caso di perdita, quest'ultima va attribuita in proporzione alle quote di partecipazione alle perdite di esercizio entro il limite delle rispettive quote di patrimonio netto contabile della società partecipata senza considerare la perdita dell'esercizio e tenendo conto dei conferimenti effettuati entro la data di approvazione del relativo bilancio.



Circolare n. 49/E/2004, par. 4.
Risoluzione n. 136/E/2006.

Nella presente sezione occorre indicare:

- nel **punto 1**, il codice fiscale del socio affidante;
- nel **punto 2**, il codice fiscale della società partecipata;
- nel **punto 3**, la quota di partecipazione agli utili della società partecipata espressa in percentuale;
- nel **punto 4**, la quota del reddito (o perdita, preceduta dal segno meno) della società partecipata imputata al socio affidante;
- nel **punto 5**, la casella va barrata nel caso in cui si dichiarino perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali o dalla partecipazione in società commerciali in contabilità ordinaria, le cui eccedenze non compensate con i relativi redditi possono essere computate in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo;
- nel **punto 6**, la quota delle ritenute d'acconto, subite dalla società partecipata, imputata al socio affidante;

- nel **punto 7**, la quota degli altri crediti d'imposta spettante al socio affidante, tra i quali:
 - il credito d'imposta previsto dall'art. 4, co. 5, della L. 408/90, dell'art. 26, co. 5, della L. 413/91 e dell'art. 13, co. 5, della L. 342/2000, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione venga attribuito ai soci;
 - il credito d'imposta spettante ai soci ai sensi dell'art. 2, co. 142, della L. 662/1996, nel caso in cui la riserva da regolarizzazione sia stata attribuita ai soci;
- nel **punto 8**, la quota del credito per imposte pagate all'estero relative a redditi prodotti dalla società partecipata nei periodi anteriori all'esercizio dell'opzione;
- nel **punto 9**, la quota delle detrazioni d'imposta spettanti alla società partecipata, imputata al socio affidante;
- nel **punto 10**, la quota dei crediti d'imposta sui fondi comuni d'investimento ordinari maturati in capo alla società partecipata;
- nel **punto 11**, la quota di eccedenza dell'Ires riconosciuta derivante dalla precedente dichiarazione presentata dalla società partecipata per la parte imputata al socio affidante;
- nel **punto 12**, la quota degli acconti versati dalla società partecipata per la parte imputata al socio affidante;
- nel **punto 13**, la casella va barrata nel caso in cui il reddito sia stato attribuito da una società trasparente il cui periodo d'imposta sia iniziato successivamente al 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del D.L. 223/2006.



Per ogni società trasparente dovranno essere compilati tanti righi quanti sono i soci affidanti, compilando qualora si rendessero necessari più moduli.

ESEMPI DI COMPILAZIONE – QUADRO SK



ESEMPIO DI COMPILAZIONE 1

La società Alfa Spa, con codice fiscale 05784521321, con sede a Roma, Via Parigi 9, nel 2016 ha deliberato ed erogato di dividendi per 130.000,00 euro, relativi ad utili formatasi al 31.12.2015. La compagine societaria è

composta da:

- Sig. Mario Rossi, codice fiscale RSS MRA 12B61 H501B, residente a Perugia, Via Como 1, partecipazione qualificata pari al 60% del capitale, titolare di 600 azioni ordinarie;
- Sig.ra Verdi Rosa, codice fiscale RSA VDR 14C75 H501A, residente a Milano, Via Brava 5, partecipazione qualificata pari al 40% del capitale, titolare di 400 azioni ordinarie.

Rigo SK2 – Tipo di comunicazione

SK2 TIPO COMUNICAZIONE

A

In questo rigo andrà indicato il codice "A", essendo la società Alfa Spa l'emittente per gli utili corrisposti in relazione ai titoli da questa emessi.

Rigo SK3 – Dati emittente

DATI RELATIVI ALL'EMITTENTE	Codice fiscale 1 05784521321	ISIN 2 ☐	Cognome Nome ovvero Denominazione 3 ALFA SPA	Cod. Stato estero 4
	SK3			
	Comune del domicilio fiscale 5 ROMA	Prov. (sigla) 6 RM	Via e numero civico 7 VIA PARIGI, 9	

In questo rigo devono essere inseriti i dati del sostituto; in questo caso, essendo anche l'emittente, la compilazione potrebbe essere omessa.

Righi SK5/SK6/SK7 – Elenco percipienti

In questi righi vanno indicati i dati personali dei percipienti, dal punto 1 al punto 10. Nel **punto 24**, invece, andrà inserito il codice "1" che identifica l'oggetto del pagamento, in quanto trattasi di pagamento di dividendi. Nel **punto 25** andrà inserito il codice "1" che identifica il tipo di azioni possedute, ovvero azioni ordinarie. Nel **punto 28** andrà inserito il numero di azioni possedute dal singolo percipiente. Nel **punto 30** andrà inserito il dividendo unitario paria a 130,00 euro, che si ottiene dal rapporto tra il dividendo erogato (130.000) e il numero totale delle azioni (1.000).

Nel **punto 32**, infine, il dividendo complessivo erogato al singolo percipiente, ottenuto dal prodotto tra il punto 28 e il punto 30.



Essendo stati distribuiti utili formatasi al 31.12.2012, è stato compilato il **punto 32** relativo a **dividendi da utili post 31.12.2007**. Nel caso fossero stati **utili ante 31.12.2007**, era da compilare il **punto 31**.

ELENCO DEI PERCIPIENTI	DATI DEL PERCIPIENTE									
	Codice fiscale 1 RSSMRA12B61H501B	Cognome ovvero Denominazione 2 ROSSI	Sesso (M o F) 3 M		Data di nascita 4 12 02 1961	Comune (o Stato estero) di nascita 5 ROMA	Prov. nasc. (sigla) 6 RM			
	Nome (solo per le persone fisiche) 7 MARIO	Comune del domicilio fiscale 8 PERUGIA		Prov. (sigla) 9 PG	Via e numero civico 10 VIA COMO					
	Codice stato estero 11	Codice di identificazione estero 12								
	DATI DEL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ESTERA									
	Codice fiscale 13	Cognome ovvero Denominazione 14	Sesso (M o F) 15		Data di nascita 16	Comune (o Stato estero) di nascita 17	Prov. nasc. (sigla) 18			
SK5	Nome (solo per le persone fisiche) 19	Comune del domicilio fiscale 20		Prov. (sigla) 21	Via e numero civico 22	Cod. Stato estero 23				
	DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI									
	Tipo oggetto 24	Tipo partec. 25	Tipo ritenuta 26	Monte Titoli 27	Numero azioni o quote 28	Percentuale contitolarietà 29	Dividendo unitario 30	Dividendo da utili ante 31/12/2007 31		
	Dividendo da utili post 31/12/2007 32	Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007 33		Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 34		Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007 35		Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007 36		
	Interessi riquilibrati dividendi 37	Netto frontiera 38		Utili da SIQ e da SIINQ 39		Aliquota 40	Ritenute 41			
	Imposta sostitutiva 42	Imposta estera 43		Utili in trasparenza 44						

MODELLO 770/2017: QUADRI STACCATI

Esempi di compilazione – Quadro SK

ELENCO DEI PERCIPIENTI																																																												
SK6	1	RSAVDR14C75H501A											2	VERDI																																														
	3	ROSA											4	F	5	14	03	1975	6	ROMA											7	RM																												
	8	MILANO											9	MI	10	VIA BRAVA, 5																																												
	11												12																																															
	13												14																																															
	15												16	17 giorno	18 mese	19 anno	20																																											
	21	(sigla)											22												23																																			
	24	1	25	1	26	27	☐	28	400	29		30	130,00	31																																														
	32	52.000,00											33												34												35												36											
	37												38												39												40												41											
	42												43												44																																			
	1												2																																															
	3												4		5		6												7																															
	8												9		10																																													
11												12																																																
13												14																																																
15												16	17 giorno	18 mese	19 anno	20																																												
21	(sigla)											22												23																																				
24		25		26	27	☐	28		29		30		31																																															
32												33												34												35												36												
37												38												39												40												41												
42												43												44																																				

**ESEMPIO DI COMPILAZIONE 2**

La società Alfa Spa, con codice fiscale 05784521321, con sede a Roma, Via Parigi 9, nel 2016 ha deliberato ed erogato di dividendi per 30.000,00 euro, relativi a riserve di utili formatasi al 31.12.2004. La compagine so-

cietaria è composta da:

- Sig. Mario Rossi, codice fiscale RSS MRA 12B61 H501B, residente a Perugia, Via Como 1, partecipazione non qualificata pari al 10% del capitale, titolare di 100 azioni ordinarie;
- Sig.ra Verdi Rosa, codice fiscale RSA VDR 14C75 H501A, residente a Milano, Via Brava 5, partecipazione non qualificata pari al 15% del capitale, titolare di 150 azioni ordinarie;
- società Gamma Srl, codice fiscale 02544187653, con sede a Torino, Via Garibaldi 54, partecipazione qualificata pari al 75% del capitale, titolare di 750 azioni ordinarie.

Rigo SK2 – Tipo di comunicazione

SK2	TIPO COMUNICAZIONE	1	A
-----	--------------------	---	---

In questo rigo andrà indicato il codice “A”, essendo la società Alfa Spa l'emittente per gli utili corrisposti in relazione ai titoli da questa emessi.

Rigo SK3 – Dati emittente

DATI RELATIVI ALL'EMITTENTE	Codice fiscale	ISIN	Cognome Nome ovvero Denominazione	Cod. Stato estero
SK3	05784521321	☐	ALFA SPA	
	Comune del domicilio fiscale	Prov. (sigla)	Via e numero civico	
	ROMA	RM	VIA PARIGI, 9	

In questo rigo devono essere inseriti i dati del sostituto; in questo caso, essendo anche l'emittente, la compilazione potrebbe essere omessa.

Righi SK5/SK6/SK7 – Elenco percipienti

In questo rigo andranno indicati i dati personali del solo percipiente Gamma Srl. Gli altri percipienti, Sig. Rossi e Sig.ra Verdi, infatti, essendo titolari di una partecipazione non qualificata soggetta a ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26%, non scontano alcuna comunicazione.

Nel **punto 24** andrà inserito il codice “1” che identifica l'oggetto del pagamento, in quanto trattasi di pagamento di dividendi. Nel **punto 25** andrà inserito il codice “1” che identifica il tipo di azioni possedute, ovvero azioni ordinarie. Nel **punto 28** andrà inserito il numero di azioni possedute percipiente, ovvero 750. Nel **punto 30** andrà inserito il dividendo unitario pari a 30,00 euro, che si ottiene dal rapporto tra il dividendo erogato (30.000) e il numero totale delle azioni (1.000).

Nel **punto 32**, infine, il dividendo complessivo erogato al singolo percipiente, ottenuto dal prodotto tra il punto 28 e il punto 30.



Essendo stati distribuiti riserve di utili formatasi al 31.12.2005, in questo caso è stato compilato il **punto 31** relativo a **dividendi da utili ante 31.12.2007**.

ELENCO DEI PERCIPIENTI		DATI DEL PERCIPIENTE									
		Codice fiscale 1 02544187653		Cognome ovvero Denominazione 2 GAMMA SRL							
		Nome (solo per le persone fisiche) 3		Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno			Comune (o Stato estero) di nascita 6		Prov. nasc. (sigla) 7	
		Comune del domicilio fiscale 8 TORINO				Prov. (sigla) 9 TO		Via e numero civico 10 VIA GARIBALDI, 54			
		Codice stato estero 11		Codice di identificazione estero 12							
		DATI DEL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ESTERA									
		Codice fiscale 13		Cognome ovvero Denominazione 14							
SK5		Nome (solo per le persone fisiche) 15		Sesso (M o F) 16	Data di nascita 17 giorno mese anno			Comune (o Stato estero) di nascita 18		Prov. nasc. (sigla) 19	
		Comune del domicilio fiscale 20				Provincia 21 (sigla)		Via e numero civico 22		Cod. Stato estero 23	
		DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI									
		Tipo oggetto 24 1	Tipo partec. 25 1	Tipo ritenuta 26	Monte Titoli 27 ☐	Numero azioni o quote 28 750		Percentuale contitolarietà 29	Dividendo unitario 30 30,00	Dividendo da utili ante 31/12/2007 31 22.500,00	
		Dividendo da utili post 31/12/2007 32		Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007 33		Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 34		Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007 35		Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007 36	
		Interessi riqualificati dividendi 37		Netto frontiera 38		Utili da SIQ e da SIINQ 39		Aliquota 40	Ritenute 41		
		Imposta sostitutiva 42		Imposta estera 43		Utili in trasparenza 44					



ESEMPIO DI COMPILAZIONE 3

La società Beta Srl, con codice fiscale 05723457841, con sede a Roma, Via Pescara 9, nel 2016 ha deliberato ed erogato utili per 60.000,00 euro, relativi a utili formatasi al 31.12.2015. La società ha un capitale sociale di 10.000,00 euro formato da quote unitarie del valore di 1,00 euro. La compagine societaria è composta da:

- Sig. Mauro Bianchi, titolare del 10% per 1.000 euro;
- Sig. Marco Rossi, titolare del 15% per 1.500 euro;
- Sig. Verdi Luciano, titolare del 75% per 7.500 euro.

Rigo SK2 – Tipo di comunicazione

SK2 TIPO COMUNICAZIONE	1 A
------------------------	--------

In questo rigo andrà indicato il codice “A”, essendo la società Alfa Spa l'emittente per gli utili corrisposti in relazione ai titoli da questa emessi.

Rigo SK3 – Dati emittente

DATI RELATIVI ALL'EMITTENTE		DATI DEL PERCIPIENTE			
		Codice fiscale 1 05723457841		Cognome Nome ovvero Denominazione 3 BETA SRL	
		ISIN 2 ☐	Cod. Stato estero 4		
SK3		Comune del domicilio fiscale 5 ROMA		Prov. (sigla) Via e numero civico 6 RM VIA PESCARA, 9	

In questo rigo devono essere inseriti i dati del sostituto; in questo caso, essendo anche l'emittente, la compilazione potrebbe essere omessa.

Righi SK5/SK6/SK7 – Elenco percipienti

In questo rigo andranno indicati i dati personali del solo percipiente Sig. Verdi. Gli altri percipienti, Sig. Rossi e Bianchi, infatti, essendo titolari di una partecipazione non qualificata soggetta a ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26%, non scontano alcuna comunicazione.

Nel **punto 24** andrà inserito il codice "1" che identifica l'oggetto del pagamento, in quanto trattasi di pagamento di dividendi. Nel **punto 25** andrà inserito il codice "4" che identifica il tipo di azioni possedute, ovvero quote di società non azionarie. Nel **punto 28** andrà inserito il numero di quote possedute dal percipiente, ovvero 7.500. Nel **punto 30** andrà inserito il dividendo unitario pari a 6,00 euro, che si ottiene dal rapporto tra gli utili erogati (60.000) e il numero totale delle quote (10.000).

Nel **punto 32**, infine, il dividendo complessivo erogato al singolo percipiente, ottenuto dal prodotto tra il punto 28 e il punto 30.



Essendo stati distribuiti utili formatasi al 31.12.2012, in questo caso è stato compilato il **punto 32** relativo a **dividendi da utili post 31.12.2007**.

ELENCO DEI PERCIPIENTI

DATI DEL PERCIPIENTE									
Codice fiscale 1			Cognome ovvero Denominazione 2						
Nome (solo per le persone fisiche) 3			Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita 6		Prov. nasc. (sigla) 7	
Comune del domicilio fiscale 8				Prov. (sigla) 9		Via e numero civico 10			
Codice stato estero 11		Codice di identificazione estero 12							
DATI DEL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ESTERA									
Codice fiscale 13			Cognome ovvero Denominazione 14						
Nome (solo per le persone fisiche) 15			Sesso (M o F) 16	Data di nascita 17 giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita 18		Prov. nasc. (sigla) 19	
Comune del domicilio fiscale 20				Provincia 21 (sigla)		Via e numero civico 22		Cod. Stato estero 23	
DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI									
Tipo oggetto 24	Tipo partec. 25	Tipo ritenuta 26	Monte Titoli 27	Numero azioni o quote 28		Percentuale contitolarietà 29		Dividendo da utili ante 31/12/2007 31	
1	4	☐		7.500				6,00	
Dividendo da utili post 31/12/2007 32			Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007 33		Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 34		Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007 35		Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007 36
45.000,00									
Interessi riquadrificati dividendi 37			Netto frontiera 38		Utili da SIIQ e da SIIQ 39		Aliquota 40		Ritenute 41
Imposta sostitutiva 42			Imposta estera 43		Utili in trasparenza 44				



ESEMPIO DI COMPILAZIONE 4

La società Beta Srl, con codice fiscale 05723457841, con sede a Roma, Via Pescara 9, nel 2016 ha deliberato utili per 50.000,00 euro, da erogarsi nel corso del 2017 e relativi a utili formatasi al 31.12.2013. La società ha un capitale sociale di 10.000,00 euro formato da quote unitarie del valore di 1,00 euro. La compagine societaria è composta da:

- Sig. Mauro Bianchi, titolare del 30% per 3.000 euro;
- Sig. Marco Rossi, titolare del 30% per 3.000 euro;
- Sig. Verdi Luciano, titolare del 40% per 4.000 euro.

In questo caso non andrà compilato nessun quadro del modello 770/2017; infatti, poiché l'erogazione degli utili è avvenuta nel 2016, queste informazioni dovranno essere ricomprese nel modello 770/2018 relativo al periodo d'imposta 2017.



Il modello CUPE

La **certificazione degli utili e proventi equiparati** (mod. CUPE) corrisposti nel 2016 deve essere rilasciata, entro il 28.02.2017, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili **derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti**. I percettori degli utili devono utilizzare i dati contenuti per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi. La certificazione può essere **rilasciata anche ai soggetti non residenti** che hanno percepito utili o altri proventi equiparati, assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva, anche in misura convenzionale, e utili ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art.27-bis del D.P.R. 600/1973.

I soggetti non residenti **possono utilizzare la certificazione per ottenere** nel Paese di residenza, ove previsto, **il credito d'imposta** relativo alle imposte pagate in Italia. Si ricorda che il D.L. 66/2014 ha disposto l'unificazione al 26% delle ritenute e imposte sostitutive applicate agli utili derivanti da partecipazioni non qualificate in società di capitali detenute da soggetti non residenti diversi dalle società ed enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati Ue o dello spazio economico europeo white list (soggette alla ritenuta del 1,375%) e sui proventi derivanti dalle partecipazioni in società di investimento immobiliare, quotate e non quotate, percepiti dal 1.07.2014.

Oggetto della certificazione sono la corresponsione di:

- **Utili** per la partecipazione in soggetti Ires, residenti o non residenti, in qualunque forma corrisposti.
- **Riserve di capitale** che sono considerate utili e riserve di utili (art.47, c. 1 Tuir).
- **Proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni** di cui all'art.44, c. 2, lett. a) Tuir.
- **Titoli e strumenti finanziari** la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici.
- **Partecipazioni in società non residenti**, se la relativa remunerazione è stata totalmente indeducibile nella determinazione del reddito di impresa.

- **Proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza**, di cui all'art.44, c. 1, lett. f) Tuir, con apporto di capitale, ovvero di capitale e opere o servizi.
- Remunerazione dei finanziamenti eccedenti, di cui all'art.98 Tuir (in vigore fino al 31.12.2007), direttamente erogati dal socio o da sue parti correlate, riqualificati come utili.



Gli utili e altri proventi assoggettati a **ritenuta alla fonte a titolo d'imposta** o ad **imposta sostitutiva**, nonché gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito delle **gestioni individuali di portafoglio** (art.7 D.Lgs. 461/1997), sono **esclusi dalla certificazione**.

Gli utili e altri proventi assoggettati a **ritenuta alla fonte a titolo d'imposta** o ad **imposta sostitutiva**, nonché gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito delle **gestioni individuali di portafoglio** (art.7 D.Lgs. 461/1997), sono **esclusi dalla certificazione**.

I principali dati da inserire sono:

Per gli utili:

- **Numero delle azioni** o quote ed eventuale **percentuale di possesso** (in caso di contitolarità).
- **Dividendo unitario** senza alcun troncamento e **dividendo complessivo lordo**, suddiviso tra l'ammontare corrisposto con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2007 e con utili prodotti in data successiva.
- **Ritenute operate** o **imposta sostitutiva applicata**.
- **Dividendo al netto delle imposte applicate** all'estero (netto frontiera).
- Dividendi relativi a distribuzioni di utili e riserve formati nei periodi in cui è efficace l'opzione per la trasparenza.

Per i proventi equiparati:

- Dati dei proventi e delle ritenute relativi a:
 - titoli e strumenti finanziari, di cui all'art.44, c. 2, lett. a) Tuir;
 - contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, di cui all'art.44, c. 1, lett. f) Tuir, con l'apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi.

Esempio di compilazione - Modello CUPE
**CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED AGLI ALTRI PROVENTI
EQUIPARATI CORRISPOSTI NELL'ANNO**

2016



DATI RELATIVI AL SOGGETTO CHE RILASCI LA CERTIFICAZIONE	Codice fiscale 00123456789		Cognome e Nome o Denominazione ALFA SRL		
	Comune MANTOVA		Prov. MN	Cap 46100	
	Via e numero civico VIA CAVOUR, 10		Codice del soggetto che rilascia la certificazione A		
SEZIONE I DATI RELATIVI AL SOGGETTO EMITTENTE	Codice fiscale o codice identificativo estero 1	ISIN 2	Cognome e Nome o Denominazione 3	Cod. Stato estero 4	
	Comune 5	Prov. 6	Via e numero civico 7		
SEZIONE II DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE	Codice ABI 8	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT 9	Codice fiscale 10		
	Denominazione 11			Cod. Stato estero 12	
SEZIONE III DATI RELATIVI AL PERCETTORE DEGLI UTILI O DEGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	Codice fiscale 13 RSSMRA44P07C118J		Cognome ovvero Denominazione 14 ROSSI		
	Nome (solo per le persone fisiche) 15 MARIO	Sesso (M o F) 16 M	Data di nascita 17 giorno mese anno 07 09 1944	Comune (o Stato estero) di nascita 18 MANTOVA	Prov. 19 MN
	Comune del domicilio fiscale 20 MANTOVA		Prov. 21 MN	Via e numero civico 22 VIA VERDI, 300	
	Codice stato estero 23	Codice di identificazione fiscale estero 24			
SEZIONE IV DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI	Numero azioni o quote 25 20.000,00	Percentuale contitolari 26	Dividendo unitario 27 6,50	Dividendo complessivo da utili ante 31/12/2007 28	Dividendo complessivo da utili post 31/12/2007 29 130.000,00
	Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007 30	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 31	Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007 32	Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007 33	
	Interessi riquadrificati dividendi 34	Netto frontiera 35	Utili da SIIQ e da SIIINQ 36	Aliquota 37	Ritenuta 38
	Imposta sostitutiva 39	Imposta estera 40	Dividendo dei soci in trasparenza 41		
ANNOTAZIONI	DELIBERA ASSEMBLEARE DEL 06.07.2016				
	DATA giorno mese anno 26 02 2017 FIRMA DEL SOGGETTO CHE RILASCI LA CERTIFICAZIONE				

QUADRO SL – PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE AD OICR DI DIRITTO ITALIANO E PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE AD OICR DI DIRITTO ESTERO - RITENUTA A TITOLO D'ACCONTO

Nel presente quadro vanno indicati i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) di diritto italiano e proventi derivanti dalla partecipazione ad O.I.C.R. di diritto estero, soggetti a ritenuta a titolo d'acconto.

Nel **rigo SL2** "Casi di mandato fiduciario" va compilato, solo se ricorrono i seguenti casi specifici, indicando i seguenti codici:

- **A** qualora il quadro è compilato dal soggetto individuato dalla normativa quale sostituto d'imposta in relazione ai proventi derivanti dalla partecipazione ad O.I.C.R.;
- **B** qualora il quadro è compilato dalla società fiduciaria o da altro soggetto di cui all'art. 21, comma 2 del D.Lgs. 58/1998 che, per effetto di mandato fiduciario o analogo contratto, opera in nome proprio e per conto dei percettori effettivi dei proventi. In tal caso la fiduciaria o altro soggetto dovrà indicare l'elenco completo dei soggetti percipienti e dei relativi proventi.



Si precisa che, in caso di sottoscrizione di quote o azioni di OICR **per il tramite di un intermediario** che agisce **come "nominee"**, la SGR o altro sostituto di imposta individuato dalla normativa, dovrà compilare la casella **A** e riportare i dati necessari con riferimento al *nominee*; quest'ultimo invece, per gli stessi proventi, nella dichiarazione 770 di propria competenza, indicherà i dati identificativi degli investitori finali.

Sezione I - Elenco dei percipienti

Nella prima sezione del **quadro SL** devono essere indicati i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero di tipo aperto o chiuso, **conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE** ovvero non conformi purché il gestore sia sottoposto a forme di vigilanza situate negli Stati in cui sono istituiti.

In particolare, parliamo di organismi:

- situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo SEE che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 (white list);
- le cui quote o azioni sono commercializzate nel territorio dello Stato.

In questo quadro andranno indicati i relativi proventi dei suddetti organismi:

- percepiti **nell'anno 2016** da **imprenditori individuali, società commerciali** di cui all'art.5 del Tuir, da **società ed enti di cui alle lett. a) e b), co. 1, dell'art.73 del Tuir**, da **stabili organizzazioni in Italia di società ed enti di cui alla lett. d), co. 1, dell'art.73, del Tuir**;
- **assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 26%** di cui ai commi 1 e 2 dell'art.10-ter della L. 77/1983. dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi.



La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita (comma 4-bis dell'art.10 ter della L. 77/1983).



Ai sensi di quanto stabilito dal comma 2-bis dell'art.10-ter della L. 77/1983, la base imponibile su cui applicare la **ritenuta del 26%** deve essere ridotta di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli di cui all'art.31 del D.P.R. 601/1973 ed equiparati nonché alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri UE e SEE inclusi nella white list.
Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art.10-ter siano collocate all'estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti all'estero, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'art.23 del D.P.R. 600/1973, che intervengono nella loro riscossione.

**Circolare n. 21/E/2014**

In questo quadro devono essere indicati anche i proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, di tipo aperto o chiuso, diversi da quelli di cui al periodo precedente, da **chiunque percepiti nell'anno 2014** assoggettati a **ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 26%** di cui all'art.10-ter, sesto comma, della citata L. 77/1983.

Con riguardo ai soggetti tenuti all'applicazione delle ritenute di cui all'art. 10-ter della citata L. 77/1983, si rinvia a quanto precisato nella circolare n. 21/E/2014.

La prima sezione del quadro SL deve essere utilizzata anche per indicare i proventi percepiti dai partecipanti ad OICR italiani, diversi dai OICR immobiliari e a fondi lussemburghesi storici assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 26-quinquies del D.P.R. 600/1973. Nel quadro SL devono essere indicati altresì i proventi corrisposti nel 2015 ai partecipanti a fondi comuni di investimento immobiliare italiani ed esteri in sede di distribuzione periodica, rimborso o liquidazione delle quote, e assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 7 del D.L. 351/2001. La suddetta ritenuta non deve essere applicata relativamente ai redditi del fondo imputati per trasparenza ai soggetti residenti ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del D.L. 78/2010. Si precisa altresì che la ritenuta non deve essere applicata sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al fondo sino a concorrenza dell'ammontare assoggettato ad imposta sostitutiva di cui al comma 5 dell'art. 32 del D.L. 78/2010 e sui proventi maturati entro il 31 dicembre 2010 fino a concorrenza dell'ammontare che ha concorso alla determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva del 5% di cui al comma 4-bis del citato art. 32.



Per effetto delle previsioni contenute, nell'art.2, commi da 62 a 79, del **D.L. 225/2010**, convertito, con modificazioni, dalla L. 10/11, a **decorrere dal 1° luglio 2011**, sul risultato maturato della gestione degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto italiano e dei fondi lussemburghesi storici non è più dovuta l'imposta sostitutiva di cui all'art.8, commi da 1 a 4, del D.Lgs. 467/1997, e la tassazione avviene in capo ai partecipanti al momento della percezione dei proventi.

In particolare, la ritenuta di cui all'art.26-quinquies del D.P.R. 600/1973 è applicata sui proventi realizzati attraverso la distribuzione periodica, il rimborso, la cessione o la liquidazione delle quote o azioni. Si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza. Si considera rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo.

SL1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)			
SL2	CASI DI MANDATO FIDUCIARIO			
DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE	Codice ABI 1	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT 2	Codice fiscale 3	
	Denominazione 4			Cod. Stato estero 5
ELENCO DEI PERCIPIENTI	Codice fiscale 1	Cognome ovvero Denominazione 2		
	Nome (solo per le persone fisiche) 3	Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno	Prov. nasc. (sigla) 7
Sezione I	Comune del domicilio fiscale 8	Provincia (sigla) 9	Via e numero civico 10	
	Codice Stato estero 11	Codice di identificazione estero 12		
	Denominazione del fondo 13	Somme soggette a ritenuta 14	Aliquota 15	Ritenute operate 16

Vediamo come si compila la sezione I.

Nel rigo SL2 va indicato il codice:

- **A**, qualora il quadro è compilato dal sostituto d'imposta che ha percepito gli interessi e gli altri proventi in nome e per conto dei percettori effettivi;
- **B**, qualora il quadro è compilato dalla società fiduciaria o da altro soggetto di cui all'art. 21, comma 2 del D.Lgs. 58/1998, per effetto di mandato fiduciario o analogo contratto. In tal caso la fiduciaria o altro soggetto dovrà indicare l'elenco completo dei soggetti percipienti e dei relativi proventi.

Nel rigo SL4, invece, andranno indicati:

- nei **punti da 1 a 10** vanno riportati i dati anagrafici del percipiente;
- nel **punto 13**, la denominazione del fondo estero d'investimento;
- nel **punto 14** le somme sulle quali viene applicata la ritenuta;
- nel **punto 15** l'aliquota applicata;
- nel **punto 16**, le ritenute operate.

Sezione II - Reddito imputato ai partecipanti dei fondi immobiliari

Sezione II		Codice fiscale 1		Cognome, ovvero Denominazione 2															
Dati relativi ai partecipanti ai fondi immobiliari che detengono una quota di partecipazione al fondo superiore al 5 per cento SL8		Nome (solo per le persone fisiche) 3		Sesso (M o F) 4		Data di nascita 5 giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita 6		Prov. nasc. (sigla) 7									
		Comune del domicilio fiscale 8		Provincia (sigla) 9		Via e numero civico 10				Codice Stato estero 11									
		Codice di identificazione estero 12		Denominazione del fondo 13		Numero Banca d'Italia 14													
		Codice Stato OICR 15		Quota di partecipazione 16		Redditi soggetti a ritenuta 17		Redditi per trasparenza 18		Ritenute operate 19		Vedere istruzioni 20		Vedere istruzioni 21					

In questa sezione la società di gestione del risparmio o l'intermediario depositario delle quote deve indicare:

- i dati relativi ai fondi comuni d'investimento immobiliare e ai partecipanti, compresi quelli degli investitori cosiddetti "istituzionali" di cui al co. 3 dell'art.32 del D.L. 78/2010, che alla **data del 31 dicembre 2016** detenevano una **quota di partecipazione al fondo superiore al 5%**;
- l'ammontare dei redditi conseguiti dal fondo e imputati per trasparenza ai sensi del citato art.32, co. 3-bis, del D.L. 78/2010.



Circolare n. 2/E/2012.



La suddetta sezione deve essere compilata a cura della società di gestione del risparmio ovvero, in caso di quote dematerializzate, dell'intermediario depositario delle quote alla data del 31 dicembre 2016.

Per gli **investitori residenti diversi** dai precedenti che detengono una partecipazione superiore al 5% del patrimonio del fondo, vanno indicati i redditi conseguiti dal fondo imputati per trasparenza in proporzione alla percentuale di partecipazione al fondo da essi detenuta, ancorché non percepiti.

Vanno, altresì, indicati i dati dei partecipanti non residenti diversi da quelli "istituzionali" di cui al citato comma 3, che possiedono quote di partecipazione superiore al 5%, nei confronti dei quali si rende applicabile la ritenuta a titolo d'imposta del 20% di cui al co. 4 del medesimo art.32 del D.L. 78/2010 al momento della corresponsione dei proventi.

Per i **partecipanti "istituzionali"** che detengono quote di partecipazione ai fondi immobiliari superiori al 5% del valore del fondo, vanno indicati:

- i proventi derivanti dalla partecipazione al fondo immobiliare distribuiti;
- la ritenuta applicata ai sensi dell'art.7 del D.L. 351/2001.

Vediamo le modalità di compilazione:

- Dal **punto 1 al punto 12** vanno indicati i dati anagrafici del partecipante;
- nel **punto 13**, va riportata la denominazione dell'organismo di investimento, come risultante dal relativo regolamento;
- nel **punto 14**, va indicato il numero attribuito dalla Banca d'Italia all'organismo di investimento;
- nel **punto 15** va indicato, per l'OICR estero, il codice stato estero;
- nel **punto 16**, la quota di partecipazione al fondo;
- nel **punto 17**, l'importo dei proventi assoggettati alla ritenuta del 26% ai sensi del co. 4 dell'art.32 del D.L. 78/2010 ovvero ai sensi dell'art.7 del D.L. 351/2001;
- nel **punto 18**, l'importo dei redditi imputati per trasparenza, in ragione della quota di partecipazione di cui al campo 15. In caso di perdita, indicare l'importo preceduto dal segno meno;
- nel **punto 19**, l'eventuale ritenuta del 26% di cui al co. 4, dell'art.32 del D.L. 78/2010 e di cui all'art.7 del D.L. 351/2001 applicata sui redditi corrisposti;
- nel **punto 20**, va barrata la casella nel caso in cui la partecipazione avvenga indirettamente per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona ovvero in caso di partecipazioni imputabili ai familiari;
- nel **punto 21**, va barrata la casella nel caso in cui la quota di partecipazione al fondo sia detenuta da partecipanti "istituzionali", di cui al co. 3 dell'art. 32 del D.L. 78/2010.

QUADRO SM – PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE AD OICR DI DIRITTO ITALIANO E PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE AD OICR DI DIRITTO ESTERO - RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA

In questo quadro devono essere indicati i proventi derivanti dalla partecipazione ad **organismi di investimento del risparmio (OIRC)** di tipo **aperto o chiuso, conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE** ovvero **non conformi** alla direttiva comunitaria **purché assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti.**

In particolare questi fondi:

- sono situati negli **Stati membri dell'Unione europea** e negli **Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo** che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 (white list);
- le **quote o azioni sono commercializzate** nel territorio dello Stato e conseguiti **nell'anno 2016** da parte di **persone fisiche, di soggetti di cui all'art.5 del Tuir non esercenti attività d'impresa commerciale**, nonché da **enti non commerciali** e da **soggetti esenti o esclusi dall'Ires**;
- assoggettati dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni a **ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26%** di cui ai commi 1 e 2 dell'art.10-ter della L. 77/1983.



Ai sensi di quanto stabilito dal comma 2-bis dell'art.10-ter della L. 77/83, la base imponibile su cui applicare la ritenuta del 26% deve essere ridotta di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli di cui all'art.31 del D.P.R. 601/1973 ed equiparati nonché alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri UE e SEE inclusi nella white list.

Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art.10-ter siano collocate all'estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti all'estero, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'art.23 del D.P.R. 600/1973, che intervengono nella loro riscossione.



Circolare n. 21/E/2014.

Il quadro SM deve essere utilizzato anche per indicare i **proventi percepiti dai partecipanti ad OICR italiani**, diversi dagli OICR immobiliari e a fondi lussemburghesi storici, assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26% ai sensi dell'art.26-quinquies del D.P.R. 600/1973.



Per effetto delle previsioni contenute, nell'art.2, commi da 62 a 79, del D.L. 225/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 10/11, a **decorrere dal 1° luglio 2011**, sul risultato maturato della gestione degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto italiani e dei fondi lussemburghesi storici non è più dovuta l'imposta sostitutiva di cui all'art.8, commi da 1 a 4, del D.Lgs. 467/1997, e la tassazione avviene in capo ai partecipanti al momento della percezione dei proventi.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.26-quinquies, co. 3, del D.P.R. 600/1973, la base imponibile su cui applicare la ritenuta del 26% deve essere ridotta di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli di cui all'art.31 del D.P.R. 601/1973 ed equiparati nonché alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri UE e SEE inclusi nella white list.

In questo quadro devono essere indicati anche:

- i **proventi corrisposti nel 2016** ai partecipanti a fondi comuni di investimento immobiliare in sede di distribuzione periodica, rimborso o liquidazione delle quote;
- riferibili a periodi di attività dei fondi **successivi al 31 dicembre 2003**, e assoggettati a **ritenuta del 26% a titolo d'imposta** ai sensi dell'art.7 del D.L. 351/2001.

La suddetta ritenuta non deve essere applicata relativamente ai redditi del fondo imputati per trasparenza ai soggetti residenti ai sensi del co. 4 dell'art. 32 del D.L. 78/2010, come modificato dal co. 9 dell'art.8 del D.L. 70/2011.



La ritenuta non deve essere applicata sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al fondo sino a concorrenza dell'ammontare assoggettato ad imposta sostitutiva di cui al co. 5 dell'art.32 del D.L. 78/2010 e sui proventi maturati fino al 31 dicembre 2010 fino a concorrenza dell'ammontare che ha concorso alla determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva del 5% di cui al co. 4-bis del citato art.32.

DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE	SM1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)			1
	SM2	Codice ABI 1	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT 2	Codice fiscale 3	Cod. Stato estero 5
PROSPETTO DELLE SOMME SOGGETTE A RITENUTA E DELLE RITENUTE OPERATE	SM3	Denominazione del fondo 1	Somme soggette a ritenuta 2	Aliquota 3	Ritenute operate 4

Le informazioni richieste dal quadro SM sono:

- nel **punto 1**, la denominazione del fondo;
- nel **punto 2**, le somme sui cui applicare la ritenuta;
- nel **punto 3**, l'aliquota applicata;
- nel **punto 4**, le ritenute operate.



Quando la compilazione è svolta dall'intermediario italiano in qualità di rappresentante fiscale di un soggetto estero, dovrà inoltre essere compilata l'apposita sezione "Dati relativi all'intermediario non residente".

QUADRO SO – COMUNICAZIONI E SEGNALAZIONI

DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE	SO1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)			1
	SO2	Codice ABI 1	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT 2	Codice fiscale 3	Cod. Stato estero 5
ELENCO DEI SOGGETTI	DATI DEL SOGGETTO				
	Codice fiscale 1	Cognome ovvero Denominazione 2			
	Nome (solo per le persone fisiche) 3	Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita 6	Prov. nasc. (sigla) 7
	Comune del domicilio fiscale 8	Provincia 9 (sigla)	Via e numero civico 10		
	Cod. Stato estero 11	Codice di identificazione estero 12			

DATI RELATIVI ALL'OPERAZIONE									
Causale	Oggetto	Data	Ammontare	Quantità	Imposte non pagate	Numero intestatari	Percentuale		
13	14	15 giorno mese anno	16	17	18	19	20		
Codice fiscale cointestatario									
21									
DATI DEL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ESTERA									
Codice fiscale					Cognome ovvero Denominazione				
22					23				
Nome (solo per le persone fisiche)					Sesso (M o F)	Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita	
24					25	26 giorno mese anno	27		Prov. nasc. (sigla)
Comune del domicilio fiscale					29	Provincia	Via e numero civico		Cod. Stato estero
					30 (sigla)	31		32	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									

In questo quadro devono essere indicati i dati richiesti per l'effettuazione della comunicazione all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'**art.10, co. 1, del D.Lgs. 461/1997**.

In particolare, ci si riferisce alla comunicazione nominativa che deve essere effettuata dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni, effettuate nell'anno 2016, che possono generare **redditi diversi di natura finanziaria** ai sensi dell'art.67, co. 1, lettere da c) a c-quinquies), del Tuir.

Nella tabella che segue sono riassunte le principali operazioni che, ai sensi dell'art.67 del Tuir, qualificano redditi diversi di natura finanziaria per cui il D.Lgs. 461/1997 richiede che gli intermediari effettuino apposite comunicazioni.

Art.67, co. 1, lett. C) Tuir

Plusvalenze da cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate

Per **partecipazione qualificata** si intende una partecipazione al patrimonio di enti commerciali (escluse le associazioni tra artisti e professionisti che sia: superiore al 2% dei diritti di voto esercitabili o al 5% del capitale **in caso di titoli negoziati in mercati regolamentati**; superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili o al 25% del capitale **in caso di titoli non negoziati in mercati regolamentati**).

Art.67, co. 1,
lett. C-bis) Tuir

Plusvalenze da cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate

Per **partecipazione non qualificata** si intende una partecipazione al patrimonio di enti commerciali e non (escluse le associazioni tra artisti e professionisti che sia: inferiore al 2% dei diritti di voto esercitabili o al 5% del capitale **in caso di titoli negoziati in mercati regolamentati**; inferiore al 20% dei diritti di voto esercitabili o al 25% del capitale **in caso di titoli non negoziati in mercati regolamentati**).

Per gli enti non commerciali la cessione di partecipazioni è sempre non qualificata, a prescindere dalle percentuali sopra indicate.

Art.67, co. 1,
lett. C-ter) Tuir

Plusvalenze mediante cessione a titolo oneroso ovvero di rimborso di:

titoli non rappresentativi di merci;
certificati di massa;
valute estere oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conto correnti;
metalli preziosi allo stato grezzo o monetario;
quote di partecipazioni ad organismi d'investimento collettivo.

Art.67, co. 1,
lett. C-quater) Tuir

Redditi diversi di natura finanziaria realizzati mediante **rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere o acquistare a termine** strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti connessi con i suddetti strumenti finanziari.

Art.67, co. 1,
lett. C-quinquies) Tuir

Redditi diversi di natura finanziaria realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di **rapporti produttivi di redditi di capitale, crediti pecuniari** o di **strumenti finanziari**, nonché quelli realizzati mediante rapporti cui possono essere **conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto**.



In questo quadro devono essere indicati anche:

- i dati relativi alle mancanze di fornitura della provvista da parte del contribuente per il **versamento dell'imposta di bollo speciale** di cui all'art.19, co. 12 del D.L. 201/2011 e per il versamento dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi di cui all'art.1 co. 2 sexies del D.L. 209/2002;
- i dati da parte delle **società fiduciarie** utili alla liquidazione delle **imposte sul valore degli immobili all'estero** di cui all'art.19 del D.L. 201/2011 per i soggetti da esse rappresentati.

Soggetti obbligati

Sono tenuti ad effettuare la comunicazione, sempreché in relazione alle operazioni interessate non sia stata esercitata dal contribuente l'opzione di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 461/1997 i seguenti intermediari:

1. le banche;
2. le SIM;
3. la Poste Italiane Spa;
4. le società fiduciarie;
5. gli agenti di cambio;
6. le stabili organizzazioni in Italia di banche ed imprese di investimento non residenti;
7. i notai;
8. gli intermediari residenti che, per ragioni professionali, intervengono nelle operazioni di seguito elencate;
9. le società ed enti emittenti, limitatamente ai titoli e agli strumenti finanziari da esse emessi;
10. le società di gestione del risparmio;
11. i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commercialisti.



Qualora nelle operazioni interessate dal presente quadro siano intervenuti due o più soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione, quest'ultima deve essere effettuata dal soggetto che è intervenuto per primo nell'operazione e comunque dall'intermediario che intrattiene il rapporto più diretto con il contribuente.



Sono inoltre tenuti agli obblighi in questione, ai sensi dell'art.6, co. 2, del D.Lgs. 461/1997, gli **intermediari non residenti**, relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e deposito ad essi intestati e sui quali siano detenute attività finanziarie di terzi, che abbiano revocato l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva disciplinata dall'art.6 del D.Lgs. 461/1997. In tal caso gli intermediari non residenti nominano contestualmente quale rappresentante, al fine di assolvere tali obblighi, uno degli intermediari previsti nei precedenti punti da 1 a 6. Per questi è presente un'apposita sezione che va compilata come segue:

DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE				
Codice ABI		Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT		Codice fiscale
1		2		3
Denominazione				Cod. Stato estero
4				5

- Nel **punto 1** va indicato il codice ABI (ove presente);
- Nel **punto 2** va indicato il codice internazionale BIC/SWIFT;
- Nel **punto 3** va riportato il codice fiscale italiano (ove presente);
- Nel **punto 4** va inserita la denominazione;
- Nel **punto 5** va riportato il codice dello Stato estero (tabella SG)

Elenco dei soggetti

ELENCO DEI SOGGETTI

DATI DEL SOGGETTO												
Codice fiscale 1				Cognome ovvero Denominazione 2								
Nome (solo per le persone fisiche) 3				Sesso (M o F) 4		Data di nascita 5 giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita 6			Prov. nasc. (sigla) 7	
Comune del domicilio fiscale 8						Provincia 9 (sigla)		Via e numero civico 10				
Cod. Stato estero 11		Codice di identificazione estero 12										
DATI RELATIVI ALL'OPERAZIONE												
Causale 13		Oggetto 14	Data 15 giorno mese anno		Ammontare 16		Quantità 17		Imposte non pagate 18		Numero intestatari 19	Percentuale 20
Codice fiscale cointestatario 21												
DATI DEL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ESTERA												
Codice fiscale 22				Cognome ovvero Denominazione 23								
Nome (solo per le persone fisiche) 24				Sesso (M o F) 25		Data di nascita 26 giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita 27			Prov. nasc. (sigla) 28	
Comune del domicilio fiscale 29						Provincia 30 (sigla)		Via e numero civico 31		Cod. Stato estero 32		

Nei **punti da 1 a 10** l'intermediario dovrà indicare i dati personali per ciascun soggetto.

Per ciò che concerne i **dati relativi all'operazione** oggetto di comunicazione, invece, si dovrà indicare:

Nel **punto 13**, dovrà essere indicata, per ciascuna operazione, uno dei seguenti codici:

- A) per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni, con esclusione delle partecipazioni nelle associazioni di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art.5 del Tuir e di diritti e titoli attraverso cui possono essere acquistate partecipazioni;
- B) per l'annotazione del trasferimento di azioni o quote sociali effettuato dalle società emittenti;
- C) per la cessione a titolo oneroso e rimborso di titoli, certificati di massa, quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo e altri strumenti finanziari di cui alle lettere c-ter) e c-quinquies) dell'art.67, co. 1, del Tuir;
- D) per la stipula dei contratti e degli altri rapporti di cui alla lett. c-quater) dell'art.67, co. 1, del Tuir, nonché dei rapporti di natura finanziaria attraverso i quali possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui alla lett. c-quinquies);
- E) per la cessione a titolo oneroso o chiusura dei contratti e degli altri rapporti di cui alla lett. c-quater) dell'art.67, co. 1, del Tuir, nonché dei rapporti di natura finanziaria attraverso i quali possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui alla lett. c-quinquies);
- F) per la cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, allo stato grezzo o monetato, e cessione a termine di valute estere;
- G) per i prelievi o cessioni di valute estere rivenienti dai depositi e conti correnti, diversi da quelli relativi a rapporti di gestione per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'art.7 del D.Lgs. 461/1997 – in cui la giacenza abbia superato complessivamente 51.645,69 euro, per almeno sette giorni lavorativi continui;
- H) per la cessione a titolo oneroso di rapporti produttivi di redditi di capitale e di crediti pecuniari;

- I) per i trasferimenti verso rapporti intestati a soggetti diversi dall'intestatario del rapporto di provenienza, e prelievi, aventi ad oggetto le partecipazioni, i titoli e gli strumenti finanziari, nonché i rapporti di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a c-quinquies) dell'art.67, co. 1, del Tuir;
- J) per i prelievi da rapporti per i quali siano state esercitate le opzioni di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 461/1997, aventi per oggetto partecipazioni, titoli, diritti, strumenti finanziari e rapporti di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a c-quinquies) dell'art.67, co. 1, del Tuir;
- K) per i prelievi di valute estere da rapporti per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'art.7 del D.Lgs. 461/1997, sempreché l'entità della valuta prelevata sia superiore a 51.645,69 euro;
- L) per i rapporti di deposito o conto corrente in valuta estera detenuti da soggetti residenti, la cui giacenza sia stata superiore a 51.645,69 euro, per almeno sette giorni lavorativi continui, sempreché non sia stata esercitata l'opzione di cui all'art.7 del D.Lgs. 461/1997 ovvero non si tratti di valuta estera derivante da operazioni di rimpatrio effettuate di cui all'art.12 del D.L. 350/2001, convertito dalla L. 409/01;
- M) per la chiusura dei rapporti per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 461/1997 ovvero revoca delle medesime opzioni, nel caso in cui non sia decorso il termine di due anni per il reinvestimento della plusvalenza che ha beneficiato del regime di esenzione di cui all'art.68, co. 6-bis, del Tuir introdotto dall'art.3, co. 1, del D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.
- N) per i prelievi di denaro oggetto di operazioni di rimpatrio ai sensi dell'art.13-bis del D.L. 78/2009 compresi quelli derivanti dalla chiusura del conto corrente o deposito;
- O) per le operazioni ovvero contratti attraverso i quali si realizza la cessione o lo sfruttamento, anche non fiscalmente rilevante, di diritti relativi a beni immobili o altre attività patrimoniali;
- P) per i prelievi da rapporti di amministrazione fiduciaria aventi ad oggetto attività di natura finanziaria o patrimoniale compresi quelli derivanti dalla chiusura dei medesimi rapporti;
- Q) per la chiusura dei rapporti di amministrazione fiduciaria per lo svolgimento di attività finanziaria senza intestazione per compiere specifici atti giuridici di amministrazione di determinati beni rappresentati da taluni dossier di titoli, da contratti di conto corrente e simili;
- R) per la chiusura del rapporto con l'intermediario residente che interviene nella riscossione dei flussi connessi con polizze assicurative a contenuto finanziario contratte con compagnie di assicurazione estere, compreso il caso in cui alla scadenza della polizza la riscossione della prestazione non sia avvenuta attraverso il suo intervento;
- S) per la mancata applicazione e versamento dell'imposta di bollo speciale di cui all'art.19, co. 12 del D.L. 201/2011 in conseguenza dell'incapienza delle disponibilità in denaro sui conti comunque riconducibili al contribuente ovvero in mancanza di fornitura della provvista da parte dello stesso (Circolare n. 29/E/2012);
- U) per la segnalazione dei contribuenti che non hanno fornito la provvista per il versamento dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi esteri ai sensi dell'art.1 comma 2 sexies del D.L. 209/2002.



Si precisa, altresì, che non sussistono gli obblighi di comunicazione per le seguenti fattispecie:

a) operazioni elencate con i codici da A ad I poste in essere da soggetti non residenti indicati nell'art.5, co. 5, del D.Lgs. 461/1997, tranne le cessioni, i trasferimenti e i prelievi di partecipazioni qualificate ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett. c), del Tuir;

- b) operazioni elencate con i codici da “A” ad “I” poste in essere da soggetti residenti in Stati con i quali l’Italia ha stipulato una convenzione fiscale**, che riservi, in via esclusiva, all’altro Stato contraente la tassazione delle plusvalenze e degli altri redditi diversi conseguibili attraverso le predette operazioni;
- c) cessioni a titolo oneroso, trasferimenti e prelievi di partecipazioni non qualificate** ai sensi dell’art.67, co. 1, lett. c-bis), del Tuir, in società residenti in Italia, **negoziati nei mercati regolamentati**, cessioni a titolo oneroso o rimborsi di **titoli non rappresentativi di merci e certificati** di cui all’art.67, co. 1, lett. c-ter), del Tuir, **negoziati in mercati regolamentati**, cessioni o prelievi di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti, stipula dei contratti e degli altri rapporti di cui all’art.67, co. 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del Tuir, conclusi, anche attraverso l’intervento di intermediari, in mercati regolamentati, poste in essere da soggetti non residenti anche se diversi da quelli indicati nei precedenti punti a) e b);
- d) operazioni elencate con i codici da A ad I** poste in essere da altri **soggetti che fruiscono di esenzione dalle imposte sui redditi**;
- e) rimborso di quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo** di tipo aperto o chiuso, ovvero di quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo di diritto estero, nonché in fondi immobiliari, a condizione che le operazioni di rimborso non diano luogo a redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell’art.67 del Tuir;
- f) rimborso di certificati di deposito in euro** nominativi ovvero al portatore qualora quest’ultimo certifichi di averne mantenuto il possesso per tutta la durata del certificato;
- g) operazioni relative a valute** denominate in euro.

Nel **punto 14**, indicare il codice corrispondente ad una delle seguenti tipologie:

1. azioni, partecipazioni non rappresentate da titoli;
2. diritti e titoli attraverso cui possono essere acquistate partecipazioni;
3. titoli diversi dalle azioni e dai diritti e titoli di cui al punto 2, certificati di massa, quote di partecipazione ad organismi di investimento;
4. contratti di cui all’art.67, co. 1, lett. c-quater), del Tuir;
5. rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, rapporti produttivi di redditi di capitale, crediti pecuniari e strumenti finanziari di cui all’art.67, co. 1, lett. c-quinquies), del Tuir;
6. metalli preziosi;
7. valute estere;
8. denaro;
9. immobili;
10. opere d’arte;
11. altre attività patrimoniali.

Nel **punto 15**, indicare il giorno e il mese in cui l’operazione è stata effettuata. Se nel punto 13 è stato indicato il codice “L” riportare la data del 1° gennaio. Se nel punto 13 è stato indicato il codice “M” riportare il giorno, il mese e l’anno in cui si realizza la plusvalenza.

Nel **punto 16**, indicare l’ammontare complessivo dell’operazione, espresso in euro alla data indicata nel

punto 15. Nel caso in cui al campo 13 sia stato utilizzato il codice **S**, indicare l'ammontare dell'intera posizione del contribuente, anche qualora la disponibilità dei conti o la fornitura della provvista non siano sufficienti per il versamento integrale dell'imposta dovuta.

Nel **punto 17**, indicare la quantità delle attività oggetto delle operazioni. Tale numero deve essere espresso senza operare il troncamento e se è rappresentato da una frazione dell'unità, indicare la cifra approssimata al secondo decimale. Tale dato non deve essere compilato se nel punto 13 è stato indicato il codice "L".

Nel **punto 18** indicare le imposte non applicate e versate in conseguenza dell'incapienza delle disponibilità in denaro sui conti comunque riconducibili al contribuente ovvero in mancanza di fornitura della provvista da parte dello stesso, nel caso in cui nel punto 13 sia stato utilizzato il codice "S" o il codice "U".

In caso di 2 o più cointestatari dovranno essere anche compilati i seguenti punti:

- **punto 19**, indicare il numero complessivo dei soggetti intestatari oggetto della presente comunicazione;
- **punto 20**, va indicata la percentuale di contitolarità relativa ad ognuno di essi. In tal caso, i dati relativi all'intera operazione vanno ripetuti con riferimento ad ogni intestatario;
- **punto 21**, indicare il codice fiscale del primo soggetto cointestatario indicato nella comunicazione. Se nel punto 13 è stato indicato il codice "L" vanno segnalati i singoli rapporti di deposito o conto corrente in valuta estera intrattenuti da soggetti residenti che complessivamente superino 51.645,69 euro, per almeno sette giorni lavorativi continui. In caso di depositi o conti correnti intestati a più soggetti, nel punto 21, deve essere indicato il codice fiscale del cointestatario soltanto qualora anche nei suoi confronti risulti verificato il superamento del limite complessivo di 51.645,69 euro.



ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Il Commercialista dott. Mauro Rossi in data 16 aprile 2016 è intervenuto quale intermediario abilitato in un atto di cessione quote di una Srl; in particolare una quota pari al 20% della società Alfa Srl è stata ceduta dal Sig. Bianchi Antonio, codice fiscale BNC ATN 52C12 H501T, residente a Torino (TO), Via Palermo 5, per un ammontare di 5.000,00 euro, acquistata a suo tempo per 1.300,00 euro. In tal caso il professionista dovrà predisporre ed inviare telematicamente il modello 770/2017 con il quadro SO.

ELENCO DEI SOGGETTI

DATI DEL SOGGETTO									
Codice fiscale 1 BNCATN52C1H501T		Cognome ovvero Denominazione 2 BIANCHI							
Nome (solo per le persone fisiche) 3 ANTONIO		Sesso (M o F) 4 M	Data di nascita 5 giorno mese anno 12 03 1952			Comune (o Stato estero) di nascita 6 ROMA		Prov. nasc. (sigla) 7 RM	
Comune del domicilio fiscale 8 TORINO		Provincia 9 (sigla) TO		Via e numero civico 10 VIA PALERMO, 5					
Cod. Stato estero 11	Codice di identificazione estero 12								

DATI RELATIVI ALL'OPERAZIONE														
Causale	13	14	15	Data	16	Ammontare	17	Quantità	18	Imposte non pagate	19	Numero intestatari	20	Percentuale
A	1	16	04	2015	5.000,00	20.000,00								
Codice fiscale cointestatario														
21														
DATI DEL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ESTERA														
Codice fiscale					Cognome ovvero Denominazione									
22					23									
Nome (solo per le persone fisiche)					Sesso (M o F)		Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita			Prov. nasc. (sigla)		
24					25		26		27			28		
Comune del domicilio fiscale					Provincia		Via e numero civico			Cod. Stato estero				
29					30 (sigla)		31			32				

In merito al **punto 17** relativo alla quantità delle quote societarie, si pongono dei problemi per le società a responsabilità limitata; infatti, come noto, l'art.2468 c.c. prevede che le quote di partecipazione alle Srl “non possono essere rappresentate da azioni” e che “le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento”.

Rispetto alle società per azioni, quindi, dove la frazione del capitale sociale è espressa in azioni, ciascuna cessione ha un determinato quantum identificabile, per l'appunto, dal numero di azioni cedute; nelle Srl, invece ciascuna cessione è inevitabilmente identificata da una singola quota, a prescindere dalla misura del conferimento. Si ritiene corretto, quindi, inserire nel punto 17 il quantitativo delle quote in Srl espresso come frazione percentuale del capitale (ad esempio se viene ceduta una quota pari al 60% del capitale, si indicherà 60), per evitare che inserendo il numero “1” come singola quota ceduta, non si esprima correttamente la misura di ciascuna cessione operata.



ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Il Commercialista dott. Mauro Rossi in data 16 aprile 2016 è intervenuto quale intermediario abilitato in un atto di cessione quote di una Srl; in particolare una quota pari al 30% della società Alfa Srl è stata ceduta dal Sig. Bianchi Antonio, codice fiscale BNC ATN 52C12 H501T, residente a Torino (TO), Via Palermo 5, per un ammontare di 1.000,00 euro, acquistata a suo tempo per 2.500,00 euro.

Anche in questo caso si ritiene che il professionista debba predisporre ed inviare telematicamente il modello 770/2017 con il quadro SO, a prescindere dal fatto che l'operazione di cessione quote generi o meno una plusvalenza. Tale interpretazione è confermata dalle stesse istruzioni ministeriali laddove precisano che la predetta comunicazione deve essere effettuata per le operazioni “che possono generare redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell'art.67, co. 1 [...]” del Tuir. L'utilizzo dell'espressione “possono”, per l'appunto, sta a significare la necessità di indicare tutte le operazioni.

ELENCO DEI SOGGETTI		DATI DEL SOGGETTO									
Codice fiscale BNCATN52C1H501T		Cognome ovvero Denominazione BIANCHI									
Nome (solo per le persone fisiche) ANTONIO		Sesso (M o F) M	Data di nascita 12 03 1952			Comune (o Stato estero) di nascita ROMA			Prov. nasc. (sigla) RM		
Comune del domicilio fiscale TORINO		Provincia TO		Via e numero civico VIA PALERMO, 5							
Cod. Stato estero 11	Codice di identificazione estero 12										
DATI RELATIVI ALL'OPERAZIONE											
SO3	Causale A	Oggetto 1	Data 16 04 2014		Ammontare 5.000,00	Quantità 20.000,00	Imposte non pagate 18		Numero intestatori 19	Percentuale 20	
Codice fiscale cointestatario 21											
DATI DEL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ESTERA											
Codice fiscale 22		Cognome ovvero Denominazione 23									
Nome (solo per le persone fisiche) 24		Sesso (M o F) 25	Data di nascita 26 giorno mese anno			Comune (o Stato estero) di nascita 27			Prov. nasc. (sigla) 28		
Comune del domicilio fiscale 29		Provincia 30 (sigla)		Via e numero civico 31							
Cod. Stato estero 32											

Società fiduciarie - Dati utili alla liquidazione dell'Ivie

La presente sezione deve essere compilata dalle **società fiduciarie** qualora i soggetti da esse rappresentati abbiano stipulato un contratto di amministrazione avente ad oggetto il diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile situato all'estero e deve essere altresì utilizzata da parte delle società fiduciarie al fine di indicare i soggetti fiducianti ai quali devono essere applicate le imposte sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie).



Circolare n. 28/E/2012.



Si precisa che le istruzioni della sezione si riferiscono alle imposte versate nell'anno 2016 in base alla norma istitutiva dell'Ivie. La società fiduciaria deve applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso. Qualora, invece, il contribuente non fornisca la provvista, la società fiduciaria deve effettuare soltanto la segnalazione nominativa all'Amministrazione finanziaria.



Ivie

L'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie) è dovuta nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili stessi. Il valore dell'immobile è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile al termine dell'anno (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, il valore è quello catastale o, in mancanza, il costo risultante dall'atto di acquisto o, in assenza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Se l'imposta determinata sul valore complessivo dell'immobile, quindi senza tener conto della quota o del periodo di possesso, non supera 200 euro, il versamento dell'imposta non è dovuto. Se, invece, l'imposta "complessiva" supera gli 200 euro e pertanto risulta dovuta, l'imposta da versare va determinata in proporzione alla quota di possesso dell'immobile e al numero di mesi di possesso nel corso dell'anno. Dall'imposta così calcolata si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato estero in cui è situato l'immobile nell'anno di riferimento. Inoltre, per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla UE o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dall'imposta dovuta in Italia si detrae un ulteriore credito d'imposta derivante dall'eventuale eccedenza di imposta reddituale estera sugli stessi immobili non utilizzata ai sensi dell'art.165 del Tuir. Nel caso di contribuenti che lavorano all'estero per lo Stato italiano o che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia, quando la residenza fiscale in Italia è determinata in base ad accordi internazionali, l'aliquota per calcolare l'Ivie è pari allo 0,40 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze. In questo caso spetta una detrazione dall'imposta dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, pari a 200 euro. La detrazione va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale e in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica. In tal caso l'imposta è dovuta anche se l'imposta sul valore complessivo dell'immobile non supera 200 euro.

Società fiduciarie Dati utili alla liquidazione dell'imposta sul valore degli immobili all'estero

	Codice fiscale fiduciante	Valore immobile	Quota possesso	Periodo	IVIE
1		2	3	4	5
SO7	Credito d'imposta	Detrazioni	IVIE dovuta	Acconto	
6		7	8	9	
	Imposta a debito	Vedi istr.	Vedi istr.		
10		11	12		

La società fiduciaria deve compilare i righe SO7 e SO8 nel seguente modo:

- nel **punto 1**, va indicato il codice fiscale del fiduciante;
- nel **punto 2**, va riportato il valore dell'immobile situato all'estero;
- nel **punto 3**, occorre indicare la quota di possesso (in percentuale) dell'immobile situato all'estero;
- nel **punto 4**, va riportato il numero di mesi di possesso dell'immobile. Si considerano i mesi in cui il possesso è durato almeno 15 giorni;
- nel **punto 5**, va indicata l'imposta dovuta;

- nel **punto 6**, va inserito il credito d'imposta pari al valore dell'imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi UE o aderenti allo SEE, riportare il credito d'imposta derivante dall'eventuale eccedenza di imposta reddituale estera.



L'importo indicato in questa colonna non può comunque essere superiore all'ammontare dell'imposta dovuta indicata in colonna 5.

- nel **punto 7**, occorre riportare la detrazione spettante di € 200 rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'immobile e relative pertinenze sono state adibite ad abitazione principale, maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.



L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro.

- nel **punto 8**, va indicata l'imposta da versare pari alla differenza tra l'imposta dovuta (colonna 5), il credito d'imposta spettante (colonna 6) e la detrazione spettante in caso di abitazione principale (colonna 7);
- nel **punto 9** indicare l'imposta versata in acconto per l'anno 2016 con il modello F24;
- nel **punto 10** indicare l'eventuale importo residuo della Ivie risultante dalla seguente operazione: col. 8 – col. 9
- nel **punto 11** va barrata la casella nel caso di applicazione dell'aliquota ridotta dello 0,40 per cento per i soggetti che lavorano all'estero per lo Stato italiano o che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia;
- nel **punto 12** va barrata la casella per segnalare i contribuenti che non hanno fornito la provvista per il versamento dell'imposta alla società fiduciaria.

QUADRO SP – TITOLI ATIPICI

Il quadro SP deve essere compilato per indicare le **ritenute operate sui proventi derivanti da titoli atipici** corrisposti nel 2016 e le **anticipazioni di tali ritenute** relative a titoli o certificati ad emissione continuativa o non aventi scadenza predeterminata. Si compone di due sezioni: Sezione I e Sezione II.

Sezione I

Sono obbligati a compilare la prima sezione del **quadro SP**, relativamente alle ritenute operate sui proventi derivanti da titoli atipici corrisposti nell'anno 2016 e alle anticipazioni di tali ritenute relative a titoli o certificati ad emissione continuativa o non aventi scadenza predeterminata:

- soggetti che hanno emesso titoli o certificati di massa diversi dalle azioni, obbligazioni, e titoli simili, nonché diversi dai titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio;
- soggetti, se diversi dagli emittenti, che hanno ricevuto mandato da parte dell'emittente (residente o non residente) per il pagamento dei proventi, la negoziazione o il riacquisto dei titoli o certificati;
- i soggetti residenti che sono intervenuti nella riscossione dei proventi, nel riacquisto o nella negoziazione dei suddetti titoli o certificati.

Tutti questi soggetti sono tenuti ad operare la ritenuta alla fonte sui proventi d'ogni genere corrisposti ai possessori dei titoli o certificati sopra indicati.

Per proventi di ogni genere si intendono i frutti, rientranti nella categoria dei redditi di capitale ai sensi dell'art.44 del Tuir, attribuiti ai possessori in dipendenza dell'investimento dei capitali effettuato nei titoli o certificati, quale che sia la denominazione usata per qualificare detti frutti (interessi, utili di partecipazione, ecc.), compresa la differenza positiva tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni (ai sensi dell'art.9 del Tuir) attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione, corrisposti agli stessi possessori nelle seguenti occasioni:

- a) scadenza dei titoli o dei certificati;
- b) negoziazione dei titoli o certificati da parte dei sostituti d'imposta per conto dei possessori;
- c) riacquisto dei titoli o certificati;
- d) successiva negoziazione, da parte dei sostituti d'imposta, dei titoli o certificati da essi riacquistati.

Per le operazioni di cui alla **lettera a)** occorre distinguere l'ipotesi in cui:

- non siano intervenute, prima della scadenza, operazioni di riacquisto o di negoziazione;
- siano intervenute, prima della scadenza, operazioni di riacquisto o di negoziazione.

I sostituti d'imposta:

- nel primo caso devono assoggettare a ritenuta la differenza tra la somma corrisposta ai possessori o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza dei titoli o certificati, ed il relativo prezzo di emissione;
- nel secondo caso, all'atto del rimborso dei titoli o certificati, la ritenuta da applicare è determinata al netto di quella già operata.

Pertanto, ove il sostituto d'imposta avesse operato la ritenuta sui passaggi intermedi (riacquisto, successiva negoziazione in proprio o negoziazione per conto dei possessori), in sede di rimborso la ritenuta deve essere operata sulla differenza tra la somma o il valore di rimborso ed il prezzo pagato dall'ultimo possessore all'atto dell'acquisto dei relativi titoli o certificati, sempreché tale acquisto sia stato effettuato per il tramite del sostituto d'imposta.

Per le operazioni di cui:

- alla **lettera b)** la ritenuta deve essere operata sulla componente reddito di capitale come sopra specificata, compresa nella differenza fra la somma corrisposta ai possessori a seguito della negoziazione effettuata per loro conto dei titoli o certificati ed il prezzo a suo tempo pagato dai possessori medesimi all'atto dell'acquisto per il tramite del sostituto d'imposta dei titoli o certificati stessi;
- alla **lettera c)** la ritenuta deve essere operata sulla componente reddito di capitale come sopra specificata, compresa nella differenza fra la somma corrisposta ai possessori dei titoli o certificati all'atto del riacquisto da parte dei sostituti d'imposta ed il prezzo a suo tempo pagato dai predetti possessori all'atto dell'acquisto per il tramite del sostituto d'imposta dei titoli o certificati;

- alla **lettera d)** la ritenuta deve essere operata sulla componente reddito di capitale come sopra specificata, compresa nella differenza fra il prezzo pagato dal nuovo possessore al sostituto d'imposta all'atto dell'acquisto dei titoli o certificati e la somma pagata dal sostituto d'imposta al precedente possessore all'atto del riacquisto dei titoli o certificati stessi.

Se le predette operazioni riguardano titoli o certificati non rientranti nella categoria di quelli per i quali la differenza da assoggettare a ritenuta deve essere calcolata con riferimento al prezzo di emissione, in luogo di tale prezzo deve essere tenuto conto, relativamente ai titoli e certificati emessi prima del 1° ottobre 1983, del valore dei titoli e certificati alla stessa data. In tal caso, il sostituto d'imposta deve conservare ed esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici finanziari la relazione di stima del valore complessivo, alla data del 1° ottobre 1983, di tali titoli o certificati.

I sostituti d'imposta precedentemente indicati, nel caso in cui i **titoli o certificati siano ad emissione continuativa** o comunque senza una scadenza predeterminata, ad operare un prelievo del 9% sulla differenza tra il valore complessivo, al 31 dicembre 2014, dei titoli o certificati non ancora rimborsati a tale data, esclusi i titoli o certificati emessi nel corso del 2014, ed il valore complessivo preso a base dell'eventuale precedente versamento annuale, al quale valore complessivo va aggiunto quello dei titoli o certificati emessi nel corso del 2015 e dal quale va dedotto quello degli stessi titoli o certificati rimborsati nel corso del 2016.

Nel caso in cui il valore dei titoli o certificati al 31 dicembre 2016, come sopra determinato, risulti inferiore a quello dei titoli o certificati al 31 dicembre 2015, calcolato secondo i criteri sovraesposti, l'importo della differenza è da computare in diminuzione dell'eventuale differenza di valore positiva riscontrabile al 31 dicembre 2017.

Per il computo della differenza imponibile o da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo all'anno 2016, i sostituti d'imposta dovranno tener conto dell'eventuale differenza negativa scaturente dalla dichiarazione modello 770 relativa all'anno precedente, la quale potrà determinare una riduzione del valore imponibile ovvero un incremento della differenza negativa, così come evidenziato nel prospetto.

La differenza di cui sopra va calcolata sulla scorta delle relazioni di stima, previste dall'art.7 del D.L. 512/1983, dei titoli o certificati al 31 dicembre 2016 ed al 31 dicembre 2015. Il sostituto d'imposta deve conservare ed esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici finanziari anche la relazione al 31 dicembre 2015.



I proventi corrisposti a soggetti non residenti per i quali è stata applicata un'aliquota ridotta o pari a zero in applicazione di accordi internazionali e di convenzioni bilaterali per evitare la doppia imposizione non devono essere indicati nel presente quadro, bensì nel quadro SF.

Prospetto A

SEZIONE I		Denominazione	Somme soggette a ritenuta	Aliquota			Ritenute operate
Prospetto A							
Rimborso di titoli o certificati ovvero pagamento dei proventi periodici	SP2	1	2	3	,	%	4
	SP3				,	%	
	SP4				,	%	
	SP5				,	%	
	SP6				,	%	
						%	

Il presente prospetto deve essere compilato nei casi di rimborso dei titoli o certificati ovvero pagamento dei proventi periodici.

Nel prospetto A, indicare:

- nel **punto 1**, la denominazione dell'emissione;
- nel **punto 2**, l'importo globale dei proventi soggetti a ritenuta;
- nel **punto 3 e 4**, rispettivamente, l'aliquota applicata al momento in cui i proventi sono divenuti esigibili e la ritenuta effettivamente applicata al netto degli eventuali acconti versati ai sensi dell'art.6 del D.L. 512/83.

Prospetto B

Prospetto B Differenza del valore complessivo dei titoli o certificati a emissione continuativa o non aventi scadenza predeterminata assoggettabile al prelievo d'acconto del 9 per cento o da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo all'anno successivo	SP7	Valore complessivo dei titoli o certificati non ancora rimborsati alla data del 31 dicembre 2016		
	SP8	Valore complessivo dei titoli o certificati emessi nel corso del 2016		
	SP9	Valore complessivo dei titoli o certificati da prendere a base ai fini del versamento relativo al 2016 (SP7 – SP8)		1
	SP10	Valore complessivo dei titoli o certificati preso a base ai fini del versamento relativo al 2015		
	SP11	Valore, in base al prezzo di emissione, dei titoli o certificati emessi nel corso del 2015		
	SP12	Valore corrispondente ai titoli o certificati di cui ai rigi SP10 e SP11 rimborsati nel corso del 2016		
	SP13	Somma algebrica di cui ai precedenti rigi SP10, SP11 e SP12 (SP10 + SP11 - SP12)		
	SP14	Differenza tra il valore complessivo di cui al rigo SP9 e la somma algebrica di cui al rigo SP13 (da indicare con il segno – se la differenza è negativa)		
	SP15	Ammontare della differenza negativa risultante dalla dichiarazione relativa al 2015 da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo al 2016		
	SP16	Ammontare assoggettabile (SP14 – SP15) al prelievo di acconto del 9 per cento da versare entro il 31 marzo 2017		
	SP17	Ammontare della differenza negativa computabile in diminuzione ai fini del versamento relativo al 2016 (SP14 + SP15 se SP14 è negativo ovvero SP15 – SP14 se SP14 è positivo)		

Nel prospetto B, nei **rigi SP8 e SP11** devono essere considerati, oltre ai titoli o certificati di nuova emissione, anche quelli reimmessi sul mercato dopo il riacquisto, e cioè nell'ipotesi di cui alla precedente lettera d). Nei **rigi SP7 e SP11** devono essere considerati, alla stregua dei titoli o certificati rimborsati, anche quelli riacquistati da parte dei sostituti d'imposta, e cioè nell'ipotesi di cui alla precedente lettera c).

Relazione di stima

Relazione di stima di cui all'art. 7 del D.L. 30/9/1983, n. 512	SP18	Numero e valore complessivo al 31 dicembre 2015 dei titoli e certificati non rimborsati alla stessa data	Numero 1	Valore 2
	SP19	Numero e valore complessivo al 31 dicembre 2016 dei titoli e certificati non rimborsati alla stessa data		
	SOCIETÀ DI REVISIONE CHE HA REDATTO LA RELAZIONE			
SP20	Codice fiscale 1		Denominazione 2	
	Comune del domicilio fiscale 3		Provincia (sigla) 4	Via e numero civico 5

Nel caso in cui vi siano titoli e certificati con diverso valore unitario, il numero e il valore complessivo al 31 dicembre 2015 ed al 31 dicembre 2016 devono essere indicati distintamente per ciascun gruppo, rispettivamente nei **rigi SP18 e SP19**.

Nel **rigo SP20** devono essere indicati i dati identificativi della società di revisione, iscritta all'albo speciale delle società di revisione designata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, che ha redatto la relazione di stima di cui all'art. 7 del D.L. 512/1983.

Sezione II

SEZIONE II Elenco dei percipienti	Codice fiscale 1		Cognome, ovvero Denominazione 2				
	Nome (solo per le persone fisiche) 3		Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita 6	Prov. nasc. (sigla) 7
	Comune del domicilio fiscale 8		Provincia (sigla) 9		Via e numero civico 10		
	Codice Stato estero 11	Codice di identificazione estero 12		Importi non soggetti a ritenuta 13			

Questa sezione deve essere compilata dagli intermediari residenti per i titoli e certificati di cui all'art.5 del D.L. 512/1983 emessi da soggetti non residenti, che:

- intervengono nel pagamento dei relativi proventi;
- qualora non abbiano applicato la ritenuta di cui all'art.8 del medesimo decreto.



Non sono soggetti a ritenuta i proventi percepiti da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del Tuir, nonché dalle società ed enti di cui alle lettere a) e b) del co. 1, dell'art. 73 del predetto testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del co. 1 del predetto art. 73.

QUADRO SQ – DATI DEI VERSAMENTI IMPOSTA SOSTITUTIVA SU INTERESSI, PREMI OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI

Questo quadro deve essere compilato da tutti gli intermediari e i soggetti che hanno effettuato i versamenti dell'imposta sostitutiva relativi l'anno 2016, applicata sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli obbligazionari e titoli similari **soggetti alla disciplina del D.Lgs. 239/1996 e sugli utili di cui all'art.27-ter del D.P.R. 600/1973.**

I titoli interessati dalla disciplina del D.Lgs. 239/1996, ossia i titoli ai quali, in luogo della ritenuta alla fonte di cui al primo comma dell'art.26 del D.P.R. 600/1973, si applica l'imposta sostitutiva sono:

- i titoli obbligazionari emessi dalle banche residenti nel territorio dello Stato;
- le obbligazioni, le cambiali finanziarie e i titoli similari emessi da società le cui azioni sono negoziate nei mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione Europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella white list;
- obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli similari negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione Europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella white list emesse da società diverse da quelle di cui al punto precedente;
- le obbligazioni e i titoli pubblici di cui all'art.31 del D.P.R. 601/1973, ed equiparati, emessi in Italia;

- le obbligazioni e i titoli similari emessi in Italia dagli enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizioni di legge;
- i titoli obbligazionari emessi in Italia da enti territoriali ai sensi dell'art.35 della L. 724/1994;
- i titoli di risparmio per l'economia meridionale disciplinati dall'art.8, co. 4, del D.L. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2011;
- le obbligazioni di progetto emesse dalle società di cui all'art.157 del D.Lgs. 163/2006;
- i titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione da società residenti nel territorio dello Stato cessionarie dei relativi crediti ai sensi della L. 30 aprile 1999, n. 130 e della L. 448/1998;
- le obbligazioni e i titoli pubblici di cui all'art.31 del D.P.R. 601/1973 ed equiparati, emessi all'estero;
- le obbligazioni e i titoli similari emessi da soggetti non residenti;
- strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'ISVAP e diversi da azioni e titoli similari.
- gli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa ai sensi dell'art.27-ter del D.P.R. 600/1973;
- gli utili distribuiti dalle SIIQ e dalle SIINQ derivanti dalle azioni immesse nel medesimo sistema di deposito accentrato.

Soggetti obbligati

I soggetti tenuti alla compilazione del presente quadro sono:

- le banche, le società di intermediazione mobiliare, le società fiduciarie, gli agenti di cambio, la Poste Italiane Spa, nonché gli altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro delle Finanze, residenti in Italia, che comunque intervengono, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli;
- le banche e le società di intermediazione mobiliare residenti, ovvero le stabili organizzazioni di banche o di società di intermediazione mobiliare non residenti che intrattengono rapporti diretti in via telematica con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, presso i quali sono depositati i titoli oggetto di dichiarazione;
- le banche o le società di intermediazione mobiliare, residenti nel territorio dello Stato, ovvero le stabili organizzazioni in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare non residenti, rappresentanti di enti o società non residenti che, aderendo al sistema di amministrazione accentrata dei titoli e intrattenendo rapporti diretti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono equiparati alle banche ed alle società di intermediazione mobiliare italiane;
- i soggetti emittenti, limitatamente ai proventi da essi direttamente corrisposti;
- la Cassa Depositi e Prestiti Spa per i buoni postali fruttiferi emessi dal 1° gennaio 1997 collocati tramite la Poste Italiane Spa, compresi quelli trasferiti nella titolarità del MEF;
- gli intermediari aderenti, direttamente o indirettamente, al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa, presso i quali sono depositate le azioni e i titoli similari immessi nel sistema gestito dalla Monte Titoli Spa;
- i rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa, nonché degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli Spa.

Compilazione del quadro

Il quadro SQ si divide in 3 riquadri:

1. I dati relativi all'intermediario non residente.
2. Il prospetto dei dati relativi ai versamenti.
3. Il riepilogo del conto unico.

1) I dati relativi all'intermediario non residente

PROSPETTO DEI DATI RELATIVI AI VERSAMENTI		Periodo di riferimento		Totale importo	Ravvedimento	Interessi	Codice tributo/capitolo
		mese	anno				
SQ3	1			2	3	4	5
	Note						
	6	Data di versamento		Codice Ente			
		giorno	mese	anno			
	7				8		

In questo riquadro vanno indicati i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell'applicazione dell'art.9, co. 2, del D.Lgs. 239/1996 e dell'art.27-ter, co. 8, del D.P.R. 600/1973. In particolare indicare, con riferimento a ciascun intermediario non residente:

- nel **punto 1** il codice ABI ove attribuito;
- nel **punto 2** il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT;
- nel **punto 3** il codice fiscale italiano se attribuito;
- nel **punto 4** la denominazione della società o ente;
- nel **punto 5** il codice dello Stato estero da rilevare dall'apposita tabella SG.

Per ciascun intermediario non residente devono essere compilati distinti prospetti dei versamenti nonché riepiloghi del conto unico.

2) I dati relativi ai versamenti

PROSPETTO DEI DATI RELATIVI AI VERSAMENTI		Periodo di riferimento		Totale importo	Ravvedimento	Interessi	Codice tributo/capitolo
		mese	anno				
SQ3	1			2	3	4	5
	Note						
	6	Data di versamento		Codice Ente			
		giorno	mese	anno			
	7				8		

In questo prospetto vanno riepilogati i dati, in ordine cronologico, dei versamenti relativi al saldo mensile del conto unico. In particolare, va indicato:

- nel **punto 1**, il mese e l'anno cui si riferisce il versamento, vale a dire il mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo;
- nel **punto 2**, l'importo complessivamente versato desunto dalla colonna "Importi a debito versati" nel caso di utilizzo del modello di pagamento unificato (F24);
- nel **punto 3**, va indicato:
 - il **codice 1** nel caso in cui il versamento è stato oggetto di ravvedimento operoso ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 472/1997;
 - il **codice 2** nel caso in cui il versamento è stato oggetto di ravvedimento ai sensi dell'art.34, co. 4 della L. 388 del 2000;
- nel **punto 4**, gli interessi versati a seguito di ravvedimento già compreso nel punto 2;

- nel **punto 5**, deve essere indicato il codice tributo.
- nel **punto 6** indicare:
 - **K** – se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel prospetto ST intestato al soggetto che prosegue l'attività;
 - **L** – se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, relativo a ritenute indicate nel prospetto ST intestato al soggetto estinto.
- nel **punto 7**, va indicata la data di versamento;
- nel **punto 8**, va indicato il codice di quattro cifre relativo all'ente territoriale emittente prestiti obbligazionari ai sensi dell'art.35, della L. 23 dicembre 1994, n. 724, desunto dalla tabella "T3" reperibile in formato elettronico sui siti www.finanze.it e www.agenziaentrate.it. Tale codice deve essere indicato qualora il versamento dell'imposta sostitutiva tramite il modello di versamento F24 sia stato effettuato utilizzando il codice tributo 1241.



Nel caso di errata indicazione del codice tributo nel Mod. F24 la regolarizzazione è possibile soltanto con comunicazione all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate. La compilazione deve essere effettuata con le ordinarie modalità, presentando apposita istanza di correzione con riportato il codice corretto.

3) Riepilogo del conto unico

RIEPILOGO DEL CONTO UNICO		Accrediti per operazioni del mese	Accrediti per imposta sostitutiva su dividendi	Imposta sostitutiva a riporto dal mese precedente	Versamenti in eccesso effettuati	Totale addebiti per operazioni del mese
SQ13	GEN	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ14	FEB	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ15	MAR	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10

Gli intermediari, le banche, le SIM residenti, nonché le società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzate ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. 58/1998 che presentano la comunicazione in qualità di enti rappresentanti degli enti e società non residenti, sono tenuti alla compilazione delle varie parti del presente riquadro con riferimento:

- ai **titoli che hanno movimentato il conto unico**;
- alle **operazioni di accredito dell'imposta sostitutiva** di cui all'art.27-ter del D.P.R. 600/1973;
- alle ipotesi di **versamento dell'imposta sostitutiva e della maggiorazione dell'1,50%** mensile di cui all'art.7, co. 5, del D.Lgs. 239/1996.

Il prospetto riguardante il riepilogo del conto unico prevede dodici riquadri, **uno per ciascun mese dell'anno**, destinati ad evidenziare il saldo mensile dell'imposta risultante da ciascun conto unico.

Nel riepilogo del conto unico, in ciascun riquadro mensile:

- i **punti da 1 a 7** sono riservati alla determinazione del saldo della massa delle operazioni effettuate sul conto unico nel mese di competenza;
- i **punti 8 e 9** sono destinati ad accogliere sia gli ulteriori versamenti relativi all'imposta sostitutiva di cui all'art.7, co. 5, del D.Lgs. 239/1996, versata tardivamente, e alla pertinente maggiorazione dell'1,50% per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, sia all'indicazione dell'imposta sostitutiva relativa alle eventuali altre operazioni tardive.

In particolare, va indicato:

- nel **punto 1**, il dato relativo agli accrediti nel mese di riferimento per operazioni sui titoli di cui all'art.2 del D.Lgs. 239/1996 effettuate nel mese stesso;
- nel **punto 2**, il dato relativo agli accrediti dell'imposta sostitutiva sui dividendi di cui all'art.27-ter del D.P.R. 600/1973;
- nei **punti da 3 a 5**, i dati relativi agli addebiti mensili al conto unico, distinguendoli a seconda dell'origine degli addebiti stessi. In particolare:
 - al **punto 3** gli addebiti derivanti dal riporto dell'imposta sostitutiva risultante quale saldo negativo del conto unico del mese precedente;
 - al **punto 4** gli addebiti derivanti dai versamenti effettuati in mesi precedenti compresi quelli relativi a periodi di imposta precedenti e che, si sono rivelati in eccesso per errore materiale rispetto al saldo del conto unico;
 - al **punto 5** gli addebiti derivanti dalle operazioni effettuate nel mese di riferimento, compresi gli addebiti derivanti dal recupero di imposta sostitutiva non dovuta che era stata accreditata al conto unico anche in periodi d'imposta precedenti;
- nei **punti 6 e 7**, il saldo del conto unico di ciascun mese, utilizzando il **punto 6 per il saldo positivo** e il **punto 7 per quello negativo**. L'importo di cui al punto 7 costituisce il primo addebito del mese successivo, e va pertanto indicato al punto 3 del detto mese successivo.



Per il saldo negativo evidenziato al punto 7 del mese di dicembre deve essere evidenziato, compilando l'apposito rigo, l'importo di cui si è chiesto il rimborso o l'importo utilizzato per la compensazione con gli accrediti dell'anno successivo, riportando detto saldo negativo nel punto 3 del mese di gennaio dell'anno seguente.

- nel **punto 8**, l'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'art.7, co. 5, del D.Lgs. 239/1996, comprensiva della relativa maggiorazione calcolata nella misura dell'1,50% per ciascun mese o frazione di mese di ritardo rispetto a quello in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata;
- nel **punto 9**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva, accreditata al conto unico nel mese di riferimento ma di competenza di mesi precedenti a detto mese, relativa ad operazioni sui titoli di cui all'art.2 del D.Lgs. 239/1996 e ai dividendi di cui all'art.27-ter del D.P.R. 600/1973.



Tale ammontare deve essere indicato al lordo degli interessi e al netto delle sanzioni previste nelle ipotesi di ravvedimento operoso di cui all'art.13 del D.Lgs. 472/1997 e all'art.34 della L. 388/2000 relativamente all'imposta sostitutiva di cui all'art.27-ter del D.P.R. 600/1973. In detto campo va anche indicata l'imposta sostitutiva, accreditata al conto unico nel mese di riferimento ma di competenza del periodo d'imposta precedente, versata in ritardo sempre a seguito di ravvedimento operoso, entro il previsto termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa all'anno di competenza del versamento tardivo. In tal senso, nel prospetto dei versamenti l'imposta sostitutiva versata in ritardo nella predetta ipotesi dovrà essere indicata distintamente da quella di competenza del mese di riferimento (risultante nel campo 6) al fine di evidenziarne il periodo di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo.

- nel **punto 10**, il totale delle somme versate nel mese successivo a quello di riferimento (al lordo di eventuali interessi e al netto delle sanzioni), che troverà riscontro nel dettaglio esposto nell'apposito prospetto dedicato al riepilogo dei versamenti.

Nella parte finale del riepilogo del conto unico indicare:

SQ25 SALDO NEGATIVO DI CUI SI È CHIESTO IL RIMBORSO

¹

SQ26 VERSAMENTI IN ECCESSO

¹

- nel **rigo SQ25**, il saldo negativo del conto unico di cui si è chiesto il rimborso, ipotesi che ricorre:
 - nei casi di **cessazione dell'attività di intermediazione**, la quale esclude ogni futura possibilità di compensare i saldi negativi mensili per la mancanza di futuri accrediti;
 - nei casi di **sospensione dell'attività di intermediazione** protrattasi oltre la data del 31 dicembre o comunque in tutte le ipotesi in cui l'intermediario ritiene più confacente tale soluzione rispetto a quella ordinaria prevista dalla normativa dell'art.3, co. 8, del D.Lgs. 239/1996, secondo cui il saldo negativo di un mese costituisce il primo addebito del mese successivo.



In questi casi occorre presentare un'istanza di rimborso da presentare, a norma dell'art. 38 del D.P.R. 602/1973, all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, nella quale devono essere indicati, tra l'altro, distintamente per ciascun mese dell'anno solare interessato:

- gli **importi totali degli accrediti** al conto unico;
- gli **importi totali degli addebiti** al conto unico;
- le **compensazioni e i versamenti** eseguiti.

Tale istanza di rimborso deve essere presentata entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il rimborso (D.M. 3 agosto 1998).

- nel **rigo SQ26**, l'ammontare dei **versamenti eccedenti relativi al 2016**, rispetto al saldo del conto unico, relativo ai mesi cui si riferisce il presente prospetto. Si tratta dell'eccedenza dovuta ad errori

(materiali) di versamento emergente dal confronto di quanto indicato nel campo 6 dei mesi di riferimento rispetto a quanto indicato nel campo 10 dei medesimi mesi di riferimento.

L'eventuale eccedenza di versamento, dovuta invece ad errore nell'applicazione dell'imposta, rileva nel periodo in cui avviene il recupero mediante addebito del corrispondente importo al conto unico. Tale addebito è indicato, con quelli derivanti dalle altre operazioni effettuate, nel punto 5 del mese in cui il recupero ha luogo.

QUADRO SS – DATI RIASSUNTIVI

	SS1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)				1	
QUADRO SF	SS2	Ritenute 1	Ritenute sospese 2				
QUADRO SG	SS3	Ritenute a titolo d'acconto 1	Ritenute a titolo d'imposta 2	Imposte sostitutive 3	Imposta applicata 4		
QUADRO SH	SS4	Ritenute 1	Ritenute 2	Ritenute 3	Ritenute 4	Ritenute 5	
		Prelievi 6	Ritenute 7				
QUADRO SI	SS5	Ritenute utili 1					
QUADRO SK	SS6	Ritenute 1	Imposte sostitutive 2				
QUADRO SL	SS7	Ritenute 1	Ritenute 2				
QUADRO SM	SS8	Ritenute 1					
QUADRO SP	SS9	Ritenute prospetto A 1					

In questo quadro devono essere indicati i dati riassuntivi relativi ai dati riportati nei diversi quadri del modello di dichiarazione. In particolare deve essere compilato con le modalità di seguito riportate.

- **Dati rilevati dal quadro SF: rigo SS2**
 - Nel **punto 1** va inserito l'importo delle ritenute operate nel punto 17 del quadro SF;
 - nel **punto 2** va indicato l'importo delle ritenute sospese riportato nel punto 18 del quadro SF.
- **Dati rilevati dal quadro SG: rigo SS3**
 - Nel **punto 1**, vanno riportati gli importi totali relativi alla somma delle ritenute a titolo d'acconto, indicate nel **punto 15** dei righe **da SG2 a SG10**;
 - nel **punto 2**, vanno inseriti gli importi totali relativi alla somma delle **ritenute a titolo d'imposta**, indicate nella colonna 4 dei righe **da SG11 a SG13**;
 - nel **punto 3**, vanno indicati gli importi totali relativi alla somma delle **imposte sostitutive applicate**, indicate nella colonna 4 dei righe **da SG15 a SG17**;
 - nel **punto 4**, vanno riportati gli importi relativi al valore indicato nella colonna 2 del **rigo SG23**.
- **Dati rilevati dal quadro SH: rigo SS4**
 - Nel **punto 1**, vanno inseriti gli importi totali relativi a quelli indicati nella colonna 2 del **Prospetto A**;
 - nel **punto 2**, vanno inseriti gli importi totali relativi a quelli indicati nella colonna 3 del **Prospetto B**;

- ## QUADRO DI - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

70
2017
Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

| | | | | | | | | | | | | |

QUADRO DI Dichiarazione Integrativa

Mod. N.

11

	Codice fiscale	Nota	Periodo d'imposta	Maggior credito
DI1	1	2	3	5



L'eventuale maggior credito risultante dalle dichiarazioni oggetto di integrazione a favore presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

A tal fine, occorre compilare il presente Quadro DI come di seguito indicato:

- nel **punto 1**, in caso di operazioni straordinarie, va riportato il codice fiscale del soggetto cui si riferisce la dichiarazione integrativa se diverso dal dichiarante. Così, ad esempio, in caso di incorporazione qualora la dichiarazione integrativa dell'incorporata sia stata presentata dall'incorporante;
- nel **punto 2** devono essere utilizzate le seguenti note:
 - A. Credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale, il cui credito deve essere riportato in SX4 col. 5 ed è utilizzabile dal 1.1.2017 in compensazione tramite modello F24 con codice tributo 6781 ovvero 166E;
 - B. Credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, il cui credito deve essere riportato in SX4 col. 5 ed è utilizzabile dal 1.1.2017 in compensazione tramite modello F24 con codice tributo 6782 ovvero 167E;
 - C. Credito scaturito da ritenute di capitale, il cui credito deve essere riportato in SX4 col. 5 ed è utilizzabile dal 1.1.2017 in compensazione tramite modello F24 con codice tributo 6783 ovvero 168E;
 - D. Credito riconosciuto per famiglie numerose, il cui credito deve essere riportato in SX4 col. 5 ed è utilizzabile dal 1.1.2017 in compensazione tramite modello F24 con codice tributo 6781 ovvero 166E;
 - E. Credito riconosciuto per canoni di locazione, il cui credito deve essere riportato in SX4 col. 5 ed è utilizzabile dal 1.1.2017 in compensazione tramite modello F24 con codice tributo 6781 ovvero 166E;
 - F. Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale, il cui credito deve essere riportato in SX4 col. 5 ed è utilizzabile dal 1.1.2017 in compensazione tramite modello F24 con codice tributo 6781 ovvero 166E;
 - G. Credito di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 143/2005 (canoni), il cui credito deve essere riportato in SX35 col. 3 ed utilizzabile in compensazione con modello F24 dal 1.1.2017 con codice tributo 6788;
 - H. Credito di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 143/2005 (interessi) il cui credito deve essere riportato in SX36 col. 3 ed utilizzabile in compensazione con modello F24 dal 1.1.2017 con codice tributo 6787;
 - I. Credito per anticipo sul TFR versato negli anni 1997 e 1998 il cui credito deve essere riportato in SX37 col. 6 ed utilizzabile in compensazione con modello F24 dal 1.1.2017 con codice tributo 1250;
 - J. Ulteriore credito su imposta riserve matematiche il cui credito deve essere riportato in SX40 col.6 ovvero SX41 col. 7 ovvero credito dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi esteri il cui cre-

dito deve essere riportato in SX42 col. 7 ed utilizzabile in compensazione con modello F24 dal 1.1.2017 con codice tributo 6780;

- K. Credito derivante dal risparmio di imposta degli organismi di investimento collettivo il cui credito deve essere riportato in SX44 col. 7;
- L. Credito per acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato il cui credito deve essere riportato in SX46 col. 8;
- M. Credito bonus riconosciuto il cui credito deve essere riportato in SX47 col. 5 ed utilizzabile in compensazione con modello F24 dal 1.1.2017 con codice tributo 1655 ovvero 165E;
- nel **punto 3**, l'anno relativo al modello utilizzato per la dichiarazione integrativa (ad esempio per la dichiarazione integrativa 770/2014 indicare 2013);
- nel **punto 5**, il credito derivante dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa relativa al periodo di imposta di cui al punto 3, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa.



Nel caso in cui, nel corso del 2016, siano state presentate dichiarazioni integrative relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo del presente quadro per ciascuna nota indicata nel punto 2 e per ciascun periodo d'imposta.



ESEMPIO DI COMPILAZIONE

La società Bianchi s.r.l. nel corso del 2016 ha presentato una dichiarazione 770 integrativa per l'anno d'imposta 2013 a seguito di un versamento in eccesso di € 1.000 per ritenute derivanti da rapporti di lavoro autonomo.

Il quadro SX del modello 770/2014 integrativo si presenterà in questo modo.

SX1	Credito derivante da conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno	Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale	Credito derivante da compenso per assistenza fiscale	Versamenti 2013 in eccesso	Credito derivante da conguaglio su somme di cui al decreto n. 93/2008	
	1	2	3	4	5	
				1.000		
Importo complessivo SX4	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2012	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2012 utilizzato Mod. F24	Credit maturati nel 2013	Ammontare utilizzato a scomputo dei versamenti 2013	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso
	2	3	4	5	6	7
			1.000		1.000	

Il quadro DI del modello 770/2017 si presenterà come segue.

Codice fiscale	Nota	Periodo d'imposta	Maggior credito
DI1	2 B	3 2013	5 1.000,00

Tale maggior credito, per la tipologia in esame (redditi da lavoro autonomo), dovrà essere riportato anche nel quadro SX4 col. 5 e utilizzato dal 1° gennaio 2017 in compensazione tramite modello F24 con codice tributo 6781.

Importo complessivo	SX4	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2015	Crediti maturati nel 2016	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2015 e crediti maturati nel 2016 utilizzati nel Mod. F24	Credito da DI	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso
		2	3	4	5	6	7
					1.000		

